



# FONDAZIONE IFEL

Rassegna Stampa del 23 maggio 2016

# INDICE

## IFEL - ANCI

23/05/2016 Il Sole 24 Ore	7
<b>Personale, vincoli ormai ingestibili per i Comuni</b>	
23/05/2016 La Repubblica - Affari Finanza	8
<b>Qui Group esporta le "card" in America si parte in Brasile, poi Messico e Usa</b>	
23/05/2016 La Repubblica - Affari Finanza	9
<b>Demanio pronto a puntare un miliardo l'immobile pubblico diventerà un mall</b>	
23/05/2016 La Stampa - Nazionale	10
<b>"Il gioco non vale la candela Le paritarie ci fanno risparmiare"</b>	
23/05/2016 ItaliaOggi Sette	11
<b>Il governo stima risparmi di 766 mln per le imprese</b>	
23/05/2016 Il Tirreno - Grosseto	12
<b>Ecco le risorse per i piccoli borghi</b>	
23/05/2016 Eco di Biella	13
<b>Appello Anci per le spese per il personale</b>	
23/05/2016 Quotidiano del Molise	14
<b>Defiscalizzazione aree montane</b>	
23/05/2016 Quotidiano del Molise	15
<b>Legautonomie celebra il centenario della fondazione dell'associazione</b>	

## FINANZA LOCALE

23/05/2016 Corriere Economia	17
<b>Il mattone dei sindaci vale 1,4 miliardi ma nessuno sa cederlo</b>	
23/05/2016 Corriere Economia	19
<b>Abitazioni L'affitto piace più del mutuo</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	21
<b>La Pa invecchia: età media over 50</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	23
<b>Uffici pubblici, la lunga marcia della trasparenza</b>	

23/05/2016 Il Sole 24 Ore	25
<b>Province, i nuovi poteri nel governo del territorio</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	28
<b>Alle posizioni organizzative niente soldi per il lavoro in più</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	29
<b>Soccorso istruttorio con sanzione «leggera»</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	30
<b>Da sciogliere il paradosso del debito</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	31
<b>Rettifica sull'area, va contato il parcheggio</b>	
23/05/2016 La Repubblica - Affari Finanza	32
<b>Troppi poveri, torna il piano casa saranno coinvolte anche le banche</b>	
23/05/2016 La Stampa - Nazionale	34
<b>Ferrara chiede gli arretrati Imu La Chiesa deve 100 mila euro</b>	
23/05/2016 La Stampa - Nazionale	36
<b>"Dovevo farlo, ma la Curia ha ragione La norma è troppo restrittiva"</b>	
23/05/2016 ItaliaOggi Sette	37
<b>La Pa mette sul piatto i dati Accesso e riutilizzo sono liberi</b>	
23/05/2016 ItaliaOggi Sette	39
<b>Fisco scontato, ultima chiamata</b>	
23/05/2016 ItaliaOggi Sette	41
<b>Imu, la coltivazione non incide</b>	

## **ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE**

23/05/2016 Il Sole 24 Ore	44
<b>«L'Italia può e deve avere un ruolo forte»</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	46
<b>Bonus e sconti fiscali, cantiere sempre aperto</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	50
<b>Minimi, in Unico il bonus del 140%</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	52
<b>Solidarietà a stretto raggio d'azione</b>	

23/05/2016 Il Sole 24 Ore	54
<b>Da Campione a Bolzano, bonus sempre più «local»</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	55
<b>Ora la risposta è sempre dovuta: l'attesa oscilla tra 30 e 60 giorni</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	56
<b>Vanno online le vendite degli immobili pignorati</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	58
<b>Gerico più severo con le immobiliari</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	60
<b>Società, il tax credit lima le imposte</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	62
<b>Lo sconto che supera il prelievo nazionale non è recuperabile</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	63
<b>Utilizzo ampio per l'avanzo 2015</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	64
<b>Gli errori formali non pregiudicano il rimborso dell'Iva</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	65
<b>La liquidazione volontaria giustifica l'iscrizione a ruolo</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	66
<b>Tutti i bonus per i figli dalla pratica sportiva agli strumenti musicali</b>	
23/05/2016 Il Sole 24 Ore	69
<b>Guida alle strategie di prevenzione e contrasto all'evasione</b>	
23/05/2016 La Repubblica - Affari Finanza	72
<b>La sfida dell'amministrazione digitale software e processi entrano in servizio</b>	
23/05/2016 La Stampa - Nazionale	73
<b>Arriva la stretta della Banca d'Italia I pagamenti online saranno più sicuri</b>	
23/05/2016 La Stampa - Nazionale	75
<b>Il Fisco ci aiuta anche online ma un errore può costare caro</b>	
23/05/2016 La Stampa - Nazionale	76
<b>I bonus per alleggerire le tasse</b>	
23/05/2016 Il Messaggero - Nazionale	77
<b>Pensione anticipata e assegni minimi nel confronto del 24</b>	

23/05/2016 ItaliaOggi Sette 78  
**Crediti, inversione di tendenza**

23/05/2016 ItaliaOggi Sette 80  
**Infrastrutture, luci all'orizzonte**

## **GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE**

23/05/2016 Corriere della Sera - Roma 83  
**Città metropolitana, è qui la sfida «per un assetto più competitivo»**  
*ROMA*

23/05/2016 La Repubblica - Nazionale 84  
**Bolzano non cambia, vittoria del centrosinistra**

# **IFEL - ANCI**

**9 articoli**

## INTERVENTO

# Personale, vincoli ormai ingestibili per i Comuni

Veronica Nicotra

La disciplina dei vincoli finanziari al reclutamento e alla gestione del personale comunale ha raggiunto un livello di complessità e stratificazione non più sostenibile. Lo spazio di azione dei Comuni è reso ancora più caotico dalla discontinuità e contraddittorietà delle interpretazioni, che non contribuiscono a disorientare. Un caso emblematico è rappresentato dai recenti sviluppi interpretativi della disciplina sul contenimento delle spese di personale. La materia è stata semplificata nel 2014 con due misure di forte impatto: eliminazione del parametro del 50% dell'incidenza della spesa di personale su quella corrente quale presupposto per procedere a nuove assunzioni, e la previsione di un criterio fisso (media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013) da rispettare in ciascun esercizio successivo. Bene. La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con due recenti deliberazioni, ha di fatto introdotto, attraverso un'interpretazione evolutiva di una disposizione della legge finanziaria del 2007, una lettura del principio dell'incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti, che di fatto preclude la possibilità di assumere personale a tutti quegli enti che hanno registrato dal 2013 una contrazione della spesa corrente in una proporzione superiore a quella di personale, caratterizzata da una maggiore rigidità strutturale. L'effetto è indubbiamente paradossale. Infatti, per gli enti che hanno attuato le più efficaci politiche di contenimento della spesa corrente le conseguenze sono drammatiche: i Comuni di minori dimensioni demografiche sono impossibilitati a procedere al reclutamento di figure professionali indispensabili, come il ragioniere o il tecnico comunale, i Comuni caratterizzati da flussi turistici non potranno procedere all'assunzione del personale stagionale, i Comuni più grandi non potranno garantire, neanche attraverso il ricorso a forme di lavoro flessibile o di esternalizzazione, l'erogazione di servizi (educativi, socio-assistenziali, eccetera) alla cittadinanza. La Corte dei Conti ha inoltre affermato, mutando il proprio indirizzo, che gli incarichi dirigenziali a contratto vanno computati nel tetto di spesa per il lavoro flessibile. Anche in questo caso il nuovo orientamento interpretativo determina conseguenze in corso d'anno quali l'impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee o eccezionali o di attivare misure particolarmente significative per le fasce più deboli della popolazione quali i cantieri lavoro o i lavori di pubblica utilità. Mentre si parla di semplificazione, assistiamo alla stratificazione di regole spesso inapplicabili in un cortocircuito che non tiene conto dei processi reali e della vita vera delle istituzioni.

### *GLI EFFETTI*

#### **Con il cambio di rotta della Corte dei conti impossibile reclutare figure indispensabili come ragionieri e tecnici**

**La delibera** Sul Sole 24 Ore del 6 maggio è stata data la notizia della delibera 16/2016 con cui la sezione delle Autonomie ha stabilito che è ancora vigente il vincolo con cui si impone agli enti locali la progressiva riduzione dell'incidenza del rapporto percentuale tra spese di personale e spese correnti complessive. La regola mette in difficoltà gli enti che hanno tagliato maggiormente la spesa corrente, difficoltà accresciuta dai nuovi sistemi di contabilità

Foto: [www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com](http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com)

Foto: Segretario generale Anci

## Qui Group esporta le "card" in America si parte in Brasile, poi Messico e Usa

TRA POCCHI GIORNI IL GRUPPO EMETTERÀ LE PRIME CARTE DI PAGAMENTO A CUI SONO ABBINABILI SERVIZI DI WELFARE NEL GRANDE STATO SUDAMERICANO. UN BILANCIO RECORD CON CRESCITA A DOPPIA CIFRA IN MOLTI COMPARTI. LA GARA CONSIP

Massimo Minella

Genova All'inizio erano i buoni pasto di carta. E ancora ci sono, a tener alto un business che lo scorso anno è arrivato a 650 milioni di euro di fatturato. Ma quel pezzo di carta, piccolo tassello di un mosaico che ha fatto del gruppo genovese Qui! uno dei maggiori competitor europei del settore, è diventato "smart" e si è via via trasformato in una card elettronica dentro la quale caricare un'infinità di servizi che dal welfare si ampliano alla finanza. Gregorio Fogliani, presidente di un gruppo a totale controllo familiare, fa proprio della diversificazione la leva su cui impostare la crescita. Allargando ora i confini di una realtà che dall'Italia è già sbarcata in Brasile, dove fra pochi giorni verranno emesse le prime carte di pagamento, e nel prossimo biennio estenderà i suoi interessi a Stati Uniti, Messico e Gran Bretagna. Il punto di partenza resta comunque il miglior bilancio di sempre di un gruppo nato soltanto alla fine degli anni Ottanta (primo bilancio, 1989, cento milioni di lire) e che archivia un consolidato 2015 di 650 milioni di euro, in crescita di 40 milioni rispetto all'anno precedente (con aree di business, come quella finanziaria, che presentano incrementi del 24%). Particolarmente significativo l'aumento del fatturato proveniente dal buono elettronico, più 107%, a conferma di come il business si stia progressivamente trasferendo sulla piattaforma dei servizi messa a punto all'interno del gruppo. Nel dettaglio del bilancio appena approvato emerge ancora la preponderanza della voce "buono pasto e welfare", con ricavi per 548 milioni (+32 milioni rispetto all'esercizio precedente) e un utile netto più che quadruplicato, da 702mila euro a 3,24 milioni. «A luglio dello scorso anno, la defiscalizzazione del buono pasto elettronico e il conseguente boom di richieste e aumento di fornitura di tali buoni da parte delle aziende ha aperto ulteriori opportunità di business spiega il presidente Gregorio Fogliani - Molte imprese hanno deciso di cogliere l'occasione per adottare il nostro Qui! Ticket Electronic, una welfare card, utilizzabile non solo per caricare a bordo i buoni elettronici, ma di veicolare qualsiasi servizio di welfare da noi fornito». Nell'ultimo anno, intanto, il gruppo genovese ha rafforzato la sua presenza nel settore pubblico con la firma dell'accordo con l'Anci, l'associazione dei comuni italiani, proprio per mettere a punto nuovi strumenti per i cittadini sul fronte del welfare pubblico e si è aggiudicato due dei lotti principali della gara Consip 7 per la fornitura di buoni pasto alla pubblica amministrazione (valore complessivo, 388 milioni di euro), consentendo così a Qui! Group di portare la sua quota del mercato italiano dal 15 al 20%. «Questa strategia ci ha permesso di posizionarci come azienda leader nel settore del welfare e dei servizi alla persona, dei circuiti di loyalty e sistemi di pagamento - chiude Fogliani - oggi raggiungiamo 20 milioni di utenti, mentre aderiscono alla nostra rete commerciale 180mila esercizi». Prossima tappa, il rafforzamento della presenza all'estero. Dallo scorso anno è già operativa la controllata Qui! Group Brasile e proprio in queste settimane si stanno chiudendo accordi nella sede di San Paolo che consentiranno a giugno di emettere le prime carte di pagamento multiservizio. Nel prossimo biennio, infine, è prevista l'apertura di nuove controllate in Messico, Gran Bretagna e Stati Uniti.

S.DI MEO

Foto: Sopra, Gregorio Fogliani , presidente di Qui Group



## **Demanio pronto a puntare un miliardo l'immobile pubblico diventerà un mall**

L'AGENZIA NAZIONALE LANCIA UN PIANO DI FINANZIAMENTO PER I PROSSIMI CINQUE ANNI E COINVOLGE LE STRUTTURE DISMESSE CHE POTREBBERO DIVENTARE APPETIBILI SONO GIÀ STATI INDIVIDUATI 19 FARI Milano

Dare una seconda vita agli immobili pubblici inutilizzati trasformandoli in centri commerciali. È l'obiettivo del Progetto Immobili lanciato dall'Agenzia del Demanio che punta a sfruttare le opportunità offerte dal settore retail e a realizzare un giro di investimenti di un miliardo di euro nei prossimi cinque anni. «I centri commerciali possono rappresentare una opportunità di valorizzazione del real estate pubblico, una forza di investimento su cui fare leva per riqualificare le nostre città, riutilizzando immobili non più utili ed evitando nuovo consumo di suolo», ha sottolineato Roberto Reggi, direttore generale dell'Agenzia del Demanio, intervenendo nell'ambito di un workshop dedicato tenutosi a Milano. «Vorremmo per questo far incontrare la domanda espressa dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, che ha in programma per i prossimi cinque anni un ingente programma di investimenti, e l'enorme quantità di immobili pubblici collocati in luoghi strategici in attesa di essere dismessi». Tema da anni sotto i riflettori: valorizzare il patrimonio pubblico, in tempi di fondi che scarseggiano, assume un peso non trascurabile. Non a caso il decreto legge Sblocca Italia (articolo 26) ha introdotto tempi certi e brevi per il riuso degli immobili pubblici e l'Agenzia del Demanio ha intrapreso negli ultimi anni un percorso per recuperare risorse preziose per le casse dello Stato. Che ha visto, ad esempio, l'emanazione di un bando per l'assegnazione in affitto di undici fari di proprietà statale o la trasformazione dell'ex caserma militare Staveco, a Bologna, in uno dei campus universitari più importanti d'Europa. Nell'ambito del progetto Immobili sono state individuate 19 strutture, su 150 disponibili in tutta Italia (di cui quattro in Toscana, tre in Abruzzo e altrettante in Emilia Romagna, due in Campania e una in Friuli, in Veneto, in Piemonte, in Lombardia, in Liguria, in Molise e in Sicilia), che sono state ritenute adatte per il riuso a fini commerciali, in particolare sul fronte dell'accessibilità, del bacino di utenza e della zona di attrazione. Un'operazione economica «che potrebbe generare un valore complessivo di un miliardo di euro nei prossimi cinque anni», ha osservato Massimo Moretti, presidente Cncc (Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali), che punta però anche a offrire un contributo in termini di riqualificazione del territorio. «Vorremmo infatti seguire esempi virtuosi come quelli di Montpellier, in Francia, in cui il centro città è stato rivitalizzato creando una struttura commerciale e sviluppando attorno la parte residenziale». Sulla stessa lunghezza d'onda Alessandro Cattaneo, presidente della Fondazione Patrimonio Comune Anci, secondo cui «le città hanno bisogno di rigenerazione urbana, per cui i comuni devono fare la loro parte dando spazio ai privati». Gli asset potranno essere assegnati con concessione fino a 50 anni, diritto di superficie o acquisizione temporanea. Il progetto non si ferma qui, ma prosegue con una seconda edizione nell'ambito della quale «stiamo raccogliendo (fino al prossimo 20 giugno, ndr) le candidature degli enti territoriali che vogliono mettere a disposizione i loro beni immobili», ha concluso Reggi. (s.d.p.)

Foto: Il decreto legge Sblocca Italia (articolo 26) ha introdotto tempi certi e brevi per il riuso degli immobili pubblici e l'Agenzia del Demanio ha intrapreso negli ultimi anni un percorso per recuperare risorse preziose

Ascoli Piceno/I sindaci

## "Il gioco non vale la candela Le paritarie ci fanno risparmiare"

[A. PIT.]

ROMA «È chiaro che le sentenze, compresa quella del luglio scorso della Cassazione sul caso Livorno, decidono solo su singoli casi. Ma è evidente che e, tecnicamente, potrebbero aprire la strada alle richieste di pagamento di altri Comuni, come accaduto a Ferrara, nei confronti delle scuole paritarie dei rispettivi comprensori». Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno e responsabile Enti locali dell'Anci, l'associazione dei Comuni, non ha dubbi. «Ciò non vuol dire che tutti debbano seguire l'esempio di Livorno e Ferrara - spiega - ma qualora dovessero decidere di farlo troverebbero nella Cassazione un valido elemento di sostegno». E lei ci farà un pensierino? «No, io ho deciso diversamente. Perché grazie alle scuole paritarie riesco a risparmiare dei soldi». Cioè sta dicendo che non le conviene incassare né la vecchia Ici né l'Imu? «Ovviamente delle entrate in più farebbero sempre comodo. Ma se per incassare una cifra "X" presentassi il conto alle scuole paritarie dell'infanzia del mio Comune e alcune di queste finissero per chiudere, ci rimetterei». In che modo? «Mi ritroverei costretto a dover organizzare, nella migliore delle ipotesi, delle classi aggiuntive all'interno degli istituti comunali già esistenti. O, nella peggiore, a dover aprire nuove scuole. Con tutti i relativi costi del caso. Non credo che il gioco valga la candela». Intanto però c'è una sentenza che interviene per interpretare una norma dello Stato... «Il punto è proprio questo. Il dato politico più rilevante dell'intera vicenda è proprio la carenza legislativa». Sarebbe a dire? «In mancanza di una norma chiara, è normale che il compito di colmare le lacune legislative sia demandato alla magistratura». E nel caso delle scuole paritarie da cosa nasce l'equivoco? «Dal fatto che non è stato chiarito in sede normativa quali siano gli immobili della Chiesa ad uso commerciale che debbano pagare la tassa e quali vadano considerati esenti. La Cassazione, individuando nel pagamento della retta un criterio essenziale per stabilire il discrimine tra le due categorie, ha di fatto messo il dito nella piaga. Individuando un elemento del tutto ignorato dal legislatore. Da parte del quale sarebbe auspicabile, quanto prima, un intervento chiarificatore».

Foto: Guido Castelli Avvocato, 50 anni, sindaco di Ascoli Piceno dal 2009. Centrodestra

Pagina a cura DI MATTEO BARBERO

## **Il governo stima risparmi di 766 mln per le imprese**

Secondo il governo, la detassazione degli imbullonati potrebbe garantire un risparmio immediato per le imprese di almeno 766 milioni. Di questo, la maggior parte (circa 500 milioni) sarà a carico dello Stato, che dal 2013 incassa il gettito Imu sugli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato applicando l'aliquota standard dello 0,76 %. La restante perdita (155 milioni) è a carico dei comuni, che però riceveranno da Roma un trasferimento compensativo. Ma qui si innestano alcuni problemi: l'ampia lettura che della misura ha dato l'amministrazione finanziaria lascia sperare che l'impatto sui contribuenti sia maggiore. Il che significa, però, anche meno soldi nelle casse pubbliche e, in particolare, di quelle dei sindaci, che hanno subito la decisione dell'Esecutivo ma rischiano di sopportarne almeno in parte il peso finanziario. Oltre ad un problema di congruità dello stanziamento (che tra l'altro curiosamente rimane costante negli anni, mentre la perdita da rimborsare è destinata a crescere), ce n'è anche uno di tempistica: i comuni non vedranno un euro prima della fine di ottobre e nel frattempo dovranno compensare con soldi propri, che spesso però non ci sono. Da qui la richiesta dell'Anci di prevedere il versamento di un acconto.

Ecco le risorse per i piccoli borghi Quitadamo: «In una proposta di legge il futuro del nostro comune»

## **Ecco le risorse per i piccoli borghi**

Ecco le risorse per i piccoli borghi

Quitadamo: «In una proposta di legge il futuro del nostro comune»

SCANSANO C'è una chance per il futuro dei piccoli comuni. Quale sia la indica Pasquale Quitadamo, candidato al consiglio comunale per "Insieme per Scansano-Marchi Sindaco". «Il 4 maggio - scrive Quitadamo - alla Camera (in commissione bilancio e ambiente riunite in seduta congiunta) è stato approvato un testo base unificato che si occupa delle misure a sostegno e della valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali». «La proposta di legge - continua il candidato al consiglio comunale - ha ottime possibilità di seguire un iter positivo, visto che il Governo ha espresso orientamento favorevole». Quitadamo dettaglia: «Il testo adottato dalle due Commissioni della Camera recita: nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni». Risorse fresche, insomma. «È molto interessante notare - osserva Quitadamo - che i settori a cui saranno diretti i finanziamenti sono quelli alla base del programma elettorale della Lista "Insieme per Scansano": tutela dell'ambiente e dei beni culturali, salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché la promozione dello sviluppo economico e sociale e l'insediamento di nuove attività produttive». «A questi punti - conclude Quitadamo - deve essere aggiunto uno degli emendamenti presentati il 18 maggio dall'Anici» quello in cui si propone per i Comuni con meno di 5.000 abitanti la possibilità di differire il pagamento delle rate di alcune tipologie di mutui.

## Appello Anci per le spese per il personale

«Il Governo deve intervenire con urgenza per correggere una norma che, nella sua interpretazione più restrittiva, sta penalizzando fortemente l'azione degli enti locali. Nonostante i tagli e le riduzioni di spesa, i Comuni virtuosi si trovano infatti nella condizione di non poter procedere alla sostituzione del personale cessato, oltre a non poter nemmeno finanziare la parte variabile del fondo delle risorse decentrate, a scapito del miglioramento dei servizi». A lanciare l'appello è Ignazio Stefano Zanetta, vice presidente di Anci Piemonte, che sottolinea la necessità di modificare la normativa sulle spese per il personale, confortato da un recente parere della Corte dei Conti (n.16/2016), sezione delle autonomie, che ha ribadito la necessità di ridurre l'incidenza delle spese per il personale sulle spese correnti. «La situazione è ormai diventata insostenibile - conclude Zanetta - in Piemonte, i comuni virtuosi che più di altri hanno lavorato per ridurre la spesa corrente patiscono oggi un forte rallentamento dell'azione amministrativa, con uffici che rischiano il collasso e soprattutto con forti ripercussioni sull'efficienza dei servizi al cittadino».

Jelsi. Il punto è stato approvato all'unanimità durante l'ultima assise civica

## Defiscalizzazione aree montane

Si chiede al consiglio regionale di prevedere opportune "zone franche"

Approvata all'unanimità nell'ultima seduta del consiglio comunale di Jelsi la delibera sulla "Defiscalizzazione delle aree montane". Un segnale importante per dimostrare, unitamente ad altri comuni molisani, di aver raccolto l'appello lanciato dall'Anci Molise su una materia. La delibera nasce dall'esigenza di salvaguardare i piccoli centri montani che compongono la nostra regione e si basa sulla necessità di tutelare i "negozi sotto casa" che rappresentano una risorsa sociale, culturale ed economica indispensabile per una migliore vivibilità dei residenti nei piccoli Comuni e nei centri delle aree montane. Così come è accaduto in altre Regioni, anche in Molise, numerosi amministratori comunali sono scesi in campo per difendere le piccole attività commerciali, spesso in difficoltà, come si è verificato negli ultimi due decenni, in seguito alla nascita di supermercati e dei centri commerciali che hanno cercato di monopolizzare le vendite. Con l'atto deliberativo si chiede al consiglio regionale di varare una legge che individui sgravi fiscali e minor carico burocratico per chi possiede un'attività, un negozio in un Comune montano, per chi vuole potenziare una piccola impresa e per chi apre una partita iva. Si chiede, inoltre, di prevedere opportune "zone franche montane a fiscalità di vantaggio" nella legislazione regionale e anche all'interno dei provvedimenti adottati con la Strategia nazionale Aree interne, per i comuni con meno di 5000 abitanti. La proposta parte dalla considerazione che nei comuni montani un negozio è spesso non solo un luogo di acquisto, ma anche e soprattutto un luogo di ritrovo e aggregazione. L'obiettivo è anche quello di spingere in Parlamento per l'adozione della Proposta di Legge sui piccoli Comuni che rivendica maggiori risorse per le aree montane e svantaggiate e istituisce "centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale". In particolare il testo propone misure che favoriscono la diffusione della banda larga, una dotazione dei servizi più razionale ed efficiente, itinerari di mobilità e turismo dolce, la promozione delle produzioni agroalimentari a filiera corta. Per le aree oggi più deboli è previsto uno specifico stanziamento di 100 milioni per il periodo che va dal 2017 al 2023. Si ribadisce che i nostri quasi 5.700 piccoli comuni non sono un'eredità del passato, ma una straordinaria occasione per difendere la nostra identità, le nostre qualità e proiettarle nel futuro. Queste realtà rappresentano inoltre una risorsa strategica a presidio e tutela del territorio. Sono il luogo in cui si incontrano tradizione, qualità e innovazione, in cui si sperimentano le buone pratiche più innovative in fatto di energia, green economy e riciclo dei rifiuti. Ecco perché questo disegno di legge è un'occasione per tutto il Paese per proporre un'idea di sviluppo che coniuga la cultura e i saperi tradizionali con l'innovazione, la diffusione delle tecnologie della comunicazione e la green economy. L'Italia deve scommettere sui piccoli comuni, sulla forza dei territori e sulle sue bellezze diffuse se vuole essere più coesa e più competitiva. La delibera è stata proposta in consiglio dall'assessore comunale Michele Mazzocco, insieme a una altra delibera recante la volontà di aderire al Comitato per la Salvaguardia della Corte di Appello di Campobasso, volontà già espressa alcune settimane dalla Giunta Comunale e ribadita con forza dal voto unanime nel consiglio comunale dello scorso 27 aprile.

Oggi alla Camera dei Deputati: interverrà anche il ministro Boschi

## **Legautonomie celebra il centenario della fondazione dell'associazione**

Oggi presso al Sala della Regina della Camera dei Deputati, Legautonomie celebrerà il centenario della fondazione dell'associazione con un convegno nazionale che vedrà la partecipazione di rappresentanti del governo, degli enti locali e del mondo accademico. Al convegno interverranno: Maria Elena Boschi, Ministro per le Riforme Costituzionali e i rapporti con il Parlamento; Marina Sereni, vicepresidente della Camera dei deputati; Marco Filippeschi, presidente nazionale di Legautonomie e sindaco di Pisa; Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e vicepresidente Anci; Achille Variati, sindaco di Vicenza e presidente Upi; Catuscia Marini, Presidente Regione Umbria, componente della Conferenza delle Regioni; Claudio Mancini, vicepresidente vicario di Legautonomie; Lorenzo Gaiani, sindaco di Cusano Milanino, vicepresidente Legautonomie; Luciano Vandelli, professore ordinario Università di Bologna; Maurizio Degl'Innocenti, presidente Fondazione studi storici Turati. Al termine del convegno, alle ore 13.45 circa, sarà aperta una mostra documentaria, organizzata dal Servizio Biblioteca della Camera dei deputati, allestita presso Palazzo San Macuto. E' inoltre in corso la pubblicazione, con le edizioni "Il Mulino" di Bologna, del libro sui cento anni di storia dell'Associazione. Legautonomie, fondata a Bologna nel 1916 e ricostituita a Firenze nel 1947, è nata come organizzazione di enti locali con il duplice obiettivo di affermare le prerogative delle comunità locali quali elementi indispensabili per lo sviluppo della società e delle istituzioni. Il fatto di associare vari tipi di enti locali, unito alla capacità di fornire una lettura articolata e complessa degli eventi, di carattere non solo giuridico-istituzionale ma anche politico, ha favorito il ruolo di stimolo di Legautonomie nei confronti di tutte le organizzazioni, anche dall'ANCI, rispetto alla quale si distingue per le sue caratteristiche politiche e tecniche insieme.

# **FINANZA LOCALE**

**15 articoli**



Privatizzazioni

## Il mattone dei sindaci vale 1,4 miliardi ma nessuno sa cederlo

ALESSANDRA PUATO

A pagina 13

Sarà l'accelerata sul mattone di Stato? La delega al Demanio a Enrico Zanetti e i risultati di Invimit, la società di gestione di fondi immobiliari posseduta dal Tesoro, segnalano che l'immobile si muove. E che ora si punta sui beni di comuni ed ex province. Lunedì 16 maggio il viceministro all'Economia ha avuto dal consiglio dei ministri l'incarico di occuparsi degli immobili pubblici, con la specifica indicazione di sbloccare sul tema privatizzazioni gli enti locali: ostacolo principale, finora, alla valorizzazione del mattone pubblico. Sotto il suo ombrello finisce anche l'Invimit guidata da Elisabetta Spitz e presieduta da Massimo Ferrarese.

Tre anni

Costituita nel 2013 con il difficile obiettivo di portare la finanza e gli investitori privati nel mondo del mattone di Stato, questo mese la società festeggia i tre anni con un traguardo raggiunto: oltre 500 milioni di patrimonio gestito. I suoi fondi devono acquistare, ristrutturare, ottimizzare e poi affittare o vendere «con sana gestione» gli edifici inutilizzati o male utilizzati di enti locali, ministeri, università. Dalle ex province, per esempio, stanno arrivando le prefetture, l'ultimo acquisto è la questura di Pisa. Chi è dentro rimane e paga l'affitto a Invimit, se crescono spazi si danno ad altri uffici: il «condominio pubblico».

«Si tratta di proseguire e accelerare sulle direttrici di questi mesi - dice Zanetti -, in particolare la trasparenza dell'offerta. E poi di mettere sempre più in moto le straordinarie potenzialità che ha Invimit, anche nel rapporto con gli enti territoriali, ex province e comuni di cui va accelerata la razionalizzazione dei beni»: per evitare che il contribuente mantenga uffici deserti e permettere ai sindaci di sanare i bilanci.

«Tutto quello che può essere fatto va fatto», dice Zanetti e annuncia «un'iniziativa di comunicazione in settembre, in tutta Italia» per spiegare ai comuni ciò che finora nessuno ha imparato: come costruire un fondo immobiliare in cui immettere gli edifici da valorizzare. E qui entra in gioco Invimit, perché questo da tre anni è il lavoro di Spitz: lanciare i fondi del mattone pubblico e farli piacere agli investitori privati.

Mercoledì 18 maggio erano tutte riunite da lei, le grandi sgr italiane immobiliari: una quindicina, dalla Prelios di Pirelli, Unicredit e Intesa all'Idea Fimit con De Agostini. Era il secondo incontro, dopo quello del 20 aprile. L'obiettivo di Invimit, che sta anche preparando un (secondo) vademecum, è avvicinarle agli enti locali per aiutarli a costituire i fondi nei quali conferire gli immobili da valorizzare. L'Agenzia del Demanio metterà a disposizione la consulenza per supportarli nell'opera (studi legali, gare, regolamenti). Certo la via più semplice sarebbe che gli enti vendessero direttamente gli edifici, ma le aste finora non hanno funzionato. Lo strumento del fondo è ostico, ma contiene edifici in regola e può raccogliere diversi investitori, vendendo quote su un mercato regolamentato.

«Invimit ha avuto una fase inevitabile di rodaggio», dice Zanetti. Ora pare terminata. Al 31 dicembre la società aveva masse gestite per 404 milioni, la previsione a giugno è di arrivare a 580. L'obiettivo sul lungo periodo è sfiorare i 3,5 miliardi: ma sono fondi che durano 20-30 anni.

Oggi Invimit ne ha sei: un fondo di fondi più cinque fondi diretti, alimentati con l'apporto degli immobili acquistati (vedi tabella). L'obiettivo di rendimento medio è il 3,5% annuo, più l'inflazione.

Il fondo i3 Regione Lazio, per esempio, contiene residenze e immobili commerciali per 140 milioni (stima per giugno), 40 solo nella prima circoscrizione di Roma. Sono un centinaio di case e uffici affittati a inquilini della regione, ora da vendere. Sono partite le offerte in prelazione agli inquilini, l'invenduto va all'asta. Questo fondo potrebbe andare sul mercato per primo, l'anno prossimo, seguito dal fondo Università.

I tre strumenti

Gli strumenti di Invimit per gli enti locali, comunque, sono aumentati: ora sono tre.

Il primo è il fondo di fondi i3 Core. C'è da due anni, deve appunto investire nei fondi immobiliari costituiti dai comuni. Fondi «target», cioè specifici: per rigenerazione urbana, riqualificazione delle scuole, razionalizzazione degli spazi, efficientamento energetico. È stato sottoscritto per 440 milioni di euro (dall'Inail), l'obiettivo è 1,4 miliardi. Il guaio è che, finora, nessun ente locale ha costituito un fondo target.

Il secondo strumento è il fondo i3 Stato Difesa, per il quale il 13 maggio è stata decretata l'estensione: oltre che ai beni della Difesa investirà in quelli dello Stato non più usati per fini istituzionali, enti territoriali inclusi. Si prevede che entro giugno avrà edifici per 60 milioni, l'obiettivo è un miliardo. Terzo fondo è l'i3 Patrimonio Italia, destinato a comperare gli uffici in cui lo Stato è in affitto e mantenerli a reddito: è il più grande, 200 milioni a giugno, obiettivo 1.200. In settembre sono state mandate lettere in tutta Italia, ma con le risposte non si è arrivati sotto Chieti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Economia Enrico Zanetti, viceministro con delega al Demanio Mercato Elisabetta Spitz, amministratore delegato di Invimit

Dati A Milano ci sono 182 nuovi inquilini ogni 100 nuovi proprietari: nel capoluogo lombardo pochi canoni concordati e un basso tasso di sfritti

## **Abitazioni L'affitto piace più del mutuo**

Nonostante l'estrema convenienza dei prestiti, nel 2015 le locazioni sono state il 47% in più delle compravendite

GINO PAGLIUCA

Il dato smentisce tutti i luoghi comuni sugli italiani e la proprietà della casa: il numero di famiglie che per andare a vivere in un'abitazione sceglie l'affitto supera di gran lunga quella di chi invece acquista. La scoperta è resa possibile dal rapporto residenziale 2015 dell'Agenzia delle Entrate, che per la prima volta esamina anche l'andamento del mercato della locazione, partendo dall'analisi dei contratti sottoposti a registrazione obbligatoria.

Lo scorso anno sono stati registrati 821.706 contratti di affitto; di questi 658.488 sono stati stipulati da chi cerca una dimora stabile perché riguardavano o locazioni ordinarie, di durata quattro anni più altri quattro di rinnovo automatico, o concordate, di durata quinquennale. La cifra supera del 46,7% quella delle compravendite registrate nel 2015 e oltretutto è da considerare sottostimata perché c'è ancora una quota, certo in diminuzione ma ancora significativa, di affitti che non vengono registrati o, che se lo sono, vengono formalizzati come transitori. Il peso delle locazioni è più importante nelle grandi città: a Milano ci sono quasi 182 affitti ogni 100 compravendite, a Roma si scende a 160, ma a Bologna si arriva a 256.

La tipologia

Si rivolge all'affitto chi non può comprare, certo, ma una spiegazione puramente economica del fenomeno rischia di essere insufficiente: oggi chi ha un po' di risparmi da parte e ha le caratteristiche per essere finanziato da una banca avrebbe tutta la convenienza a comprare perché, come è facile dimostrare, i mutui costano meno dell'affitto. In realtà nella scelta della locazione gioca un ruolo non secondario anche il cambio di mentalità: l'utilizzo dei beni è considerato prioritario rispetto al loro possesso (la cosiddetta sharing economy). Inoltre è cambiato l'impiego del risparmio da parte di chi ne dispone: fino a non molti anni fa i genitori che potevano destinavano una somma al figlio perché comprasse una casa, oggi, con la precarizzazione del lavoro, gli danno i soldi perché metta su un'attività. D'altro canto va anche rilevato che nessuna previsione di medio periodo sull'andamento del mercato nei prossimi anni indica che si arriverà nemmeno a sfiorare il livello di compravendite registrato negli anni del boom; i rogiti si stabilizzeranno poco sopra il mezzo milione di unità, contro gli 850mila che si registravano 10 anni fa.

Il dettaglio dei dati forniti dalle Entrate consente anche altre analisi interessanti: la prima riguarda gli affitti concordati, che, grazie alla legislazione favorevole, sono sempre più sottoscritti nelle grandi città con una clamorosa eccezione, quella di Milano, dove lo scorso anno si sono registrati 31.928 contratti di locazione residenziale ordinaria a fronte di soli 855 concordati. Logico se si guarda al dato medio di affitto. I contratti ordinari hanno avuto un canone medio di 131,7 euro per metro quadrato all'anno contro gli 83,5 dei concordati. Significa che al lordo la locazione ordinaria rende quasi il 58% in più, percentuale che ipotizzando il ricorso alla cedolare secca al netto delle tasse comunque rimane attorno al 35%.

Un recente studio del sito idealista.it condotto a Milano ha dimostrato che la conoscenza dei contratti concordati da parte dei proprietari in città è molto bassa. Però, se i dati dei canoni sono questi, è evidente che questa formula non può avere successo.

A Milano i canoni concordati sono stati rivisti al rialzo alla fine del 2014, dopo 15 anni di blocco, ma evidentemente la revisione non ha tenuto conto a sufficienza della realtà del mercato: il concordato consente di abbattere la cedolare secca al 10% a fronte del 21% applicata ai canoni liberi e di ottenere uno sconto del 25% su Imu e Tasi. Sono facilitazioni che rendono interessante il concordato quando dal canone libero si può ricavare un canone lordo non più alto del 20%. Un'altra notazione sul mercato milanese riguarda la sua grande dinamicità: i 31.928 affitti a canone libero rappresentano l'8,5% dello stock cittadino

di case diverse dall'abitazione principale: Se si considerano la durata di otto anni, tutte le altre modalità di locazione più o meno in chiaro, e le seconde case per motivi di lavoro possedute da non residenti, si può ricavare che la quota dello sfitto in città è molto limitata, sotto al 10% del potenziale di offerta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confronto tra i dipendenti pubblici italiani e quelli di Francia, Spagna e Regno Unito

## La Pa invecchia: età media over 50

È l'effetto dei blocchi ripetuti sul turn over e sui contratti  
Gianni Trovati

PI blocchi ripetuti su turnover contratti danno alla Pa italiana il record dell'età media dei dipendenti, destinata a sfondare quest'anno la barriera dei 50 anni. Lo segnala un'analisi che sarà presentata al Forum Pa, al via domani a Roma. u pagina 5 A pagina 4 La lunga marcia della trasparenza pUn colosso immobile, che pian piano si consuma e invecchia senza essere governato. Si mostra così la pubblica amministrazione alla vigilia dell'attuazione della riforma Madia, che dopo il primo pacchetto di decreti ora all'esame del Parlamento (tranne la trasparenza, appena approvata in via definitiva) attende il secondo gruppo, tra cui spicca la riforma dei dirigenti il testo unico del pubblico impiego. Età record Ma per capire meglio la polemica che torna a riaccendersi su riforma e contratti è utile sapere che cosa è successo fin qui. Il confronto europeo, che nell'analisi realizzata da ForumPa guarda agli ultimi anni della pubblica amministrazione italiana in rapporto alle dinamiche registrate negli altri paesi (con focus puntuali su Francia e Regno Unito), si presta a essere riassunto in modo impietoso. I blocchi ripetuti su turnover contratti danno alla Pa italiana il record dell'età media dei dipendenti, destinata a sfondare quest'anno la barriera dei 50 anni, ma non hanno alleggerito il peso economico degli uffici pubblici sui nostri conti. La flessione della ricchezza nazionale, che nel 2015 è faticosamente ritornata ai livelli del 2008 dopo la doppia caduta di questi anni, ha annullato gli effetti dei tagli pesanti a cui la Pa è stata sottoposta. Nel 2007 l'Italia dedicava agli stipendi pubblici il 10,9% del Pil oggi gira il 10,6%: un effetto praticamente nullo, tanto più se paragonato all'entità degli sforzi, realizzati attraverso un inedito congelamento contrattuale durato sette anni, che ha imposto alla fine l'intervento della Corte costituzionale, e spazi assunzionali ridotti al lumicino, che hanno svuotato gli uffici pubblici in modo lineare. Oggi la Pa italiana arruola meno del 15% degli occupati totali (a loro volta pochi), mentre lo stesso indicatore sfiora il 20% nella media Ocse, arriva al 25% nel Regno Unito e tocca il 35% nel Nord Europa. Come capita sempre quando le sforbiate sono uguali per tutti, a soffrire di più sono state le strutture più leggere, a partire dai tanti Comuni piccoli e medi chiamati a fare i miracoli per ricomporre organici sempre più stiracchiati. Tra le vittime dell'austerità pubblica, poi, ci sono i giovani: meno di un dipendente su mille ha meno di 25 anni contro il 5% abbondante dei paesi "concorrenti", solo il 7% è nella fascia tra 25 e 34 anni (negli altri paesi questo gruppo vale il triplo), mentre gli over 50 sono ormai la maggioranza. «Il Paese che cambia impone di cambiare anche alla Pa- taglia corto Carlo Mochi Sismondi, presidente di ForumPae curatore della ricerca -: sperare di portare la Pa a rispondere ai nuovi bisogni con un'amministrazione fatta di vecchi giuristi e immaginare questo passaggio attraverso le leggi ci destina al fallimento. Servono meno leggi più manuali; meno giuristi più ingegneri, economisti ed esperti di lavoro in rete; meno adempimenti più coraggio». Il peso dei costi Dal confronto con i big dell'Europa, in realtà, la pubblica amministrazione di casa nostra esce meno malconca di quanto potrebbero pensare i suoi detrattori. Nel Regno Unito, per esempio, i dipendenti pubblici costano molto di più (3.626 euro per abitante contro i nostri 2.753, con una differenza del 31,7%), ma il problema è che gli inglesi se lo possono permettere: il loro Pil è cresciuto di quasi il 13% negli ultimi sette anni e nello stesso periodo il numero di occupati nel settore pubblico è stato tagliato di quasi un sesto con una massiccia opera di privatizzazione, con il risultato che la massa salariale del pubblico impiego continua ad assorbire meno di un decimo della ricchezza britannica. Dalle parti di Londra la riforma delle partecipate è stata fatta sul serio e ha ridotto di tre volte in sette anni i confini e il numero di dipendenti delle public corporations. Non così in Francia, dove i governi socialisti hanno omaggiato la centralità storica dell'administration per ragioni fra il culturale e l'elettorale, hanno gonfiato dell'11% la dimensione complessiva degli stipendi, ma hanno finanziato il tutto con il deficit che continua a caratterizzare i bilanci pubblici transalpini: trasferito nell'Italia

del super-debito, il rosso francese produrrebbe subito una procedura d'infrazione, ma soprattutto tornerebbe a mettere a rischio la tenuta dei conti la sicurezza di stipendi e pensioni. I privilegiati resistono. Di spazio per scialare non ce n'è, ma c'è parecchio spazio per governare meglio. Anche nella Pa italiana la crisi è stata per molti, ma non per tutti. Regioni ed enti locali hanno pagato il prezzo più salato in termini di tagli agli organici, ma la dinamica è stata contraria nei territori autonomi di Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, che già prima della cura si trovavano in vetta alle classifiche per numero di dipendenti. Fra il 2007 e il 2014 gli stipendi medi negli enti di ricerca sono saliti dell'1% nominale, cioè in pratica hanno perso il 10% reale, mentre a Palazzo Chigi sono cresciuti del 31%: la scarsità di risorse dovrebbe spingere a una selezione rigorosa delle priorità, ma nella storia recente della Pa italiana non sembra successo nulla di simile. [gianni.trovati@ilsole24ore.com](mailto:gianni.trovati@ilsole24ore.com)

#### QUADRO BLOCCATO

### La stretta continua su turn over e contratti non ha diminuito il peso degli stipendi sul prodotto interno lordo

**L'EVENTO** Tre giornate più di 150 eventi Oltre 150 eventi, tre grandi convegni di scenario, incontri con protagonisti del governo, delle amministrazioni, del mondo economico, della ricerca e della cittadinanza organizzata. Apre domani al Palazzo dei Congressi di Roma la 27esima edizione di Forum Pa, il forum della pubblica amministrazione. Apre la lectio magistralis dell'economista Jeremy Rifkin, uno dei "profeti" della cosiddetta sharing economy, che rifletterà su condivisione, rete, trasparenza e collaborazione, e su quanto queste possano mutare l'approccio ancora prevalentemente burocratico e verticale della Pa. Protagonista del secondo convegno di scenario, mercoledì 25 alle 9.30, sarà il direttore di AgID Antonio Samaritani, che affronterà il tema della cittadinanza digitale: nell'occasione verrà presentato il Piano triennale dell'AgID per la Pa Digitale. Sempre il 25 il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio parlerà di infrastrutture, reti finanziamenti pubblici per opere utili alla crescita. Giovedì, infine, il grande convegno di scenario «Lo Stato innovatore: verso una Pa in un'economia 4.0», dalle 11.30, con le conclusioni del ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan.

**Focus sull'Europa** 9,00 12,75 11,50 10,25 3.820 3.340 2.860 2.390 13,4 0,9 7,1 9,8 11,6 51,4 11,1 14,00 4.300 13,0 3.930 Francia Francia 4.295 2009 10,9 2.882 Italia Italia 10,6 2.753 10,9 3.000 3.636 2017 40,6 2.708 Spagna Spagna 10,9 2.646 2017 2009 2009 10,8 2.691 Ue 28 Ue 28 3.003 2017 2017

Fonte: Forum Pa Italia Regno Unito Francia 4,9 5,7 Regno Unito Regno Unito 20,1 20,7 40,3 41,9 2017 2009 30,7 31,7 SEMPRE PIÙ «SENIOR» Occupati nelle pubbliche amministrazioni per classi di età. In % 2017 2009 Meno di 25 anni 2009 2017 2009 2017 Tra i 25 e i 34 2009 2017 Tra i 35 e i 49 Oltre i 50 anni 2009 2017 2009 LA SPESA PER ABITANTE SOSTENUTA PER GLI STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI Valori in euro SPESA PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE In percentuale del Pil a prezzi di mercato 2010

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La riforma della Pa L'ACCESSO AGLI ATTI Il perimetro allargato Più complete le informazioni sui dirigenti e sui criteri di formazione delle liste d'attesa Il ruolo delle banche dati Meno oneri per le amministrazioni: obblighi assolti con l'invio agli archivi centrali

## Uffici pubblici, la lunga marcia della trasparenza

Dal diritto a conoscere i documenti di interesse al nuovo «Foia» che apre tutti i cassetti della burocrazia  
Antonello Cherchi Valeria Uva

Trasparenza atto terzo. Il primo si è aperto alla fine del 1990, quando è arrivata la legge 241 sull'accesso agli atti amministrativi. Il secondo ha compiuto tre anni di vita giusto lo scorso 20 aprile: si tratta del decreto 33 del 2013, ribattezzato anti-corrruzione. L'ultimo arrivato è il Foia (il Freedom of information act), che prende le mosse dalle norme del 2013 per introdurre anche in Italia ciò che in Gran Bretagna esiste dal Duemila, ovvero la possibilità per il cittadino di chiedere alla pubblica amministrazione tutti gli atti che quest'ultima possiede. Un cammino lungo 26 anni, dunque, contrassegnato da pervicaci resistenze della burocrazia a mettersi in mostra. Il diritto di accesso del '90 era (ed è) limitato, nel senso che il cittadino deve dimostrare di avere un interesse rispetto ai documenti che chiede alla Pa. Per esempio, posso vedere gli atti di un concorso pubblico se vi ho partecipato. Questi vincoli sono stati amplificati dalle prese di posizione degli uffici, maldisposti ad aprire i cassetti, che dal '96 in poi hanno anche utilizzato come sponda le esigenze della privacy. «Questi dati non possono essere forniti perché c'è la tutela dei dati personali», è stata spesso la risposta dietro cui la Pa si è trincerata. Sono state le sentenze dei Tare del Consiglio di Stato a convincere le amministrazioni a cambiare idea e convertirsi, pian piano, alla trasparenza. E anche il Garante della privacy ha più volte richiamato gli uffici all'ordine, invitandoli a non utilizzare la riservatezza come alibi. Nel 2013 il salto di qualità: la trasparenza diventa portata di click e si fa più penetrante. Le amministrazioni devono pubblicare sui propri siti una lunga serie di dati: gli stipendi dei politici, le liste d'attesa delle strutture sanitarie, le consulenze, i dati sul personale, i bandi di concorso, i beneficiari di sovvenzioni e sussidi e così via. Dati di semplice consultazione, forniti in formato aperto a cui i cittadini devono poter accedere online senza costi. Il monitoraggio Come hanno reagito le amministrazioni? Di certo c'è che ogni realtà pubblica - dal ministero al piccolo comune - ormai ha sul proprio sito istituzionale la sezione apposita denominata "Amministrazione trasparente". Il problema è che dietro quell'etichetta ipertestuale si schiude un mondo difficile da monitorare. Ci ha provato il ministero della Pubblica amministrazione con lo strumento della Bussola della trasparenza, che però non è in grado di rilevare la tipologia e la qualità dei dati inseriti online. Secondo la Bussola, quindi sarebbero in regola con le norme sulla trasparenza oltre l'85% delle amministrazioni. Ma tra i "segreti" meglio custoditi delle Pa ci sono la mappa delle società partecipate (si vedano le schede a fianco), i dati aggregati sugli appalti (praticamente introvabili in rete informazioni sui tempi di attuazione e sulle varianti) e l'elenco dei controlli gravanti sulle imprese. All'appuntamento con la trasparenza, poi, gli enti arrivano in ordine tecnologico sparso: qualcuno riesce a pubblicare in formato aperto e rielaborabile, i più si affidano all'immutabile Pdf. La riforma Il decreto approvato la scorsa settimana interviene anche sugli obblighi informativi (si vedano le schede a fianco) con due obiettivi: in alcuni casi il perimetro si allarga (ad esempio le informazioni su redditi e patrimoni si estendono dai politici ai dirigenti pubblici); dall'altro si scommette su un alleggerimento degli oneri. Molti degli obblighi di trasparenza, infatti, saranno assolti con l'invio delle notizie ad alcune banche dati pubbliche a cui basterà rinviare con un link. Sarà così, ad esempio, per i rendiconti dei gruppi politici regionali e provinciali (da spedire alla Corte dei conti), per le informazioni sui bandi di gara, le aggiudicazioni e i costi dei lavori pubblici (ad Anac e Infrastrutture), per quelle sulle società partecipate (al Siquel). Il decreto Foia non chiarisce come queste banche dati - per ora non accessibili - restituiranno queste informazioni. E per capirlo bisognerà aspettare un anno: questo è il lasso di tempo concesso a tutte le amministrazioni per riorganizzare l'invio alle banche dati.

## I punti critici

**TEMPI DI PAGAMENTO** Obbligo Le Pa devono pubblicare sul proprio sito l'indicatore di tempestività dei pagamenti, sia trimestrale sia annuale Stato di attuazione Questa indicazione viene fornita dal 77% delle amministrazioni pubbliche. Ma l'aggiornamento non è uniforme, né costante Novità Nel conteggio dei tempi rientreranno anche le fatture relative a prestazioni professionali. Da pubblicare anche il totale dei debiti e delle imprese creditrici

**LISTE DI ATTESA** Obbligo Le strutture sanitarie pubbliche e private devono rendere noti i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ogni prestazione erogata Stato di attuazione Secondo la Bussola della trasparenza l'89% delle amministrazioni pubblica i tempi medi di attesa Novità Con la riforma devono essere resi noti anche i criteri di formazione delle liste di attesa e i pagamenti delle Asl

**OPERE PUBBLICHE** Obbligo Oltre ai dati sui bandi sulle aggiudicazioni sono richieste notizie sui tempi di esecuzione sui pagamenti per lavori, servizi forniture Stato di attuazione Anche se la sezione è presente nell'80% dei siti, le tabelle riassuntive in formato aperto su tutti i contratti in corso sono, di fatto, quasi mai presenti Novità Solo per i lavori, al posto della pubblicazione, è previsto il link alle banche dati dei contratti pubbliche delle amministrazioni pubbliche

**BILANCI GRUPPI POLITICI** Obbligo Online devono essere resi noti i bilanci dei gruppi consiliari regionali e provinciali, pena il dimezzamento delle risorse Stato di attuazione È la norma più "osservata" con la metà delle Regioni formalmente adempiente al 100 per cento. Diverso il grado di aggiornamento Novità Anche i bilanci dei gruppi politici saranno visibili tramite rinvio alla banca dati della Corte dei conti (non ancora accessibile)

**CONTROLLI SULLE IMPRESE** Obbligo Ogni amministrazione deve pubblicare sul sito l'elenco dei controlli a cui assoggettare le imprese, con criteri e modalità di svolgimento Stato di attuazione Formalmente presente nel 79% dei siti pubblici, in realtà nella maggior parte dei casi la voce era lasciata in bianco per le difficoltà di attuazione Novità La riforma ha cancellato quest'obbligo di pubblicazione con l'obiettivo di semplificare gli oneri

**SOCIETÀ PARTECIPATE** Obbligo La Pa deve rendere nota una mappa delle partecipazioni, gli ultimi tre bilanci delle società e i compensi degli organi di vertice, pena lo stop ai finanziamenti Stato di attuazione È uno dei punti deboli della trasparenza con una media del 77% di adempimento e tre Regioni sotto il 70 per cento Novità Online anche i compensi dei consulenti. Nessuno stop ai pagamenti pubblici all'ente per servizi contrattuali anche in caso di inadempimento

**COSTI DELLA POLITICA** Obbligo Le amministrazioni devono mettere online compensi, spese di viaggio e servizio dei politici eletti e le loro dichiarazioni dei redditi (comprese quelle del coniuge se acconsente) Stato di attuazione Queste informazioni sono presenti nell'80% dei siti monitorati dalla Bussola della trasparenza, ma sono spesso incomplete Novità L'obbligo si estende ai dirigenti di Stato, Regioni ed enti locali

**SANZIONI** Obbligo La mancata pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei politici è sanzionata con una ammenda pecuniaria fino a 10 mila euro Stato di attuazione La sanzione pecuniaria è di difficile irrogazione perché affidata a una generica «autorità amministrativa competente» da individuare all'interno dell'ente stesso Novità Le sanzioni saranno comminate direttamente dall'Autorità anticorruzione



Pianificazione. Confermate in molti casi le competenze attribuite dalla normativa statale

## **Province, i nuovi poteri nel governo del territorio**

Come le Regioni hanno attuato il riassetto previsto dalla legge 56/2014

Mattia Lungarella Raffaele Lungarella

Diverse funzioni amministrative che la legge Delrio (56/2014) assegna alle "nuove" Province riguardano il governo del territorio, le questioni ambientali e segmenti dell'edilizia e delle infrastrutture. Il riordino, che coinvolge anche il ruolo delle Città metropolitane e delle unioni e fusioni di Comuni, impone però alle Regioni un lavoro legislativo che non è ancora terminato. È vero che le relative norme di recepimento sono state ovunque approvate (e in Puglia e Toscana già sottoposte a un primo taglio nel 2016), ma per renderle operative sono previsti in molti casi degli atti amministrativi. In attesa di una più sistematica riforma del Titolo V della Costituzione, la legge 56/2014 ha comunque rifatto un po' il "trucco" alle Province (configurate come enti territoriali di secondo livello), individuando gli ambiti in cui vengono loro riconosciute funzioni fondamentali di area vasta. Si tratta spesso di una conferma delle materie per le quali le stesse Province avevano avuto una delega più o meno ampia dalle Regioni. L'elenco va dalla pianificazione territoriale provinciale di coordinamento alla tutela e valorizzazione dell'ambiente; dalla pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale (compresi l'autorizzazione e il controllo di quello privato) fino alla costruzione e gestione delle strade provinciali. Il raggio d'azione include anche la programmazione provinciale della rete scolastica e la gestione della relativa edilizia, le attività di sviluppo strategico del territorio, la gestione associata dei servizi e l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Limiti e modalità di esercizio delle funzioni sono stabiliti dalle leggi regionali, che regolamentano le attività dei diversi settori e che possono anche allargare o restringere il ventaglio delle competenze previste dalla normativa statale. Tali competenze sono state in genere ribadite, mentre solo poche Regioni hanno deciso di riappropriarsi di alcune funzioni amministrative in precedenza attribuite alle Province. In Umbria, ad esempio, passano a livello "superiore" un buon numero di competenze in materia di ambiente, energia e governo del territorio. Ora occorre rivolgersi agli uffici regionali per ottenere l'autorizzazione a realizzare impianti per la produzione di energia o per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. La Regione assume anche funzioni quali il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) e dell'autorizzazione unica ambientale (Aua), e la valutazione ambientale strategica (Vas). In Toscana invece, oltre che per la Vas, la Regione diventa competente anche in materia di valutazione di impatto ambientale (Via) su specifici progetti. Per il resto, il suo elenco è comunque lungo: rifiuti e bonifica dei siti inquinati; difesa del suolo, della costa e degli abitati costieri; gestione del demanio idrico; tutela della qualità dell'aria; inquinamento acustico; funzioni in materia di energia, e di parchi e aree protette. In tema di governo del territorio, a "riprendersi" dalle Province il pacchetto di funzioni più corposo è ancora l'Umbria. Gli uffici regionali di urbanistica torneranno infatti occuparsi dei piani regolatori dei Comuni e a verificarne la compatibilità con i piani territoriali di più vasta scala. Svolgeranno anche le attività di vigilanza e controllo su infrastrutture e costruzioni realizzate nelle zone sismiche e quelle relative all'abusivismo edilizio. A riappropriarsi delle funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia è anche la Regione Abruzzo; mentre la Calabria ha "ripreso" il controllo degli strumenti di pianificazione territoriale comunale. In Friuli Venezia Giulia, alcune funzioni sottratte alle Province saranno invece esercitate dai Comuni, che si occuperanno di diverse fasi relative ai piani ambientali per la qualità dell'aria. In questo quadro, ci sono però anche Province che con le norme regionali acquistano funzioni: in Piemonte, ad esempio, vedono attribuirsi anche le competenze sulle attività estrattive e sulle infrastrutture per l'energia. Dall'applicazione della legge 56/2014 sono infine escluse la Valle d'Aosta (dove le Province non esistono), nonché le Province di Trento e Bolzano, dotate di autonomia legislativa.

**Il riordino dei ruoli** 8 la programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica 02 LE FUNZIONI Le Province sono enti territoriali di secondo livello (con organi eletti dai Comuni) che hanno compiti di pianificazione e governo del territorio. Le funzioni fondamentali in ambito provinciale riguardano: 8 la pianificazione territoriale di coordinamento e la tutela e valorizzazione ambientale 01 LA RIFORMA La legge 56/2014 ha rivisto ruolo e organizzazione delle Province, istituito le Città metropolitane e introdotto una nuova disciplina su unioni e fusioni di Comuni 8 la pianificazione dei servizi dei trasporti 8 la raccolta, l'elaborazione dei dati e l'assistenza agli enti locali 8 la promozione delle pari opportunità. Le Province di confine con territorio tutto montano curano anche lo sviluppo strategico del territorio e le relazioni con gli enti confinanti 03 LE MODALITÀ Le Province esercitano le funzioni fondamentali previste dalla legge 56/2014 entro i limiti con le modalità stabilite dalle norme statali e regionali dei diversi settori. Lo Stato e le Regioni, secondo le proprie competenze, possono attribuire anche ulteriori funzioni. Quelle trasferite a un altro ente territoriale continuano a essere esercitate dalle Province, fino alla piena operatività dello stesso ente

#### *Il quadro delle leggi regionali*

**ABRUZZO** In seguito alla redistribuzione tra i diversi livelli istituzionali, alla Regione vengono trasferite, tra le altre, le funzioni relative alla tutela ambientale e i compiti di vigilanza sulle attività edilizie e urbanistiche. Nelle materie per le quali riacquista competenza, la Regione esercita anche la funzione di applicare le sanzioni amministrative e incassare i relativi proventi Lr 20 ottobre 2015, n. 32

**BASILICATA** svolgere le funzioni trasferite alle Regioni viene inserito nell'organico regionale conservando l'inquadramento economico e giuridico Lr 6 novembre 2015, n. 49 Il riordino delle funzioni tra Regione, Province e Comuni sarà oggetto di specifici accordi per definire modalità e tempi, e per individuare le risorse umane, finanziarie e strumentali coinvolte. Il personale provinciale addetto a

**CALABRIA** territoriale comunale. Le competenze della Città metropolitana di Reggio Calabria saranno definite con una disciplina straordinaria Lr 22 giugno 2015, n. 14 Con la legge 14/2015, la Regione riassume le competenze trasferite alle Province nel 2002 e relative, tra l'altro, al piano territoriale di coordinamento provinciale e alla verifica della compatibilità degli strumenti di pianificazione

**CAMPANIA** Il riordino istituzionale prevede il trasferimento alla Regione delle funzioni che richiedono un esercizio a livello unitario per l'intero territorio. Il restyling si accompagna al trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, attraverso intese tra gli enti interessati: in caso di mancato accordo, è previsto che le modalità e gli altri criteri del trasferimento siano decisi dalla giunta regionale Lr 9 novembre 2015, n. 14

**EMILIA ROMAGNA** È prevista una ridefinizione complessiva del ruolo istituzionale della Regione e degli enti locali. Alla Città metropolitana di Bologna sono trasferite le funzioni prima esercitate dalla Provincia. Le restanti Province, con una convenzione, possono chiedere alla Regione di svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica (Vas) Lr 30 luglio 2015, n. 13

**FRIULI VENEZIA GIULIA** In materia di pianificazione territoriale, le Province mantengono le funzioni relative all'uso del territorio, agli interventi per la realizzazione delle infrastrutture, all'elaborazione dei programmi strategici e alla pianificazione sovracomunale. Passano ai Comuni diverse funzioni in materia ambientale, quali programmazione e realizzazione dei piani per il miglioramento della qualità dell'aria Lr 12 dicembre 2014, n. 26

**LAZIO** In previsione dell'obiettivo, da centrare entro il prossimo 31 dicembre, di semplificare l'azione amministrativa e ridurre i livelli di governo, con l'articolo 7 della legge di stabilità per il 2016 la Regione ha provveduto per il momento a riallocare le funzioni non fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province Lr 31 dicembre 2015, n. 27, articolo 7

**LIGURIA** La legge regionale di riordino conferma la competenza delle Province su tutte le funzioni attribuite dalla legge 56/2014. Vengono inoltre redistribuite tra i diversi livelli istituzionali le funzioni previste dalle normative regionali di settore. Alla Regione (e ai suoi uffici territoriali) sono rinviate, tra le altre, tutte le funzioni in materia di difesa del suolo già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana Lr 10 aprile 2015, n. 15

**MARCHE** In un allegato alla legge sono elencate le normative regionali di settore le cui funzioni non saranno più esercitate dalle Province. Le modalità dell'effettivo trasferimento saranno definite con una o più delibere della giunta regionale, che disciplineranno anche i procedimenti pendenti. Le delibere individueranno le risorse umane da trasferire e saranno adottate sentendo il parere delle Province Lr 3 aprile 2015, n. 13

**MOLISE** Province cesseranno di esercitare le funzioni assegnate secondo l'elenco riportato nell'allegato alla stessa legge di riordino Lr 10 dicembre 2015, n. 18 Entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, la Giunta adotta una o più delibere con le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni. Dal momento dell'approvazione, le

**PIEMONTE** Le Province continueranno a esercitare le funzioni amministrative conferite dalle leggi regionali settoriali vigenti, tranne alcune che vengono riallocate. Tornano per esempio alla Regione le funzioni riportate nell'allegato alla legge di riordino. Alle Province sono però assegnate anche nuove competenze in materia di energia, di attività estrattive e per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di gasdotti e oleodotti Lr 29 ottobre 2015, n. 23

**PUGLIA** attribuite le competenze in materia di governo, tutela e valorizzazione del territorio metropolitano, e per la pianificazione urbanistica metropolitana generale Lr 30 ottobre 2015, n. 31 Alle Province e alla Città metropolitana di Bari sono attribuite le funzioni previste dalla legge 56/2014, nonché quelle ulteriori per le quali i Comuni intendano avvalersi di intese con le stesse Province. Alla Città metropolitana di Bari sono inoltre

**SARDEGNA** Fino alla loro definitiva soppressione, le Province esercitano le funzioni previste dalla legge 56/2014 e tutte quelle attribuite dalle leggi regionali vigenti. La norma regionale istituisce la Città metropolitana di Cagliari e le attribuisce anche le funzioni della Provincia, dei Comuni (e delle unioni di Comuni) che ne fanno parte Lr 4 febbraio 2016, n. 2

**SICILIA** La legge regionale disciplina l'istituzione dei Consorzi comunali e delle Città metropolitane, e ne definisce le funzioni. In materia di pianificazione territoriale generale e urbanistica, la Città metropolitana stabilisce tra l'altro vincoli e obiettivi all'attività dei Comuni compresi nel suo territorio. E si occupa di individuare le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata Lr 4 agosto 2015, n. 15

**TOSCANA** Un allegato alla legge regionale elenca le funzioni delle Province e della Città metropolitana di Firenze che vengono trasferite alla Regione. In ambito energetico, ambientale e territoriale, la lista è ampia e comprende le funzioni in materia di difesa del suolo, di parchi e aree protette, nonché la competenza in materia di valutazione di impatto ambientale e strategica (Via e Vas) Lr 3 marzo 2015, n. 22

**UMBRIA** Tornano alla Regione molte competenze in materia urbanistica e di governo del territorio in precedenza delegate alle Province. Agli uffici regionali passano i controlli sui piani regolatori, le funzioni relative alle attività di vigilanza e controllo su opere e costruzioni nelle zone sismiche, le competenze amministrative in materia paesaggistica, le funzioni relative al controllo sull'abusivismo edilizio Lr 2 aprile 2015, n. 10

**VENETO** Oltre alle funzioni assegnate dalla legge 56/2014, vengono mantenute in capo alle Province le funzioni già conferite dalle norme regionali di settore e anche quelle relative ad alcune attività di polizia. Le stesse funzioni attribuite alle Province sono assegnate anche alla Città metropolitana di Venezia, in aggiunta a quelle già previste dalla legge statale Lr 29 ottobre 2015, n. 19

Aran. Va garantito l'orario minimo delle 36 ore settimanali

## **Alle posizioni organizzative niente soldi per il lavoro in più**

Arturo Bianco

I titolari di posizione organizzativa sono tenuti a garantire che la loro prestazione settimanale non sia inferiore a 36 ore, al pari di tutti i dipendenti. Nel caso in cui questa soglia minima non venga garantita, l'ente deve chiedere lo svolgimento di prestazioni aggiuntive compensative o, in caso di mancata realizzazione, il recupero delle somme illegittimamente erogate, facendo in questo caso riferimento alla retribuzione individuale mensile. Sono queste le indicazioni dettate dall'Aran in risposta a una serie di quesiti. Il primo elemento da sottolineare è che le posizioni organizzative sono tenute a garantire la prestazione oraria minima settimanale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999, cioè 36 ore settimanali. A differenza degli altri dipendenti, le loro prestazioni aggiuntive non danno luogo ad alcuna remunerazione, neppure nella forma del recupero compensativo. Fanno eccezione a questa disposizione solamente le attività svolte come straordinario elettorale rimborsato da altre amministrazioni o quello svolto durante calamità naturali. Essi hanno cioè una condizione intermedia tra i dipendenti (che devono svolgere almeno 36 ore settimanali e il cui surplus orario considerato come lavoro straordinario) e i dirigenti (che non hanno un vincolo orario). L'Aran detta un insieme di indicazioni che sono analoghe a quelle previste per il resto del personale dipendente in caso di mancato rispetto di questo vincolo. Quando si sia accumulata una differenza negativa è necessario che l'ente provveda rapidamente. La prima strada è quella della proposta di un piano di recupero entro cui concretizzare l'azzeramento del debito orario. Nel caso in cui questa soluzione non sia possibile, oppure nel caso in cui il dipendente si opponga, l'amministrazione deve dare corso al recupero del trattamento economico accessorio che è stato illegittimamente erogato. Con un altro parere l'Aran detta le modalità attraverso le quali effettuare il recupero. In particolare, chiarisce che occorre utilizzare la retribuzione individuale mensile. Alla base della scelta c'è la constatazione che questa è la forma di retribuzione da assumere come base in caso di trattenute per scioperi brevi. Va ricordato che questa è composta dalle seguenti voci: posizione iniziale di accesso di ogni categoria (quindi anche B3 e D3) comprensiva della indennità integrativa speciale conglobata, incrementi economici derivanti dalle progressioni economiche conseguite, assegni personali non riassorbibili e riassorbibili, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione ed altri eventuali assegni ad personam, siano essi riassorbibili o meno. In questa voce non sono cioè compresi né la indennità di comparto né le varie forme di salario accessorio variabile, ivi compresa la indennità di risultato. Le amministrazioni sono infine chiamate a valutare se sia necessario dare corso a un procedimento disciplinare. Questa riflessione deve condurre all'avvio dello stesso in caso di accumulo di debito orario in modo non occasionale e/o per un periodo di tempo prolungato e/o non adeguatamente giustificato.

**PER CHI SFORA**

**Il «debito» orario deve essere recuperato con impegni aggiuntivi oppure con il taglio della retribuzione accessoria**

Codice appalti

## **Soccorso istruttorio con sanzione «leggera»**

Alberto Barbiero

¶Gli operatori economici possono sanare mancanze e irregolarità formali delle dichiarazioni e dei documenti presentati per partecipare a una gara, ma se vogliono restare in corsa nella procedura devono pagare una sanzione al momento della regolarizzazione. Il nuovo Codice dei contratti pubblici ridisegna la disciplina del soccorso istruttorio, configurando un percorso nel quale sono state recepite anche alcune previsioni sperimentate nel quadro normativo previgente in base alle interpretazioni dell'Anac. In base alla nuova regolamentazione dell'istituto, contenuta nell'articolo 83, comma 9 del Dlgs 50/2016, quando la stazione appaltante rileva la mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità formale di una dichiarazione o di un documento essenziale connesso alla domanda di partecipazione e indispensabile per lo svolgimento della gara, consente all'operatore economico che non ha prodotto o ha prodotto in modo incompleto o irregolare l'elemento dichiarativo o documentale di regolarizzarlo. La prima rilevante novità introdotta dal nuovo Codice è nella specificazione della possibilità di utilizzo del soccorso istruttorio con riferimento al solo complesso di elementi necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, al documento di gara unico europeo (Dgue) il cui utilizzo è previsto dall'articolo 85 del Dlgs 50/2016, mentre restano esclusi dalla sanatoria gli elementi dell'offerta tecnica ed economica. L'amministrazione deve specificare nella richiesta formulata al concorrente cosa manca e chi deve rendere le dichiarazioni, assegnando un termine massimo di dieci giorni entro il quale va presentata la dichiarazione o il documento mancante o incompleto, oppure va sanata l'irregolarità formale (ad esempio la mancanza della fotocopia del documento di identità necessaria per la corretta formazione delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di partecipazione). Il termine massimo è perentorio, quindi il suo mancato rispetto determina l'esclusione dalla procedura. Il concorrente che non ha prodotto dichiarazioni o documenti deve pagare anche una sanzione, stabilita dalla stazione appaltante nel bando di gara, in un range compreso tra l'uno per mille e l'uno per cento del valore della gara. La disposizione del Dlgs 50/2016 fissa alla sanzione un tetto di 5mila euro, quindi in termini dieci volte inferiori a quelli in precedenza stabiliti dal vecchio Codice dei contratti. La seconda novità è determinata dall'obbligo dell'operatore economico di presentare entro lo stesso termine della regolarizzazione il documento che prova il pagamento della sanzione: se ciò non avviene, il concorrente è escluso dalla gara e l'effetto è rafforzato dall'assenza di soluzioni alternative (in passato era possibile per la stazione appaltante escutere la sanzione dalla cauzione provvisoria, mentre ora questa possibilità non è più prevista). A favore degli operatori economici l'articolo 83, comma 9 prevede tuttavia che la sanzione è dovuta solo in caso di regolarizzazione, determinando la possibilità per i concorrenti interessati dal soccorso istruttorio di non effettuarla e, quindi, di porsi volontariamente fuori dalla gara. La disposizione del Dlgs 50/2016 prevede inoltre che il soccorso istruttorio sia effettuato senza applicazione della sanzione in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità formali di dichiarazioni o di documenti non essenziali (come ad esempio nel caso di mancata presentazione del «Passoe»).

Pareggio di bilancio. Le prospettive della riforma della legge 243 che ha avviato il percorso parlamentare al Senato

## **Da sciogliere il paradosso del debito**

A.Gu. P.Ruf.

Il disegno di legge che riscrive la disciplina sul pareggio di bilancio recata dalla legge 243/2012 porta a regime il solo saldo finale di competenza introdotto dalla legge di stabilità 2016. Inoltre prevede l'introduzione, con copertura con legge dello Stato compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, del fondo pluriennale vincolato tra le entrate finali e le spese finali (quest'ultimo elemento è particolarmente atteso dagli enti per l'effettiva ripresa degli investimenti). La riforma (atto Senato 2344) ha appena avviato il proprio percorso parlamentare, e punta a coordinare la disciplina dei vincoli di finanza pubblica con il nuovo ordinamento contabile armonizzato. Al posto dei quattro saldi (tra le entrate finali e le spese finali in termini di competenza e di cassa e tra le entrate correnti e le spese correnti in termini di competenza e di cassa) gli enti dovranno rispettare un unico saldo non negativo in termini di competenza fra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione sia di rendiconto. Il conseguimento del vincolo di parte corrente, che incide sulla composizione della spesa, non è però annullato, in quanto è già disciplinato dall'ordinamento contabile. In base all'articolo 162, comma 6 del Tuel infatti gli enti locali hanno l'obbligo di approvare un bilancio di previsione che garantisca l'equilibrio di parte corrente, compresa la quota capitale dei prestiti. Gli enti devono inoltre rispettare il vincolo di cassa, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Il nuovo saldo basato sulla competenza finanziaria potenziata è stato scelto perché appare il più vicino a quello rilevato dall'Istat ai fini del calcolo dell'indebitamento netto nazionale. La legge individua la composizione del saldo non negativo di competenza come differenza fra le entrate finali e le spese finali classificate nello schema di bilancio armonizzato. Con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali. L'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo in quote costanti; per assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'Unione europea possono essere previste modalità differenti di recupero del saldo negativo nel periodo successivo allo scostamento. È inoltre demandata a legge dello Stato l'introduzione di premi, oltre che di sanzioni (come previsto dalla norma vigente). L'attivazione dei nuovi mutui e gli investimenti che saranno realizzati attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione sono demandati a intese da concludere in ambito regionale, che dovranno garantire, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo complessivo degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. L'obiettivo è di favorire, con un rafforzamento dei patti regionalizzati, gli investimenti sul territorio sia attraverso il debito sia mediante l'utilizzo di avanzi, rafforzando il ruolo delle regioni quale cabina di regia. È prevista l'adozione di un Dpcm per la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione della norma, incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni. Le prospettive che si delineano dal disegno di legge non sono completamente positive: non si affronta il paradosso del saldo di competenza che favorisce solo gli enti indebitati rispetto a quelli che non hanno fatto ricorso al debito o lo hanno già interamente rimborsato, i quali, sebbene più virtuosi, non possono contare sulla leva delle quote capitale da rimborsare come fanno invece i Comuni con più debito. Così come è un punto ancora aperto l'impiego dell'avanzo vincolato.

*DA CORREGGERE*

**Il disegno di legge approvato dal governo non cancella il sistema dei vincoli ai mutui che finisce per penalizzare gli enti con meno passivo**

Compravendite. Nullo l'avviso che non tiene conto della destinazione a zona di sosta di una parte del terreno edificabile ceduto

## **Rettifica sull'area, va contato il parcheggio**

Andrea Barison

È nullo l'avviso di rettifica di maggior valore che non tiene conto, tra l'altro, del fatto che parte dell'area oggetto di compravendita è destinata a parcheggio con previsione, come da convenzione di lottizzazione, di cessione gratuita a favore del Comune. Ad affermarlo è la sentenza 1/2/2016 del 1° febbraio scorso della Commissione tributaria di secondo grado di Trento (presidente e relatore Biasi). La vicenda scaturisce dal ricorso presentato dalla società acquirente un'area edificabile contro l'avviso di rettifica dell'area stessa emesso dall'agenzia delle Entrate ai fini delle imposte di registro e ipotecarie. L'amministrazione finanziaria ha ritenuto che il prezzo di cessione del terreno fosse superiore a quello dichiarato dalle parti e, conseguentemente, lo ha elevato da 2.050.000 a 2.540.000 euro con il recupero delle relative maggiori imposte, sanzioni e interessi. La società acquirente propone ricorso innanzi ai giudici di primo grado evidenziando, tra l'altro, che l'ufficio non ha tenuto conto del fatto che una parte del terreno ceduto era destinata a un parcheggio offerto e ceduto gratuitamente al Comune. Il fisco si costituisce in giudizio sostenendo che la valutazione effettuata dall'agenzia del Territorio contiene elementi certi ed esaurienti che conducono ad un valore effettivamente più alto rispetto a quello dichiarato dalle parti. La commissione tributaria di primo grado accoglie le ragioni della società ricorrente sul presupposto che l'ufficio non ha tenuto conto che l'immobile compravenduto comprendeva anche un'area con diversa destinazione urbanistica. L'amministrazione finanziaria, allora, propone appello contestando la scarsa motivazione della sentenza dei primi giudici. La commissione tributaria di secondo grado lo respinge e condanna l'ufficio anche al pagamento delle spese processuali. L'organo giudicante conferma in pieno la sentenza dei primi giudici la quale, anche se con una motivazione succinta, ha ritenuto più aderente alla realtà dei fatti la valutazione operata dalle parti rispetto a quella effettuata dall'ufficio. Secondo la commissione il fisco, nel suo procedimento valutativo, ha offerto elementi più scarni e meno approfonditi rispetto a quelli dedotti dalle parti. Di fronte ai diversi elementi valutativi offerti dai ricorrenti l'ufficio, proseguono i giudici, non ha fornito osservazioni deduzioni idonee a pervenire a conclusioni a suo favore. In modo particolare la commissione sottolinea che la perizia dell'ufficio non ha tenuto conto del fatto che una parte, ancorché ridotta, dell'area era costituita da un terreno destinato a parcheggi, offerto e ceduto gratuitamente a favore del Comune, come da relativa convenzione di lottizzazione. Relativamente alla zona di ubicazione dell'area, l'organo giudicante sottolinea inoltre che l'ufficio non ha considerato, in senso negativo, la vicinanza dei terreni venduti alla stazione ferroviaria. Infine, per quanto riguarda la comparazione con atti di compravendita di terreni simili, il collegio osserva che le compravendite portate a paragone e a supporto dall'amministrazione finanziaria hanno ad oggetto terreni edificabili di dimensioni ridotte rispetto a quello oggetto di contestazione e ubicati in posizioni più centrali e meglio servite e, di conseguenza, non raffrontabili.

## Troppi poveri, torna il piano casa saranno coinvolte anche le banche

NON SE NE PARLAVA DA QUASI DIECI ANNI. ORA CI RIPROVA IL GOVERNO RENZI GLI ISTITUTI DI CREDITO POTREBBERO FAR CONFLUIRE NELL'HOUSING SOCIALE LE ABITAZIONI FINITE IN PROCEDURE CONCORSUALI

Walter Galbiati

Milano Torna il Piano casa. Non se ne parlava da quasi dieci anni, da quando il ministro per le Infrastrutture del secondo governo Prodi, Antonio di Pietro, presentò nel 2007 i numeri per far fronte alla cronica e mai risolta emergenza abitativa delle fasce più deboli della popolazione. Ora ci riprova il governo Renzi, col viceministro per le infrastrutture Riccardo Nencini. La novità rispetto al passato è il coinvolgimento delle banche private che per "ringraziare" l'esecutivo dei nuovi mezzi messi a disposizione dei loro legali per recuperare gli immobili e i crediti incagliati sarebbero pronte a indirizzare parte delle abitazioni finite in procedure concorsuali all'housing sociale. L'ex magistrato di Mani pulite aveva previsto un piano triennale e per il 2008 aveva quantificato la spesa tra 1,5 e 1,7 miliardi di euro: l'intento era di recuperare gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) e di acquistare e riaffittare altri alloggi da destinare preferibilmente alle categorie disagiate. Uno dei punti salienti era la riqualificazione di aree e immobili militari dismessi. Il governo Prodi aveva già aperto il portafoglio stanziando con un decreto nel corso del 2007 ben 550 milioni di euro per un programma straordinario di ristrutturazione di alloggi popolari da mettere a disposizione degli inquilini più deboli sotto sfratto, 150 milioni per finanziare programmi innovativi in ambito urbano e altri 100 milioni per ristrutturare immobili pubblici e affittarli con canoni calmierati. Era stata poi la legge finanziaria del 2008 a fissare la definizione di alloggio sociale. Il programma, però, era stato ridimensionato già a luglio 2008 dopo l'avvento del quarto governo Berlusconi, per finire definitivamente in soffitta con l'austerità introdotta dall'esecutivo di Mario Monti. La crisi, tuttavia, non ha fatto altro che peggiorare la situazione. La riscossa è stata suonata da Nencini in una intervista rilasciata a Repubblica. «Il piano casa è indispensabile», «serve un impegno extra per rispondere all'emergenza abitativa, innescata dalla crisi dei redditi»; «si è allargata la fascia di povertà e si è generato un bisogno esteso al quale dobbiamo dare risposta». E i soldi? «I finanziamenti si troveranno perché c'è un forte impegno della Presidenza del Consiglio nel portare avanti il progetto. Questo piano casa è un intervento da sinistra riformista e deve essere avviato in tempi brevi». Il progetto è ambizioso e riguarda settantacinquemila alloggi che dovrebbero mettere in sicurezza l'emergenza abitativa. Punta a coinvolgere le banche, attraverso l'Abi, ma anche la Cassa depositi e prestiti, i costruttori dell'Ance e Federcasa. Il piano prevede due provvedimenti. Il primo, che conta sul ruolo attivo delle banche, riguarda 22 mila alloggi «incagliati» ed entrati a far parte del patrimonio degli istituti di credito. Si tratta di immobili sottoposti a procedura concorsuale esecutiva: quando le imprese costruttrici falliscono o non possono pagare i crediti, gli alloggi invenduti entrano a far parte del patrimonio delle banche (si stima che l'invenduto riguardi 120 mila alloggi). Il piano prevede che 22 mila di queste case siano date in affitto, a prezzi calmierati, alle fasce deboli della popolazione, con la possibilità di acquisto da parte dell'inquilino (rent to buy) e assicurando alle banche una fondamentale garanzia. Se l'inquilino non versa il canone per cause indipendenti dalla sua volontà (perché, per esempio, ha perso il lavoro), il pagamento sarà coperto dal Fondo morosità incolpevole, già finanziato con 30 milioni (di fatto il costo di questo primo provvedimento). Il secondo provvedimento riguarda 55 mila alloggi residenziali pubblici oggi non utilizzati perché non abitabili o perché occupati abusivamente. Si possono recuperare con un costo di oltre 1,4 miliardi e attraverso tre passaggi. Una prima tranche di 27 mila alloggi potrà essere messa sul mercato dopo ristrutturazioni finanziate con 460 milioni già stanziati e in parte già nelle disponibilità delle regioni (che dovranno indicare priorità ed emergenze facilmente individuabili nelle aree metropolitane più a rischio, da Roma a Palermo, da Milano a Napoli). Una seconda tranche di 22 mila case sarà resa di nuovo disponibile per una spesa di 370 milioni, che il governo finanzia con residui di bilancio.



Manca il terzo tassello: 5 mila alloggi da risistemare con una spesa di 600 milioni. Sarà il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan a dover trovare le risorse.

Foto: Il progetto riguarda settantacinquemila alloggi che dovrebbero mettere in sicurezza l'emergenza abitativa

il caso

## Ferrara chiede gli arretrati Imu La Chiesa deve 100 mila euro

Lettera del vescovo a Renzi: "Intervenga o chiuderemo le scuole"  
ANTONIO PITONI ROMA

Il caso lo solleva la Curia di Ferrara. E non è di poco conto. Perché l'impatto potrebbe allargarsi ben oltre i confini del capoluogo estense. Il nodo riguarda l'estensione della vecchia Ici, poi sostituita dall'Imu, anche agli immobili di natura commerciale della Chiesa, per di più con efficacia retroattiva. Una questione sollevata da una decina di parrocchie ferraresi alle quali il Comune ha chiesto il conto degli arretrati Ici risalenti al 2010. Una cifra che, secondo i calcoli dell'economista della Curia, don Graziano Donà, dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 mila euro. Un salasso, che ha spinto l'arcivescovo di Ferrara, monsignor Luigi Negri, a scrivere una lunga lettera appello al presidente del Consiglio Matteo Renzi per contestare la richiesta di pagamento e sollecitarne l'intervento. È un vero e proprio allarme quello sollevato nella missiva, pubblicata anche sul sito web dell'alto prelato. E nella quale si sottolinea come l'applicazione della tassa, richiesta anche per gli anni pregressi, da parte del Comune di Ferrara dopo le sentenze della Cassazione sugli immobili della Chiesa ad uso commerciale, renderebbe «precaria l'esistenza stessa di molte scuole, a partire dalle scuole paritarie dell'infanzia». Un tema delicato, perché si tratta di attività che, se da un lato vengono qualificate come commerciali dall'altro rappresentano anche un servizio per il territorio. Per questo, l'arcivescovo si è appellato direttamente alla coscienza di Renzi, «di cittadino ancor prima che di cristiano», per promuovere «norme che non lascino margini interpretativi sfavorevoli». Una vicenda che, al di là del singolo caso concreto, pone tuttavia una questione più ampia. Uscire dall'opacità di una normativa sulla materia che, di fatto, lascia alla giurisprudenza il compito di stabilirne i criteri di applicazione. Un limite che neppure il passaggio dall'Ici all'Imu è riuscito a superare. E, come spesso capita, per fare chiarezza, c'è voluto l'intervento, l'estate scorsa, proprio della Corte di Cassazione. Intervenuta con una pronuncia, in via definitiva, su un procedimento avviato dal Comune di Livorno che, nel 2010, aveva inoltrato avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso pagamento dell'Ici per 420 mila euro (tra Ici 2010-2011 e Imu 2012), relativi al periodo 2004-2009, a carico di alcuni istituti del comprensorio. Se in primo e in secondo grado i giudici avevano dato torto all'amministrazione comunale, respingendo le richieste di pagamento, la decisione è stata ribaltata dai magistrati del Palazzaccio. Poiché gli utenti di una scuola paritaria pagano un corrispettivo per la frequenza (la retta), è il senso della sentenza, tale attività va considerata di carattere commerciale «senza che a ciò osti la gestione in perdita». Insomma, per avere diritto all'esenzione, non basta la natura non commerciale dell'ente proprietario né che l'immobile sia destinato esclusivamente ad attività di valore caritatevole o sociale. È sufficiente, secondo il recente indirizzo della Suprema Corte, il pagamento di una retta, come nel caso delle scuole paritarie, per giustificare l'obbligo di versare la tassa. Anche se la scuola non produce utili e, anzi, dovesse chiudere l'esercizio in perdita. Un indirizzo rispetto al quale la Chiesa eccede che, retta o non retta, quella svolta dalle scuole paritarie è comunque un'attività senza fine di lucro. E che ora, per effetto degli arretrati Ici-Imu, molti istituti potrebbero essere costretti a chiudere i battenti. A meno di un intervento del legislatore sulla materia che riscriva le regole in maniera chiara. Lasciando meno spazio interpretativo alla magistratura.

**10 scuole** Nel Comune di Ferrara sono una decina le scuole d'infanzia cattoliche per cui si chiede l'Imu **420** mila euro Il primo caso era stato quello del Comune di Livorno che aveva chiesto 420 mila euro di arretrati

**L'appello** Illustrissimo signor presidente del Consiglio... Inizia così la lettera di monsignor Negri al premier parlando poi di «pretesa di esigere l'imposta sugli immobili» che ha portato «senza alcun preavviso» e «ignorando accordi e regolamenti» a un aumento «notevole degli oneri» rendendo così «precaria l'esistenza stessa di molte scuole». La lettera prosegue parlando di «libertà di educazione» che è

«fondamentale per la democrazia» affermando che in Italia non c'è «mai stato un clima di autentica libertà di educazione e di scuola».

Foto: Ferrara Nella città romagnola il Comune ha chiesto gli arretrati dell'Imu alla Chiesa per le scuole paritarie considerate commerciali in quanto percepiscono una retta. Il vescovo ha scritto al premier Renzi chiedendo di intervenire altrimenti le scuole chiuderanno

Foto: MARKA

Foto: La sentenza È stata la Cassazione nel luglio scorso ad aprire la strada alla richiesta degli arretrati da parte dei Comuni

Ferrara/I sindaci

## "Dovevo farlo, ma la Curia ha ragione La norma è troppo restrittiva"

FRANCO GIUBILEI

Tiziano Tagliani, sindaco Pd di Ferrara, il vescovo della sua città ha scritto a Renzi dopo che la diocesi si è ritrovata a dover pagare 100mila euro di Ici arretrata al suo Comune per la proprietà dei locali dove hanno sede una decina di scuole paritarie: che ne pensa della protesta di monsignor Luigi Negri? «Che in questo caso sono d'accordo con lui: a Ferrara ci sono undici parrocchie che gestiscono direttamente le materne paritarie, ospitando 350400 bambini. Una sentenza della Cassazione del luglio scorso ha interpretato in modo restrittivo la normativa che prevede l'esenzione dall'Ici per i locali di enti religiosi con attività prive di fini di lucro. È evidente che alcune scuole private hanno questi fini, ma altre no, e a Ferrara, come in molte altre città, i Comuni spesso danno contributi alle paritarie. Ora gli uffici fiscali hanno chiesto l'imposta retroattivamente per il 2010 e le scuole rischiano di chiudere. Questo però ci mette in contraddizione con noi stessi: da un lato le finanziamo, dall'altro siamo tenuti a esigere l'Ici in base all'interpretazione restrittiva della Corte». Ma come se ne esce? «Le scuole paritarie faranno ricorso contro la nostra pretesa presso la commissione tributaria, chiedendo che sia riconosciuta la natura non lucrativa della loro attività. Di fatto la cassazione dice: verificate i conti caso per caso, ma noi non ne abbiamo gli strumenti, e ora gli uffici fiscali stanno chiedendo l'Ici del 2010 perché non sia prescritta. Su questo tema siamo sulla stessa linea del vescovo, non è giusto che venga fatto questo automatismo». E se il ricorso non dovesse aver successo e le parrocchie fossero costrette a chiudere le scuole? «In realtà dovrebbe intervenire il legislatore a fare chiarezza, perché questo diventerà un problema molto serio: ci sono migliaia di famiglie che si rivolgono a questi servizi, se dovessero chiudere non saprebbero più come fare, soprattutto nelle realtà in cui sono l'unico servizio a disposizione». Ci sono Comuni che per risolvere queste difficoltà aumentano i contributi alle paritarie, lei cosa ne pensa? «Che non si possono mettere dei soldi a bilancio per una sorta di partita di giro che serve unicamente a tenerle aperte. Si tratta di un aggiornamento delle norme, mi auguro di non doverci arrivare per evitare la chiusura».

Foto: Tiziano Tagliani Avvocato di 57 anni, è sindaco di Ferrara dal 2009. Centrosinistra

Pro e contro delle misure del dlgs, cosiddetto Foia, sulla trasparenza amministrativa

## **La Pa mette sul piatto i dati Accesso e riutilizzo sono liberi**

ANTONIO CICCIA MESSINA

Inizia l'era dell'open data per le pubbliche amministrazioni. Il decreto legislativo, approvato definitivamente dal governo il 16 maggio 2016, correttivo del precedente decreto legislativo 33/2013, rivoluziona la trasparenza amministrativa. Gli enti pubblici sono tenuti, infatti, a fornire dati e documenti a chiunque e senza bisogno di motivazione. Negli obiettivi del governo c'è la traduzione in italiano del Foia, Freedom of information act, ma tra i possibili risultati c'è la possibile minimizzazione del diritto alla riservatezza. È il nuovo accesso civico, che sale sul ring per confrontarsi con il diritto alla riservatezza dei cittadini. E dove c'è accesso civico c'è possibilità di riutilizzo dei dati. Si entra nella fase dei «dati aperti», anche se non mancano voci critiche che richiamano a maggiore attenzione alla privacy. Ovviamente i dati aperti sono un'esigenza dell'economia e dell'impresa, ma l'asticella dei diritti individuali è oggettivamente in bilico. Ma vediamo che cosa cambia con le nuove regole. Accessibilità totale. Innanzi tutto cambia la filosofia di fondo. Lo scopo della trasparenza non è più solo quello del controllo diffuso sulle p.a. (e cioè controllare come sono spesi i soldi dei contribuenti), ma anche, e soprattutto, di mettere a disposizione dei privati il patrimonio conoscitivo detenuto dagli enti pubblici. L'immensa mole di dati acquisiti, censiti, conservati ed elaborati diventano un patrimonio non più riservato all'interesse pubblico. Il decreto correttivo, modificando l'articolo 2 del decreto 33/2013, afferma che la trasparenza amministrativa va intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. Se la partecipazione ai procedimenti è un'esigenza della p.a., la tutela dei diritti dei cittadini è una prerogativa che non riguarda necessariamente i rapporti tra cittadino ed ente pubblico, ma implica un'attenzione all'esercizio dei diritti sociali ed economici dei privati. Non a caso si estende il catalogo delle informazioni che possono essere ottenute dall'ente pubblico ed estende la possibilità di riutilizzo. Accesso civico. Il nocciolo duro del decreto correttivo è l'accesso civico e cioè l'istituto attraverso il quale si rendono disponibili atti e informazioni. Se prima, mediante l'accesso civico (istituito dalle norme sulla trasparenza) si poteva solo fare un sollecito per vedere pubblicato un atto o un documento che comunque la p.a. aveva l'obbligo di pubblicare, ora, con il decreto correttivo, l'accesso civico riguarda tutti i dati e documenti detenuti, pur se con alcuni limiti. Si badi al fatto che si possono chiedere dati e documenti. Il doppio oggetto dell'accesso civico (dati e documenti) ha un preciso significato. Un dato non necessariamente è stato usato in un atto o in un provvedimento. Se si possono chiedere anche solo i dati, allora diventa disponibile l'informazione in sé. Questo significa la apertura dei data base dell'amministrazione ad uso dei privati. Il problema è se questo nuovo diritto di accesso potrà essere utilizzato per scopi di natura imprenditoriale. A questo proposito da un lato il decreto afferma che l'accesso è finalizzato alla generica tutela dei cittadini e dall'altro che non è richiesta nessuna motivazione. A questo si deve aggiungere che sempre il decreto correttivo prevede che non bisogna essere titolari di alcuna particolare legittimazione attiva: chiunque può chiedere l'accesso civico. Sono tutti indici, questi, che abilitano a un uso legittimo, anche economico, del patrimonio conoscitivo delle pubbliche amministrazioni. D'altra parte la tutela del cittadino significa anche possibilità per il cittadino di tutelare il proprio diritto d'impresa o al lavoro, ad esempio professionale. Si pensi alla quantità di analisi statistiche in campo ambientale, di governo del territorio, di rete commerciale, di composizione della popolazione e così via. Naturalmente questo pone un problema di protezione dei dati personali. Rapporto con la privacy. Il problema della riservatezza viene risolto, almeno sulla carta, a posteriori. Le preoccupazioni formulate dal Garante della privacy sono state formulate in un parere (del 3 marzo 2016 n. 92) con molte richieste di modifiche che, solo poche accolte. Eppure la disciplina della tutela è rimasta basata sull'attivazione del singolo. Se il singolo prenderà l'iniziativa di opporre la sua riservatezza, ci sarà da discutere sull'accogliibilità della

richiesta di accesso civico. Il procedimento di questo tipo di accesso prevede, infatti, che per dati e documenti (diversi da quelli a pubblicazione obbligatoria), il controinteressato possa dire la sua per tentare di tenere sotto chiave le informazioni che lo riguardano. Ma si tratta, comunque, di una tutela a posteriori e non di una restrizione a monte. Nella precedente versione del decreto 33/2013, infatti, non era previsto un regime di conoscenza generalizzato di tutti gli atti. E anche rispetto al testo modificato il Garante della privacy aveva proposto un bilanciamento di interessi, nel senso di consentire l'accesso solo in caso di dimostrazione della prevalenza dell'interesse perseguito da chi chiede i dati. Rimane il fatto che la tutela della privacy è affidata all'iniziativa del singolo e alla valutazione (magari discordante da ente a ente) delle varie p.a. destinatarie della richiesta di accesso civico. Un rischio, questo, solo attenuato dal fatto che il decreto correttivo assegna all'Anac, autorità anticorruzione, d'intesa con il Garante della privacy, il compito di elaborare linee guida per aiutare a discernere in quali casi la protezione dei dati personali possa sbarrare la strada all'accesso civico.

### **Le novità**

#### **Accesso civico**

#### **Cosa cambia**

#### **Limiti all'accesso civico**

#### **Opposizione dell'interessato**

#### **Competenza del Garante**

#### **Formato aperto**

#### **Indicizzazione, rintraccio, riutilizzo dei dati soggetti a pubblicazione obbligatoria**

#### **Pubblicazioni ulteriori**

*Riguarda tutti i dati in possesso della p.a.*

*Prima l'accesso civico riguardava solo i documenti a pubblicazione obbligatoria; ora riguarda tutti i dati*

*Chi è interessato Chiunque può chiedere l'accesso civico*

*L'interessato può opporsi entro dieci giorni*

*Se la p.a. rigetta la domanda di accesso per motivi di riservatezza, il richiedente può ricorrere al responsabile anticorruzione, che deve acquisire il parere del Garante della privacy*

*Il riutilizzo*

*I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato di tipo aperto Sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità*

*Per i dati diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, possibile una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il riutilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali*

*Solo previa anonimizzazione dei dati personali*

- interessi pubblici: la sicurezza pubblica;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

- interessi privati: la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Le istruzioni per usufruirne già nel 2016 della possibilità prevista dalla legge di Stabilità

## **Fisco scontato, ultima chiamata**

Imu e Tasi ridotte su imbullonati attivandosi entro il 15/6

MATTEO BARBERO

Ultimi giorni per approfittare in pieno degli sconti sugli «imbullonati». Non si tratta di una promozione su qualche capo di abbigliamento stile «metal», ma della possibilità per i possessori di fabbricati produttivi di ottenere una riduzione di Imu e Tasi in base alle disposizioni introdotte dall'ultima legge di Stabilità. Per usufruirne già nel 2016, occorre attivarsi entro il prossimo 15 giugno. L'art. 1, comma 21, della legge 208/2015 ha previsto che gli intestatari catastali degli immobili appartenenti alle categorie catastali dei gruppi D ed E possano presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione al ribasso della rendita scorpendo da essa «macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». Tale norma chiude una vicenda lunga e tribolata, che per anni ha visto contrapposti amministrazione finanziaria e comuni, da una parte, imprese e relative associazioni rappresentative, dall'altra, con la politica che per anni ha promesso di correggere quella che dai più veniva considerata un'evidente stortura (chi non ricorda le annose polemiche intorno alla «tassa sul tornio»), ma che ha poi sempre preso tempo, preoccupata dagli effetti sulle sempre esangui casse pubbliche (su cui si veda il box in pagina). Prima dell'ultimo intervento normativo, la materia era regolamentata da una vecchia circolare della soppressa Agenzia del territorio (la n. 6/2012, cui venne attribuito valore di legge mediante il comma 244 della legge 190/2014), secondo cui «tra le componenti oggetto della stima catastale, per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, rilevano, oltre alle strutture edilizie, anche le installazioni connesse od incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi». Al fine di valutare quali impianti dovessero essere inclusi e quali esclusi, occorre una complessa valutazione tecnica in ordine, oltre che all'essenzialità del singolo impianto, al suo carattere «fisso», ossia stabile rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare. Spesso, l'istruttoria portava ad esiti differenziati da un ufficio all'altro, con evidenti problemi di disparità di trattamento. Da qui il nuovo intervento normativo, che taglia la testa al toro ed esclude gli «imbullonati» dalla stima diretta, purché, come detto, essi siano «funzionali allo specifico processo produttivo». Tale formulazione è stata interpretata in modo piuttosto estensivo (quindi favorevole al contribuente), dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/2016, per cui saranno numerosi gli immobili interessati dalla novità (si veda l'altro pezzo in pagina). Gli interessati devono avvalersi della procedura Docfa (Documenti catasto fabbricati) e, in particolare, della nuova versione 4.00.3, disponibile online dallo scorso mese di aprile. Essa ha introdotto una nuova tipologia di dichiarazione, non collegata alla realizzazione di interventi edilizi ma finalizzata ad ottenere una nuova rendita a seguito dello scorporo delle componenti impiantistiche. Per gli atti di aggiornamento proposti entro il 15 giugno 2016, le nuove rendite catastali rideterminate avranno effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2016, quindi con effetti già sull'acconto 2016 in scadenza il giorno successivo, 16 giugno. Viceversa, per le rendite presentate dopo il 15 giugno, torneranno ad applicarsi le regole generali sulla decorrenza (art. 13, comma 4, del dl 201/2011), per cui esse avranno valore solo 1° gennaio dell'anno successivo. È bene precisare che quella che conta è la data di presentazione e non quella di registrazione da parte del Catasto. In ogni caso, nulla cambia per il passato, le nuove rendite ridotte avranno effetto solo dal 2016 e non anche per il passato, rimanendo applicabili per gli anni precedenti le rendite calcolate includendo il valore degli impianti «imbullonati» (in base alla richiamata norma interpretativa della legge 190/2014).

**In sintesi**

**Le norme**

**Le scadenze**

## **Gli immobili interessati**

### **Gli "imbullonati"**

#### **I risparmi**

*L'art. 1, comma 21, della legge 208/2015 ha previsto che gli intestatari catastali degli immobili produttivi possano presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione al ribasso della rendita catastale, scorporando da essa "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifici co processo produttivo" e quindi riducendo la base imponibile di Imu e Tasi*

*Gli atti di aggiornamento proposti entro il prossimo 15 giugno (conta la data di presentazione e non quella di registrazione da parte del Catasto) avranno effetti già nell'anno in corso, mentre dopo la decorrenza scatterà al 1° gennaio dell'anno successivo*

*Sono tutti quelli appartenenti alle categorie catastali D ed E, ossia stabilimenti industriali, centrali elettriche, fotovoltaiche ed eoliche, impianti di risalita, parchi di divertimento*

*Possano essere esclusi tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell'unità immobiliare, indipendentemente dalle loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di connessione, purché possano essere "smontati" dall'edifi cio senza danni. Al riguardo, la circolare delle Entrate n. 2/2016 ha fornito una lunga lista di esempi, ma altre fattispecie potranno essere individuate in sede applicativa*

*Il Governo ha stimato minori oneri a carico delle imprese per 766 milioni (di cui 155 a carico dei comuni), ma la cifra potrebbe essere maggiore*



La posizione espressa dal governo, tramite il sottosegretario all'economia Baretta

## **Imu, la coltivazione non incide**

Su terreni e orti non è dovuto il pagamento dell'imposta  
SERGIO TROVATO

Da quest'anno l'esenzione Imu spetta a tutti i titolari di terreni sia agricoli che incolti. Quindi, coloro che possiedono terreni e orti non saranno tenuti a pagare l'Imu alle prossime scadenze. È questa la posizione espressa dal governo, tramite il sottosegretario all'economia Pier Paolo Baretta, in sede di risposta a un question time presso la Camera dei deputati (si veda ItaliaOggi del 5/5/2016). Nella risposta viene precisato che, ancorché la norma di legge preveda espressamente l'esenzione Imu per i terreni agricoli, i benefici si estendono a tutti i terreni «indipendentemente dalla loro coltivazione». Per suffragare questa interpretazione, a dir poco arbitraria, viene richiamata una pronuncia della Cassazione (7369/2012), secondo cui la nozione civilistica di terreno agricolo «va intesa nel senso che il presupposto dell'imposta resta integrato in presenza del possesso di terreni suscettibili di essere destinati a tale utilizzo, e non in conseguenza dell'effettivo esercizio su di essi, delle attività predette». «Pertanto, le argomentazioni della Corte di cassazione inducono a concludere che i terreni incolti e gli orti debbano essere considerati anch'essi nel novero dei terreni «agricoli». Si ritiene che il richiamo della sentenza della Cassazione sia improprio, tenuto conto che fin no al 2011 i terreni non agricoli non erano soggetti all'Ici. Solo dal 2012 la normativa Imu (articolo 13 dl 201/2011) ha assoggettato a imposizione non solo i terreni agricoli, ma i terreni in generale, limitando però le agevolazioni solo ai primi (riduzioni d'imposta, coefficiente moltiplicatore ridotto, finzione giuridica di non edificabilità dei suoli). Non è mai stato riservato alle due diverse tipologie di immobili lo stesso trattamento fiscale. Inoltre, per suffragare la tesi dell'estensione dell'esenzione si fa riferimento a una sentenza che ha creato solo confusione, laddove fa riferimento ai terreni suscettibili di essere utilizzati per le attività agricole a prescindere dall'effettivo utilizzo degli stessi. Interpretazione che fa perdere di vista quale sia la distinzione tra terreni e terreni agricoli. È insostenibile ritenere che l'esenzione si applichi anche a coloro che non hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, in totale spregio a quanto disposto letteralmente dalla norma di legge (articolo 1, comma 13, legge 208/2015). Le agevolazioni Imu per il 2016. Nell'esenzione Imu ad ampio raggio rientrano, secondo la tesi ministeriale, terreni agricoli e incolti. In realtà l'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2016 stabilisce che non sono tenuti al pagamento dell'imposta i titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del ministero dell'economia e delle finanze 9/1993. Inoltre, sono esonerati i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile. Il legislatore, come è già avvenuto in passato, per individuare i comuni montani o di collina rinvia alla circolare ministeriale 9/1993. Quindi, non fa più fede l'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica (Istat), al quale le amministrazioni locali hanno dovuto fare riferimento per il 2015. Nell'elenco allegato alla citata circolare, redatto utilizzando i dati forniti dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli saranno esenti dall'imposta municipale, come previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 504/1992. Se a fianco dell'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, vuol dire che l'esenzione opera sull'intero territorio. Qualora, invece, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato «PD», l'agevolazione sarà circoscritta a una parte del territorio. Questo comporta che negli enti montani e di collina non sono più richiesti requisiti soggettivi in capo ai possessori dei terreni, ma conta solo la loro inclusione nella circolare ministeriale. Gli altri terreni, indipendentemente dalla loro ubicazione, possono invece fruire del trattamento agevolato solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella

previdenza agricola. Sono poi esonerati dal prelievo i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 448/ 2001 e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Esenzione limitata fino al 2015. L'anno scorso erano esonerati dal pagamento coloro che erano titolari di terreni ubicati in comuni montani, sia agricoli che incolti, e parzialmente montani. Per questi ultimi l'esenzione dal pagamento dell'Imu spettava solo qualora i terreni fossero posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli. I comuni parzialmente montani erano indicati in un elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat). Dunque, non tutti gli agricoltori potevano fruire dell'esenzione sui terreni. Anche se coloro che avevano la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, erano tenuti a pagare comunque in misura ridotta, fruendo delle agevolazioni fiscali, per i terreni ubicati in comuni non montani o parzialmente montani. Per quelli che non avevano neppure i suddetti requisiti soggettivi, il valore dei terreni agricoli su cui calcolare l'imposta municipale era ottenuto moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 135. Mentre per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli il moltiplicatore era pari a 75, anche se i terreni non fossero coltivati. Venivano poi concesse delle riduzioni d'imposta ad hoc rapportate al valore dell'immobile. In particolare, erano previste le seguenti riduzioni: a) 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a 15.500; b) 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500; c) 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000. Fino a 6.000 euro l'imposta non era dovuta.

**Chi non paga** Dal 2016 non sono tenuti al pagamento dell'imposta municipale i titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del ministero dell'economia e delle finanze 9/1993. Per i comuni montani o di collina non ha più alcun valore l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat). Negli enti montani e di collina non sono richiesti requisiti soggettivi in capo ai possessori dei terreni, ma conta solo la loro inclusione nella circolare ministeriale. Esenzione Imu anche per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione. Sono esenti, inoltre, i terreni ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile.

# **ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE**

**22 articoli**

INTERVISTA. ELIO CATANIA (CONFINDUSTRIA DIGITALE)  
**«L'Italia può e deve avere un ruolo forte»**

Andrea Biondi

u pagina 15 pPer il presidente di Confindustria Digitale, Elio Catania, il punto di partenza per qualsiasi ragionamento è indiscutibile: «Parlare oggi di economia digitale non ha senso. Non è possibile segnare una distinzione fra economia digitale ed economia non digitale e il processo di digitalizzazione delle nostre economie è inarrestabile». Se questo è da dare per assodato, non è invece scontato il corollario: «È necessario adottare un principio di "digital first" nella valutazione delle politiche pubbliche». Per questo Confindustria Digitale guarda con grande attenzione a quel che succede a Bruxelles al cammino del Digital single market, la nuova strategia per il mercato unico digitale della Commissione Ue. Siete soddisfatti dello stato di avanzamento? Stiamo parlando di un progetto complesso, in fase di avvio, questo non va dimenticato ed è inevitabile che sconti dei ritardi. Detto ciò, è fondamentale che la Commissione Ue abbia individuato il mercato unico digitale come una priorità per far recuperare competitività all'economia europea. Integrazione, interoperabilità, eliminazione di asimmetrie e di barriere normative e regolamentari consentiranno al mercato europeo di acquisire dimensioni tali da potersi confrontare da pari con i grandi protagonisti dell'economia mondiale. In questo processo l'Italia può e deve avere un ruolo forte. In che modo? Per il Paese è un'occasione da non perdere. Innanzitutto si tratta di una spinta formidabile per costruire a nostra volta un efficace ecosistema digitale. Alla strategia europea vanno affiancate iniziative concrete che creino anche in Italia un ambiente favorevole all'innovazione e consentano nel breve periodo di recuperare il ritardo accumulato. Non solo, quindi, accelerare sui grandi progetti di digitalizzazione della Pa, ma puntare a sviluppare i punti di forza della nostra economia proiettandoli subito nella dimensione digitale, dalla manifattura al turismo, dall'industria culturale all'agroindustria. La nostra partecipazione all'elaborazione delle nuove norme europee deve essere attenta, propositiva, stimolante, incalzante. Per questo auspichiamo che, al fine di superare gli aspetti di frammentazione e dare organicità e peso all'iniziativa nazionale, a livello istituzionale venga designato un responsabile italiano del Dsm nei confronti della Ue. Avevate anche chiesto la creazione di un ministero con specifica delega per il digitale e la cosa non ha avuto seguito. Peraltro le varie figure istituzionali legate all'implementazione del digitale non è che abbiano portato grandi risultati... È vero. Abbiamo molto insistito su questo specifico punto. Devo però dire che le prime dichiarazioni del nuovo ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, sono incoraggianti. Ha parlato di Industria 4.0, ne ha messo in evidenza il valore strategico. Mi sembra una buona base di partenza per costruire politiche "digital first". Qual è il pericolo che vede in questo cammino del Digital single market? I tempi e l'approccio normativo flessibile sono fattori cruciali. La velocità con cui si muove l'innovazione contrasta con i tempi lunghi del processo regolatorio europeo. Per questo è fondamentale procedere con la massima accelerazione adottando, allo stesso tempo, un approccio che eviti di ingessare i processi innovativi. Insomma, dobbiamo evitare che l'impalcatura che stiamo costruendo arrivi già vecchia all'appuntamento. Nel dettaglio delle proposte, quali sono i possibili intoppi? Cito tre ambiti: piattaforme, contenuti e trattamento dati. Nel primo caso è necessario preservare l'idea della contendibilità del mercato, che passa per il concetto di interoperabilità. A questo si lega il discorso sui contenuti, per i quali è necessario eliminare barriere che ancora ostacolano un efficace mercato unico, anche costruendo un sistema armonizzato per il diritto d'autore. Infine, il trattamento dei dati, che in Europa è soggetto a un corpo di regole particolarmente complesso, con effetti innegabili di rallentamento dell'innovazione. Il Digital single market, al contrario, deve essere l'occasione per giungere a una semplificazione del quadro normativo europeo per consentire alle imprese di muoversi con agilità su un piano di gioco livellato.

Foto: IMAGOECONOMICA «Digital first». Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il riordino delle agevolazioni torna in agenda per consentire il taglio delle tasse e congelare l'Iva

## **Bonus e sconti fiscali, cantiere sempre aperto**

In cinque anni 88 interventi tra nuove misure, proroghe e modifiche  
Cristiano Dell'Oste Giovanni Parente

Il cantiere dei bonus è sempre aperto e ora il tema del riordino torna in agenda per consentire il taglio Irpef e bloccare gli aumenti Iva previsti dalle clausole di salvaguardia. Negli ultimi cinque anni sono stati ben 88 gli interventi tra nuove misure, proroghe e modifiche che hanno riguardato famiglie e contribuenti persone fisiche. A fare il pieno di ritocchi è soprattutto il capitolo relativo alla casa e agli immobili. Dell'Oste e Parente a pagina 3 La promessa lanciata la scorsa settimana dal premier Matteo Renzi riporta in cima all'agenda politica il taglio delle tasse. L'obiettivo è «dare una mano al ceto medio e alle famiglie» e la riduzione dovrebbe arrivare con la legge di Stabilità per il 2017, ma non si sa ancora se toccherà le aliquote Irpef o altri profili della tassazione. «Stiamo discutendo», ha spiegato Renzi. Anche perché sul 2017 incombe anche il rischio di aumento delle aliquote Iva, che il Governo vuole scongiurare. In attesa che i piani vengano messi nero su bianco, però, si può già dire che qualsiasi intervento si innesterà su un groviglio di agevolazioni in continua evoluzione. Di fatto, se si guardano le leggi finanziarie degli ultimi anni si scopre che i ritocchi alla tassazione sulle famiglie non si sono mai fermati. Solo concentrandosi su quelli che hanno diretta evidenza nella dichiarazione dei redditi, Il Sole 24 Ore del lunedì ha conteggiato 88 interventi dalla manovra salva-Italia del dicembre 2011 alla legge di Stabilità per il 2016. Nella maggior parte dei casi - 48 - si tratta di ritocchi ad agevolazioni già in vigore, come l'estensione della detrazione del 65% all'installazione delle schermature solari. Ma ci sono anche 19 proroghe di misure esistenti e 21 agevolazioni nuove di zecca, come l'Art-bonus e la detrazione del 19% sulle spese per la frequenza scolastica. Insomma, è vero che gli scaglioni Irpef non sono più stati toccati dalla riforma del 2003. Ma è altrettanto vero tutti gli ultimi Governi hanno rilasciato modifiche a getto continuo delle detrazioni, delle deduzioni e delle altre agevolazioni Irpef, come crediti d'imposta e no tax area per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Il tutto con la decisiva collaborazione del Parlamento, sempre pronto ad aggiungere commi qua e là nelle leggi di Stabilità. Alcune di queste agevolazioni - anche se di valore unitario modesto o poco utilizzate dai contribuenti - servono a dare un segnale di attenzione a certe categorie di contribuenti o per incentivare certi comportamenti economici. È il caso, ad esempio, del credito d'imposta da 250 euro per chi chiude una controversia con una negoziazione o un arbitrato. O dell'inserimento delle università tra i beneficiari delle donazioni per promuovere l'istruzione. Altre agevolazioni, invece, muovono miliardi di euro e hanno sostenuto il potere d'acquisto dei dipendenti (come nel caso del bonus da 80 euro) o aiutato settori vitali dell'economia negli anni della crisi (come accaduto con tutte le detrazioni per l'edilizia, il risparmio energetico e gli immobili). A livello settoriale non sorprende che il primato dei ritocchi vada agli immobili (39), mentre forse pochi avrebbero previsto la quantità di interventi nel campo delle erogazioni liberali (21). In ogni caso, è certo che l'attivismo del legislatore impone ai contribuenti un costo indiretto in termini di complicazione del sistema tributario: 88 interventi in quattro anni sono quasi uno ogni due settimane. E se si pensa che i beneficiari delle misure esaminate sono le persone fisiche - cioè i privati e le famiglie - si comprende bene quanto possa essere difficile star dietro alle novità, tra norme, decreti attuativi e circolari: l'ultima, sulla detrazione per le spese scolastiche, è addirittura arrivata quando era già aperto il termine per l'invio del 730 precompilato. Si tratta di aspetti su cui sarà chiamata a riflettere la commissione presieduta da Mauro Marè chiamata a mappare le tax expenditures e a predisporre un rapporto che debutterà con la Nota di aggiornamento al Def di settembre e con la prossima manovra di bilancio. Anche perché la continua proliferazione (la Corte dei conti ha contato complessivamente 799 agevolazioni per un'erosione di gettito che vale 313 miliardi) ha complicato e non poco le valutazioni sulle direttrici in cui andare a sfoltire. Perché l'equazione - fin troppo scontata, forse - è che meno bonus significa automaticamente andare ad aumentare

le imposte. E soprattutto con effetti redistributivi tutti da valutare, tanto è vero che il Parlamento con le risoluzioni al Def ha chiesto a fine aprile di blindare gli sconti socialmente più sensibili (famiglia, lavoro, ristrutturazioni e risparmio energetico) che sommati valgono oltre 60 miliardi di euro.

*L'analisi delle principali variazioni normative intervenute tra la manovra salva-Italia del 2011 e il 2016 nel campo delle agevolazioni a favore delle persone fisiche che si riflettono nella dichiarazione dei redditi Casa e immobili*

*Tutti i cambiamenti dell'Irpef*

**13**

**21**

**17**

**37** Redditi Consumi e risparmio Donazioni e liberalità Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore sui testi di legge

**400**

**euro** L'importo massimo di spesa Il tetto per la detrazione del 19% sulla mensa scolastica dei figli Redditi Casa e immobili Il quadro Consumi e risparmio 13 17 21 Donazioni e liberalità REDDITI Art-bonus 37 Totale ge ne rale Frontalieri Scadenza: a regime Legge 208/2015 Nuova misura Spese funebri Otto per mille Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore sui testi di legge 88 Cedolare secca Deduzione del 20% CASA E IMMOBILI Leasing abitativo Detrazioni per i figli Campione d'Italia Assicurazioni vita Spese scolastiche Spese universitarie No tax area pensioni Cinque per mille Videosorveglianza Strumenti musicali Donazioni ai partiti

L'analisi delle principali variazioni normative intervenute tra la manovra salva-Italia del 2011 e il 2016 nel campo delle agevolazioni a favore delle persone fisiche che si riflettono nella dichiarazione dei redditi Ecobonus del 55-65% Deduzione sugli affitti Detrazione antisismica Sostituzione Imu-Irpef Detrazione del 36-50% L'Imu sostituisce Irpef e addizionali sui fabbricati non locati. Dal 2014 il reddito fondiario è tassato al 50% se il proprietario risiede nello stesso Comune dell'immobile non locato Scadenza: a regime DI 201/2011 e legge 147/2013 Nuova misura Modifiche: 1 Deduzione del 20% in 8 anni sull'importo per l'acquisto o la costruzione di case in classe A o B da affittare a canone calmierato Scadenza: 2017 DI 133/2014 Nuova misura Inquilini di alloggi sociali Messaa regime della detrazione del 36% sui lavori. Agevolato il ripristino di immobili danneggiati da calamità (compreso il sisma in Emilia). Eliminato il recupero in 5 o 3 anni per gli anziani. Possibilità di stabilire nel rogito il trasferimento del bonus. Esteso da 6 a 18 mesi il termine per acquistare case ristrutturate da imprese. Bonus maggiorato dal 36 al 50% Scadenza: a regime (36%); 2016 (50%) DI 201/2011, DI 83/2012 e leggi di Stabilità per gli anni 2013-16 Modifiche: 7 Proroghe: 4 Proroga del 55% per il 2012 e il 2013, aumento al 65% dal 6 giugno 2013 e proroghe a tutto il 2016. Ammessi al bonus gli scaldacqua con pompa di calore, i generatori a biomasse, le schermature solari e, nel 2016, le apparecchiature per la domotica. Prevista la possibilità per gli incapienti di cedere il bonus ai fornitori del condominio Scadenza: a regime DI 201/2011, DI 83/2012, DI 63/2013 e leggi di Stabilità 2014-16 Modifiche: 6 Proroghe: 5 Bonus del 65% su una spesa di 96mila euro per lavori antisismici su prime case o edifici produttivi in zone ad alta pericolosità Scadenza: 2016 Legge 90/2013 (conv. DI 83) e leggi di Stabilità 2014-16 Nuovo Proroghe: 3 Flat tax ridotta dal 19 al 15% sui contratti a canone concordato. Ulteriore riduzione al 10% per il 2014-17. Cedolare al 10% estesa ai contratti stipulati nei Comuni colpiti da calamità nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014. Estensione alle case locate a cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro Scadenza: a regime (2017 per aliquota al 10%) DI 102/2013 e DI 47/2014 Modifiche: 4 Ridotta dal 15 al 5% la deduzione forfettaria sui redditi di locazione. Scadenza: a regime Legge 92/2012 Modifiche: 1 Agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale va una detrazione di 900 o 450 euro in base al reddito Scadenza: 2016 DI 47/2014 Nuova misura Premi di produttività Detrazioni per lavoro dipendente Borse studio Bolzano Borse studio Erasmus+ Detrazione Iva da Irpef Possibile detrarre dall'Irpef in dieci anni il 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di case in classe

energetica A o B, effettuato nel 2016 da imprese costruttrici Scadenza: 2016 Legge 208/2015 Nuova misura Bonus Irpef in busta paga La legge di stabilità 2016 prevede l'esenzione dall'Irpef per le borse di studio relative alla mobilità internazionale erogate per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano al programma Erasmus+ per il periodo 2014-2020 Scadenza: a regime Legge 208/2015 Nuova misura Esenzione dall'Irpef alle borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero Per le case prese in leasing tra il 2016 e il 2020 l'utilizzatore ha una detrazione del 19% fino a 8mila euro annui (canone) e 20mila euro (riscatto). Il bonus è riservato a chi ha reddito fino a 55mila euro ed è dimezzato per gli over 35 Scadenza: 2020 Legge 208/2015 Nuova misura La tassazione al 10% per i premi di produttività entro il limite di 2mila euro lordi (2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i dipendenti nell'organizzazione del lavoro) erogati ai dipendenti del settore privato è tornata a essere operativa dopo un anno di stop Scadenza: 2016 DI 98/2011 Modifiche: 3 L'importo delle detrazioni per i figli a carico è stato ritoccato per l'ultima volta dalla legge di Stabilità 2013, salendo così da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è stata elevata a 400 euro la detrazione extra per ogni figlio con disabilità Scadenza: a regime Legge 228/2012 Modifiche: 1 Rimodulate le detrazioni per lavoro dipendente. Nella formulazione attuale, quindi, si va da una detrazione minima annua di 978 euro a un massimo di 1.880 euro a seconda delle fasce di reddito Scadenza: a regime Legge 147/2013 Modifiche: 1 Introdotto un bonus Irpef sui redditi da lavoro dipendente di 960 euro fino a 24mila euro e poi a scalare fino a 26mila euro. La legge di Stabilità 2015 lo ha reso a regime Scadenza: a regime DI 66/2014 e legge 190/2014 Nuova misura Modifiche: 1 Credito sugli arbitrati Assicurazione Rc auto Tocca a un Dm stabilire l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per spese universitarie Scadenza: a regime Leggi 107/2015 e 208/2015 Modifiche: 2 Bonus mobili sui lavori Esenzione fino a 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia Scadenza: a regime Legge 190/2014 Nuova misura La detrazione del 19% su una spesa di 1.550 euro non dipende più da vincoli di parentela Scadenza: a regime Legge 208/2015 Modifiche: 1 CONSUMI E RISPARMIO Prima ridotta alla quota eccedente i 40 euro e poi eliminata la deduzione sui contributi al Ssn versati con la Rc auto. Scadenza: misura abrogata Legge 92/2012 e DI 102/2013 Modifiche: 2 Detrazione del 50% fino a 10mila euro sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici abbinati ai lavori Scadenza: 2016 DI 63/2013 e l. di Stabilità 2014-16 Nuova misura Proroghe: 3 La legge di Stabilità 2015 ha portato da 6.700 a 7.500 il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei frontalieri concorre a formare il reddito complessivo Scadenza: a regime Legge 147/2013 Nuova misura Modifiche: 1 La legge di Stabilità 2016 ha esteso la no tax area per i pensionati che passa da 7.500 a 8mila euro per gli over 75 e da 7.500 a 7.750 per chi non supera i 75 anni Scadenza: a regime Legge 208/2015 Modifiche: 1 Per i premi di assicurazione vita e infortuni il massimo su cui calcolare la detrazione è 630 euro (2013) e 530 euro (dal 2014). I premi per assicurazioni contro la non autosufficienza sono detraibili per un importo fino a 1.291,14 euro Scadenza: a regime DI 102/2013 Modifiche: 3 Credito d'imposta fino a 250 euro sui compensi ad avvocati e arbitri per le negoziazioni e gli arbitrati chiusi con successo Scadenza: a regime DI 83/2015 Nuova misura Detrazione del 19% delle spese per la frequenza scolastica (compresa la mensa) fino a 400 euro per alunno Scadenza: a regime Legge 107/2015 Nuova misura Donazioni alle Onlus Due per mille ai partiti Donazioni per il debito Credito d'imposta a chi installa sistemi di videosorveglianza digitale o allarme Scadenza: 2016 Legge 208/2015 Nuova misura Donazioni per le scuole Possibile dare il due per mille a un'associazione culturale Scadenza: a regime Legge 208/2015 Nuova misura Dopo anni di proroghe annuali la misura è stabilizzata Scadenza: a regime Leggi di Stabilità 2012-14 Modifiche: 1 Proroghe: 3 Detrazione del 50% su una spesa di 16mila euro per l'acquisto di mobili da parte di under 35 acquirenti di una casa Scadenza: 2016 Legge 208/2015



**Nuova misura DONAZIONI E LIBERALITÀ** La detrazione per le erogazioni a favore delle Onlus passa dal 19 al 24% (2013) e al 26% (dal 2014) Scadenza: a regime Legge 96/2012 Modifiche: 3 Due per mille alla cultura Bonus mobili per i giovani Contributo una tantum fino a 1.000 euro per l'acquisto di strumenti musicali per gli studenti dei conservatori Scadenza: 2016 Legge 208/2016 Nuova misura Esteso ad Arcidiocesi ortodossa, Unione induista, Unione cristiana evangelica battista, Chiesa apostolica e Unione buddhista Scadenza: a regime Leggi 34/2012, 126/2012, 28/2012, 245/2012 e 246/2012 Modifiche: 5 Detrazione al 24% (2013) e poi al 26% (dal 2014). Inizialmente 37% fino a 20mila euro e 26% fino a 70mila euro, non convertita Scadenza: a regime Legge 13/2014 (conv. DI 149/2013) Modifiche: 4 Introdotta una detrazione del 19% per le erogazioni al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato Scadenza: a regime Legge 228/2012 Nuova misura Lo sconto sulle erogazioni a favore delle scuole è esteso alle donazioni ad atenei e istituti Afam Scadenza: a regime DI 104/2012 Modifiche: 1 Possibile destinare il due per mille dell'Irpef a un partito politico. Scadenza: a regime DI 149/2013 Nuova misura Credito d'imposta del 65% sulle donazioni a sostegno della cultura Scadenza: a regime DI 83/2014 Nuova misura

FISCO NORME& TRIBUTI

## **Minimi, in Unico il bonus del 140%**

Giorgio Gavelli

Unico 2016 e le istruzioni si aggiornano per consentire l'inserimento del maxi-ammortamento del 140% anche per i soggetti che operano in regime dei minimi. La deduzione va inserita nel Quadro Lm con il principio per cassa, in base all'anno di pagamento e non secondo il momento della consegna, come avviene invece per le imprese. Dall'agevolazione sono esclusi solo i forfettari. u pagina 23 pQuadro LM modificato per permettere ai soggetti aderenti al regime dei minimi di indicare separatamente l'importo dei superammortamenti per i beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2015, senza tenerne conto in sede di acconto. Il provvedimento delle Entrate 31 marzo 2016, n. 47207, modifica modelli e istruzioni di Unico PF, intervenendo, tra l'altro, sul quadro LM. Quadro che, nella versione precedente, non riportava alcuna indicazione sulla disciplina introdotta dai commi 91-97 dell'articolo 1 della legge 208/2015. Tuttavia, poiché nel corso di Telefisco 2016 (le cui risposte sono state trasfuse nella circolare 12/E/2016), le Entrate hanno chiarito che anche i contribuenti in regime dei minimi (diversamente da quelli nel regime forfettario) possono applicare questa agevolazione, si era concluso che il maggior costo andasse riportato a rigo LM5, tra gli altri costi. Ora il provvedimento conferma tale ipotesi, inserendo una colonna interna a tale rigo e chiarendo che, come tutti gli altri contribuenti, anche i minimi devono calcolare gli acconti 2016 senza considerare l'effetto dell'agevolazione (ampliamento delle istruzioni riferite al rigo LM42). Occorre ricordare che i soggetti nel regime dei minimi applicano (anche se imprese) il principio di cassa, per cui, nel "gestire" l'agevolazione, dovranno seguire molti dei chiarimenti a suo tempo forniti per i professionisti. Tuttavia, l'applicazione di queste misure al reddito di lavoro autonomo comporta alcuni adattamenti. Il primo dubbio da chiarire riguarda il momento in cui l'investimento può considerarsi effettuato. Come ribadito dall'Agenzia nel corso di Telefisco, per le imprese tale momento è dettato dall'articolo 109 del Tuir, per cui, ad esempio, per l'acquisto di beni finiti si fa riferimento alla consegna o spedizione, oppure, se diversae successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo costitutivo della proprietà. Ma questa disposizione rientra tra le norme generali dettate specificamente per il reddito d'impresa, per cui non è immediata la traslazione nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, tradizionalmente "governato" dal principio di cassa, salvo precise eccezioni. Dall'esame della prassi precedente, in particolare di quella fornita a corredo della Tremontibis (agevolazione estesa anche ai lavoratori autonomi: articolo 4, legge 383/2001) si comprende come, secondo le Entrate, imprese e professionisti debbano seguire, a questo riguardo, le medesime regole. Con la circolare 90/ E/2001 (par. 7.2) venne chiarito che, in deroga al principio di cassa, gli investimenti realizzati dal professionista si considerano effettuati (tralasciando gli immobili, esclusi dal beneficio attualmente in vigore): 1 al momento della consegna o spedizione, oppure, se successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà; 1 all'atto della consegna dei beni, per i beni acquisiti con contratto di leasing. Per cui, ad esempio, la deduzione (maggiorata) per quote del bene acquistato a novembre 2015 può avvenire in Unico 2016 anche se il pagamento è intervenuto integralmente nel 2016. Per i minimi, invece, sulla base anche di quanto chiarito a Telefisco, si ritiene che una volta verificata la spettanza dell'agevolazione secondo queste regole, la deduzione del costo debba avvenire nel periodo d'imposta del pagamento, integralmente o ridotta al 50% per i beni ad uso promiscuo. Va ricordato anche che, per i professionisti (non minimi): 1 non esiste la regola del dimezzamento dell'aliquota nel primo anno di ammortamento (articolo 102, comma 2, del Tuir); 1 la strumentalità si ha unicamente «per destinazione esclusiva» (articolo 43, comma 2, del Tuir); 1 si applica la deduzione integrale della spesa riguardante i beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro, che, come da risposta resa dall'Agenziaa Telefisco, per i beni agevolabili va maggiorata del 40% e interamente dedotta

nell'anno di acquisto. Per quanto riguarda l'entrata in funzione del bene, che per le imprese costituisce il momento a partire dal quale fruire dell'ammortamento (e, quindi, dei benefici della maggiorazione del costo), appare opportuno, per gli autonomi, ricordare quanto sostenuto dall'Istituto di ricerca del Cndcec (circolare 1/IR/2008), vale a dire che «per quanto concerne la data di inizio dell'ammortamento, occorre tuttavia segnalare che la mancanza di un riferimento nell'articolo 54 del Tuir alla "entrata in funzione" non esclude l'esigenza di un'effettiva utilizzazione dell'immobile per fini strumentali, onde poter procedere alla deduzione delle relative quote di ammortamento». Provvedimenti e circolari citate

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI [www.quotidianofisco.ilsole24ore.com](http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com)

## LA PAROLA CHIAVE

**Minimi 7** Sono i contribuenti che hanno aderito (sino al 2015) al regime «fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità» (articolo 27, DI 98/2011) e hanno mantenuto i requisiti e la volontà di permanervi. L'applicazione del regime è possibile per cinque periodi d'imposta consecutivi, o anche oltre per i più giovani, ma sino al periodo d'imposta di compimento del 35° anno di età. Chi esce dal regime non può più rientrarvi, ma, avendo i requisiti, può applicare il regime forfettario (legge di Stabilità 2015).

### Gli esempi

#### CONTRIBUENTE MINIMO

#### LAVORATORE AUTONOMO

**IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA** 1 7 2 8 4 5 ( ) 2 2 13 19 25 31 14 20 26 32 3 9 15 21 27 33 10 16 22 28 34 11 17 23 29 35 1 6 12 18 24 30 36 1 2 RG18 RG19 27 172 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 346 236 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 826 430 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RG22 Altri componenti negativi 1. 211 Commi 91 e 92 L. 208/2015 Commi 91 e 92 L. 208/2015 Totale componenti negativi Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5) Contributi previdenziali e assistenziali Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 02 LE DEDUZIONI Per il periodo d'imposta 2015 il contribuente può dedurre: Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46 Quote di ammortamento 03 LA COMPILAZIONE Il rigo RE7 del modello Unico PF 2016 risulterà così compilato 03 LA COMPILAZIONE Il rigo LM5 del modello Unico PF 2016 risulterà così compilato 02 LE DEDUZIONI Dal momento che il bene ha un costo unitario inferiore a 516,46 euro, il costo relativo è interamente deducibile nell'esercizio di acquisizione 8 per il monitor, essendo un bene di valore inferiore a 516,46 euro, il costo è interamente deducibile nell'anno di acquisto; pertanto, la spesa è 322 euro ( $230 * 1,4$ ), di cui 92 euro di maxi-ammortamento 8 per il fotocopiatore, 360 euro a titolo di quota di ammortamento ordinaria ( $1.800 * 20%$ ) e 144 euro a titolo di maxi-ammortamento [ $(1.800 * 1,4 * 20%) - 360$ ]; 01 IL CASO Un contribuente minimo ha acquistato il 26 ottobre 2015 una piantana per 195 euro (Iva inclusa), oltre a una scrivania nuova in legno per l'importo di 670 euro (Iva compresa). Il regolamento avviene in giornata 01 IL CASO Una ditta individuale, in contabilità semplificata, ha acquistato nel mese di novembre 2015 un armadio in metallo uso archivio al prezzo di 430 euro (oltre Iva) 03 LA COMPILAZIONE Il costo di acquisizione andrà indicato a rigo RG19. Il maxi-ammortamento calcolato sul costo di acquisto, pari a 172 euro ( $430 * 1,4$ ), andrà invece riportato a rigo RG22 (altri componenti negativi), con il codice 27. 02 LE DEDUZIONI Il contribuente, in quanto minimo, può dedurre integralmente la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni strumentali, con la maggiorazione del 40% del costo d'acquisto per l'anno 2015. La spesa deducibile, da indicare a rigo LM5, campo 2, sarà pari a 1.211 euro, data dalla somma tra: 273 euro per la piantana ( $195 * 1,4$ ) e 938 euro per la scrivania ( $670 * 1,4$ ). Il maxi-ammortamento, da indicare a campo 1, ammonta a 346 euro 01 IL CASO Un contribuente, libero professionista esercente la professione di dottore commercialista, ha acquistato in data 1° dicembre 2015 un fotocopiatore multifunzione nuovo del valore di 1.800 euro, oltre Iva, e un monitor nuovo del valore di 230 euro, oltre Iva

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LAVORO/NORME& TRIBUTI

## **Solidarietà a stretto raggio d'azione**

Alessandro Rota Porta

Il contratto di solidarietà difensivo conosce alcuni stop: una volta attivato, non è più possibile ricorrere agli straordinari o alla somministrazione. Mentre è ammessa la trasformazione part time dei contratti di lavoro su base volontaria. No anche ai tirocini e alle assunzioni nella stessa unità aziendale. Per attivare il contratto, iter amministrativo da completare in tempi brevi. u pagina 27 pLa nuova disciplina del contratto di solidarietà difensivo delineata dal Dlgs 148/2015, in attuazione del Jobs act, impone di raccordare l'ammortizzatore con gli altri istituti normativi: se da un lato, infatti, è possibile trasformare il rapporto di lavoro in part-time, anche con un contratto di solidarietà in corso, dall'altro si incontrano alcuni divieti, tra cui quello di ricorrere al lavoro straordinario. Vediamo, dunque, come devono orientarsi le aziende. L'ultimo chiarimento in materia è arrivato dal ministero del Lavoro con l'interpello 14 dell'11 aprile 2016. La nota ha specificato che è possibile trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, anche in costanza di contratto di solidarietà. L'interpretazione del ministero va nella direzione di concedere una certa flessibilità nell'organizzazione della riduzione di orario, a maggior ragione positiva se si considera che la nuova regolamentazione del contratto di solidarietà ha sortito un irrigidimento rispetto a quella previgente: infatti, la riduzione media massima di orario per ciascun addetto non può essere superiore al 70% mentre, in precedenza, gli accordi collettivi aziendali in materia potevano anche prevedere sospensioni a zero ore per alcune risorse, sempre nel rispetto del tetto di riduzione media oraria massima del 60% dell'orario normale. Si trattava, appunto, di un limite collettivo medio e non individuale per addetto. Il part-time Il ministero spiega che è consentito dare seguito alle istanze dei lavoratori, finalizzate, in virtù di esigenze personali, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e viceversa. Ma a condizione che le trasformazioni non incidano sulle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell'accordo. Alla base delle trasformazioni, deve sussistere il requisito della strutturalità del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro, secondo quanto disciplinato dal Dm 94033/2016. Pertanto, risultano compatibili con il Cds (senza necessità di un ulteriore accordo) soltanto le istanze di trasformazione attuate nel rispetto della percentuale di riduzione media oraria pattuita - sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti, sia in riferimento al singolo lavoratore interessato - secondo limiti percentuali fissati dalla norma. In linea generale, infatti, a fronte di temporanee esigenze del datore di lavoro di incrementare l'attività durante il contratto di solidarietà - tali da richiedere l'espletamento di una prestazione ulteriore rispetto a quella concordata - comunque non eccedente l'orario di lavoro ordinario, le parti possono derogare alla riduzione precedentemente determinata sulla base di previsioni, contenute nell'accordo stesso, relative alle modalità di attuazione della deroga. L'azienda deve comunicare la minore riduzione di orario rispetto a quello concordato al ministero del Lavoro e all'Inps. Viceversa, in caso di variazioni che comportino una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà. Il lavoro straordinario Salvo diverse istruzioni del Lavoro, nel nuovo quadro del Dlgs 148/2015 non appare possibile ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario in pendenza di contratto di solidarietà, qualora se ne presentino le esigenze produttive. L'unico appiglio potrebbe risiedere nel tenore letterale del comma 3 dell'articolo 4 del Dm 94033/2016: questo prevede che: «in linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà». Pertanto, sembrerebbe teoricamente ipotizzabile - in situazioni eccezionali - il ricorso al lavoro straordinario. È stata, invece, mantenuta la possibilità (già inserita nella vecchia disciplina prevista dal Dm del Lavoro 46448/2009) che consente di attivare la procedura di licenziamento collettivo, in pendenza di contratto di solidarietà, se declinata secondo il criterio della non opposizione dei lavoratori. I TIROCINI FORMATIVI LE NUOVE ASSUNZIONI L'ESONERO CONTRIBUTIVO IL LAVORO STRAORDINARIO Incompatibili con la riduzione d'orario L'instaurazione di

nuovi rapporti di lavoro in costanza di contratto di solidarietà non appare coerente con la logica stessa dell'integrazione salariale: pertanto, nuovi inquadramenti potranno riguardare, ad esempio, reparti non in linea generale non è ammesso. Nella disciplina del contratto di solidarietà disposta dal Dlgs 148/2015 e dal Dm Lavoro 94033/2016 non appare più possibile usare il lavoro straordinario in pendenza di solidarietà. È che le trasformazioni non incidano sulle percentuali di riduzione media dell'orario di lavoro pattuite nell'accordo. In ogni caso, alla base delle trasformazioni deve sussistere il requisito della strutturalità del part-time nella organizzazione del lavoro preesistente. I contratti difensivi e gli altri istituti

Senza incidere sul taglio medio d'orario. L'interpello del Lavoro 14/2016 ha chiarito la possibilità di rispondere positivamente alle istanze dei lavoratori per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa: la condizione da rispettare è incompatibile con il contratto di solidarietà. Il ricorso alla somministrazione e al lavoro intermittente (o a chiamata) è vietato presso unità produttive nelle quali siano operative una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle Escluso per lavoratori dello stesso livello. Anche l'esonero contributivo (parziale) previsto dalla legge 208/2015 è escluso per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal datore o dall'utilizzatore con contratto di somministrazione, presso cui sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una Stop nella stessa unità aziendale. Secondo le linee guida varate in Conferenza Stato-Regioni il 24 gennaio 2013, non possono ospitare tirocinanti i datori di lavoro che abbiano in atto procedure di integrazione salariale straordinaria (quindi, anche di contratti di LA TRASFORMAZIONE IN PART-TIME crisi, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione di lavoro siano dirette ad assumere lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione solidarietà) per attività equivalenti, nella stessa unità operativa interessata dalla cassa. Non si tratta, dunque, di un divieto assoluto ma di uno stop riferito alle stesse mansioni e alla stessa unità aziendale interessata dalla riduzione di orario conseguente al contratto di solidarietà coinvolti dal Cds ovvero profili esclusi dall'accordo. Il ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso, poi, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati con lo scopo di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale. Bisogna precisare, però, che il Dm lascia aperto uno spiraglio poiché lo esclude «in linea generale». È prudente attendere un chiarimento del ministero sulla portata della norma, se ricorrono esigenze di carattere eccezionale mansioni cui si riferisce la somministrazione o il contratto di lavoro a chiamata. Rispetto alle disposizioni in vigore su queste materie prima dell'emanazione del Codice dei contratti (il Dlgs 81/2015), in attuazione del Jobs act, il divieto non è più derogabile da parte delle intese aziendali. LA SOMMINISTRAZIONE E IL LAVORO A CHIAMATA. L'applicabilità del contratto di solidarietà (verde: ammesso; rosso: non ammesso; giallo: dipende dai casi)

I casi. Esenzioni per residenti e borse di studio

## **Da Campione a Bolzano, bonus sempre più «local»**

Pensate che cosa sarebbe la già confusa normativa fiscale italiana se ci fosse uno sconto Irpef per ogni paese o cittadina. Una babele di esenzioni dai confini ristretti introdotte molto spesso nel lungo lavoro di dare-avere che contraddistingue il passaggio parlamentare delle leggi di Stabilità. È un po' quello che è successo, ad esempio, con l'esenzione fino a 6.700 euro dei redditi per i residenti a Campione d'Italia. L'intervento è arrivato con la Stabilità del 2015. Una misura che va di pari passo (non fosse altro che per la vicinanza di commi nella sequenza della legge) con l'aumento da 6.700 a 7.500 del limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei frontalieri partecipa a determinare il reddito complessivo. Ritocco al rialzo arrivato esattamente 12 mesi dopo che la franchigia era stata stabilizzata e quindi fissata a regime dopo una sequenza di interventi, proroghe, riscritture che si trascinava in avanti a ogni anno puntualmente all'appuntamento con le leggi Finanziarie. Nel panorama dei bonus locali fa capolino anche l'esenzione dall'Irpef per le borse di studio concesse dalla provincia autonoma di Bolzano per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero. Con una precisazione non di poco conto visto che l'esenzione vale per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'accertamento e la riscossione. Tradotto in altri termini, il fisco non potrà avviare azioni di recupero nel caso in cui le borse di studio non siano state assoggettate a tassazione mentre chi ha percepito la borsa potrà chiedere il rimborso delle ritenute subite entro quattro anni dal versamento del saldo dell'imposta per l'anno di riferimento.

Foto: .@c\_delloste

Foto: .@par\_gio

Freedom of information act. Si possono chiedere anche gli atti non pubblicati online

## Ora la risposta è sempre dovuta: l'attesa oscilla tra 30 e 60 giorni

A.Che. V.Uv.

La grande novità della riforma della trasparenza ha un nome d'importazione: Foia, ovvero Freedom of information act. In altre parole, il cittadino può avere accesso a tutti gli atti e i documenti custoditi dalla Pa. Anche quelli non pubblicati sui siti istituzionali degli enti. Lo scarto rispetto alla riforma del 2013 sta proprio qui. Tre anni fa il decreto 33 allargò di molto il perimetro della trasparenza pubblica, ma segnò comunque un limite: il cittadino aveva il diritto di conoscere tutta una serie di documenti, indicati dallo stesso decreto, che le amministrazioni avrebbero dovuto pubblicare online (si veda anche l'articolo sopra). In caso di inadempienza, il cittadino poteva azionare l'accesso civico, ossia chiedere gratuitamente che gli si mettesse a disposizione il documento che avrebbe dovuto trovare online. Con il Foia si compie un passo ulteriore. Il cittadino, infatti, può - sempre gratuitamente (salvo il rimborso del costo per la riproduzione dell'atto) e senza far valere particolari interessi- chiedere alla Pa di conoscere anche documenti non pubblicati online. Ovvero, quegli atti non ricompresi nell'elenco stilato dal decreto 33. Con alcune eccezioni: per esempio, le informazioni relative alla sicurezza nazionale, quelle militari o quelle legate a segreti commerciali. La procedura è semplice: si trasmette all'amministrazione interessata, anche via mail, una richiesta in cui si specificano i documenti ai quali si vuole accedere. L'amministrazione deve rispondere entro 30 giorni, a meno che non individui dei controinteressati, cioè persone che potrebbero avere un pregiudizio dall'accesso. In tal caso li informa e questi devono dire entro dieci giorni se sono favorevoli o contrari alla richiesta di accesso. Nel frattempo, il termine di 30 giorni concesso all'ufficio si interrompe, per riprendere a correre una volta ricevuta la risposta dei controinteressati. Una volta acquisito l'eventuale responso dei controinteressati, la Pa comunica al cittadino la propria decisione, la quale - se è contraria alla richiesta di accesso - può essere sottoposta "in appello" al responsabile anticorruzione dell'ente. Se anche quest'ultimo conferma il "no", il cittadino può ricorrere al difensore civico e, in ultima istanza, al Tar.

### *Cittadini protagonisti*

**ESEMPIO 1: LA RICHIESTA DI DATI SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE** 8 Un cittadino vuole verificare il rispetto dei livelli di servizio del gestore del trasporto pubblico locale (società in house del Comune) 8 Il gestore ritiene che l'accesso coinvolga dati personali dei dipendenti impegnati sulle linee e li informa. Alcuni rispondono "no" alla richiesta del cittadino. Il gestore, dunque, decide di negare l'accesso ai dati 8 Il cittadino ricorre al difensore civico presso il Comune, che conferma la legittimità del diniego 8 Nei 30 giorni successivi, il cittadino ricorre al Tar, che annulla il diniego perché, in ogni caso, i dati personali dei terzi possono essere protetti omissando i nomi e gli altri riferimenti personali, senza necessità di escludere del tutto l'accesso 8 Invia una Pec alla società chiedendo di avere i dati e i documenti relativi alle tabelle orarie dei mezzi, alle partenze e agli arrivi effettivi, alle eventuali penali applicate dal Comune per disservizi

**ESEMPIO 2: I COSTI DI ESECUZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO** 8 L'amministrazione non risponde nel termine di 30 giorni 8 Un cittadino vuole conoscere i costi di esecuzione di un contratto pubblico di servizi 8 Il cittadino presenta allora richiesta di riesame al responsabile anticorruzione e trasparenza dell'amministrazione, il quale nega l'accesso ritenendo che coinvolga gli interessi economici e commerciali dell'impresa appaltatrice 8 Chiede all'amministrazione appaltante, indirizzando una raccomandata all'Urp (ufficio relazioni con il pubblico), di accedere alle fatture trasmesse dall'impresa, agli atti di liquidazione dei compensi, alle disposizioni di pagamento 8 Il cittadino, nei 30 giorni successivi al diniego, ricorre al Tar, che annulla il diniego perché solo interessi imprenditoriali qualificati (per esempio, segreti commerciali in senso proprio) consentono di escludere l'accesso

DIRITTO pagina a cura di Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

## **Vanno online le vendite degli immobili pignorati**

Tona u pagina 27 pSi preparano a passare online le vendite forzate degli immobili pignorati. L'uso della telematica è già la regola per le vendite dei beni mobili, in base all'articolo 530, comma 6, del Codice di procedura civile. Ora, il decreto legge banche (articolo 4, comma 1, lettera e), del DI 59/2016) estende l'obbligo di usare gli strumenti telematici nel processo esecutivo anche agli immobili, ma non da subito: il nuovo regime opererà dopo 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione e si applicherà anche ai processi in corso. Nel dettaglio, il DI 59/2016 (che è all'esame della commissione Finanze del Senato per la conversione) modifica l'articolo 569 del Codice di procedura civile. Il testo precedente lasciava al giudice dell'esecuzione la facoltà di stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara e il pagamento del prezzo fossero effettuati con modalità telematiche. La riforma prevede invece che nelle esecuzioni immobiliari in via ordinaria l'ordinanza di vendita stabilisca che si procede con modalità telematiche, salvo che esse in concreto siano pregiudizievoli «per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura». Le vendite online, come già accade oggi, dovranno rispettare la normativa regolamentare fissata con decreto dal ministro della Giustizia. Questa è solo una delle modifiche al processo esecutivo fatta dal DI 59/2016, che contiene l'ennesimo intervento normativo che mira ad accelerare il recupero dei crediti e ridare fiducia agli investitori. Il DI dispone anche (modificando, con l'articolo 4, comma 1, lettera l), l'articolo 615 del Codice di procedura civile) che dopo l'ordinanza di vendita, così come dopo l'assegnazione del bene, diventino inammissibili le opposizioni all'esecuzione. La norma che si applicherà ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione prevede che l'opposizione sarà consentita solo per fatti sopravvenuti o se l'opponente dimostra di non averla potuta presentare tempestivamente per fatti a lui non imputabili. Dopo l'ordinanza di vendita dell'immobile, inoltre, il nuovo comma 9sexies inserito nell'articolo 16bis del DI 179/2012 (dall'articolo 4, comma 2, del DI 59, già in vigore dal 4 maggio), mette il fiato sul collo del professionista delegato alla vendita. Entro dieci giorni dall'ordinanza di vendita il professionista deve infatti depositare con modalità telematica un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte e poi ogni sei mesi deve depositare altri rapporti riepilogativi sino all'approvazione del progetto di distribuzione. Decorsi dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista deve depositare un rapporto riepilogativo finale. Questi dati potranno servire anche per gli scopi di informazione che il DI 59/2016 persegue istituendo il registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro, previsto dall'articolo 3 del DI, sarà istituito presso il ministero della Giustizia e sarà accessibile alla Banca d'Italia, che utilizzerà le informazioni per svolgere le funzioni di vigilanza. Il registro si comporrà di una sezione ad accesso pubblico e di una ad accesso limitato. Per le procedure esecutive, nella sezione ad accesso pubblico saranno resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto ministeriale, da adottare entro il 1° settembre prossimo (120 giorni dall'entrata in vigore del DI); a tutela della stabilità finanziaria, saranno quelli più rilevanti per la migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari. Gli interessati a presentare un'offerta potranno chiedere di esaminare i beni in vendita online inoltrando istanza mediante il portale delle vendite, da rendere nota per tutelare la riservatezza solo al custode; questa disposizione (prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del DI 59) è stata aggiunta all'articolo 560, comma 5, del Codice di procedura civile. Ancora un'altra opportunità offre la riforma ai creditori. L'articolo 155sexies del Codice di procedura civile, che regolava la ricerca di beni da pignorare con modalità telematiche, prevede ora (articolo 5 del DI 59/2016) la possibilità di accedere ai dati dei soggetti nei cui confronti si vantano crediti anche in assenza di un titolo esecutivo. Possono però farlo solo il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale ai fini del recupero di un credito o della cessione dei crediti



di una procedura. L'accesso deve sempre essere autorizzato dal giudice che procede, anche con riguardo alla verifica sui beni del coniuge nel procedimento di separazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA

### **Le principali novità**

#### **OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE**

#### **REGISTRO ELETTRONICO**

#### *VENDITE FORZATE*

#### *PROFESSIONISTI DELEGATI*

Si dovranno svolgere con modalità telematiche le vendite forzate degli immobili pignorati. La procedura online è già obbligatoria per le vendite dei beni mobili pignorati. E ora si estende anche alle vendite degli immobili che saranno disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 59/2016. La vendita online non si utilizzerà solo se sarà «pregiudizievole per gli interessi del creditore per il sollecito svolgimento della procedura» Più adempimenti per i professionisti delegati alle operazioni di vendita degli immobili pignorati. Entro dieci giorni dall'ordinanza di vendita devono infatti depositare in via telematica un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. Inoltre, ogni sei mesi devono trasmettere un rapporto riepilogativo periodico, oltre al rapporto riepilogativo finale da depositare entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione. Le opposizioni all'esecuzione diventano inammissibili se sono proposte dopo che è stata emessa l'ordinanza di vendita o l'assegnazione del bene. Può essere proposta opposizione, invece, se è fondata su fatti sopravvenuti se l'opponente dimostra di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. La nuova disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del DL. Viene istituito presso il ministero della Giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza le informazioni per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza. Il registro ha una sezione ad accesso pubblico e gratuito e una ad accesso limitato. Per partire aspetta però le norme di attuazione

Studi di settore. La revisione del software contegge un aumento dei redditi di locazione - Problemi per gli indicatori di normalità

## **Gerico più severo con le immobiliari**

Soglie di congruità elevate nel 2015 complicano l'uscita dal regime di comodo  
Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

La revisione degli studi di settore penalizza le immobiliari di gestione. È questo l'inaspettato risultato che si ricava dalle simulazioni con Gerico 2016 applicato alle società di locazione (studio WG40U). Le casistiche esaminate applicando il nuovo strumento (si vedano gli esempi in pagina) evidenziano che in molte situazioni concrete - anche se con alcuni distinguo - si riscontra quest'anno un progressivo innalzamento delle soglie di congruità rispetto al 2014 (studio VG40U). Le variabili rilevanti Il range delle variabili utilizzate da Gerico 2016 per l'elaborazione del risultato finale non si presenta tanto mutato rispetto allo strumento applicato lo scorso anno. Quel che in molti casi risulta modificato, in maniera decisamente rilevante, è l'aumento del peso attribuibile ad alcune variabili, in particolare ai valori associabili al prezzo di locazione per metro quadrato. Dall'analisi della nota metodologica che accompagna lo studio di settore, si può notare come, in genere, i singoli coefficienti che vengono utilizzati da Gerico in funzione dei metri quadrati dell'immobile locato dall'impresa siano molto più elevati in valore assoluto rispetto a quelli utilizzati nelle annualità precedenti. Ciò provoca in diversi casi reali un innalzamento dei ricavi necessari per essere congrui, spiazzando così una serie di contribuenti che fino all'anno scorso si erano lecitamente guadagnati l'esimente dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo, perché congrui e coerenti (si veda l'articolo in basso). La crisi del settore Gli aumenti registrati in Gerico 2016 non sembrano di certo in linea con il reale andamento del mercato immobiliare, specie nel campo della locazione dove persiste un forte stato di crisi del settore. Sono infatti noti i numerosi accordi di riduzione del canone che spesso sono imposti dagli inquilini ogni rinnovo contrattuale - sia in ambito residenziale che commerciale - e che costringono i proprietari, per la mancanza di valide alternative, ad abbassare i canoni a volte anche drasticamente. Non sono poi rari i casi in cui i canoni vengono ridotti per ragioni legate allo stato di conservazione dell'immobile. Spesso si tratta di edifici vetusti, con metrature elevate, che vengono locati a prezzi modici proprio in ragione del fatto che sarebbe antieconomico procedere a una loro ristrutturazione, perché il prezzo recuperabile dall'affitto non assicurerebbe il ritorno finanziario dell'investimento. Quelle descritte sono situazioni frequenti, ma che non sembrano essere colte dallo studio di settore. Indicatori di normalità La situazione si presenta critica anche per l'allineamento agli indicatori di normalità e di coerenza economica. I maggiori problemi si manifestano in merito all'«indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti». In questo caso il sensibile aumento del valore fiscale degli ammortamenti dei fabbricati, conseguente al riallineamento e rivalutazione dei valori contabili degli immobili (ex DI 185/2008), comporta l'incoerenza rispetto ai valori elaborati da Gerico 2016. L'analisi pratica evidenzia dunque che in sede di revisione non si è tenuto debito conto dell'aumento dei valori connessi con la rivalutazione. Se è vero che la finalità di questo indice dovrebbe essere quella di assicurare la coerenza economica minima in termini di copertura degli investimenti, è altrettanto vero che i maggiori ammortamenti legati alla rivalutazione non rappresentano di certo un fabbisogno finanziario e non sono legati in maniera diretta all'investimento. Ragion per cui sarebbe stato lecito attendersi una maggiore flessibilità dell'indicatore.

### **Le simulazioni**

*LA PICCOLA IMMOBILIARE*

*L'IMMOBILIARE STRUTTURATA* RICAVI RICAVI RICAVI RICAVI RICAVI VG40U VG40U Valori MINIMI  
MINIMI MINIMI MINIMI MINIMI PUNTUALI PUNTUALI PUNTUALI PUNTUALI DICHIARATI  
DICHIARATI Valori base 424.594,00 411.866,00 350.447,00 Valori base 363.155,00 505.116,00 WG40U

13.130,00 12.914,00 15.950,00 363.155,00 455.311,00 2.322,00 2.684,00 5.358,00 5.505,00 Differenza  
35.667,00 49.341,00 DICHIARATI 405.970,00 405.970,00 Valori al netto correttivi Valori al netto dei  
correttivi 350.447,00 Valori al netto dei correttivi Adeguamento Adeguamento RICAVI Valori base  
18.510,00 18.272,00 455.331,00 92.176,00 WG40U Differenza 12.914,00 18.272,00 491.442,00  
441.637,00 441.637,00 91.190,00 DICHIARATI 15.950,00 PUNTUALI 18.872,00 18.634,00 PUNTUALI  
13.130,00 18.634,00 02 IL RISULTATO ANTE REVISIONE Applicando lo studio di settore (VG40U) nella  
versione ante revisione, anno d'imposta 2014, la società risulta essere congrua naturalmente; i dati di  
riferimento sono i seguenti 01 IL CASO Società di capitali (Srl) che esercita l'attività di locazione di beni  
immobili di proprietà. L'impresa gestisce circa 7.000 mq di immobili (di cui 2.250 non locati per assenza di  
domanda): 03 IL RISULTATO POST REVISIONE Applicando lo studio di settore (WG40U) nella versione  
evoluta, anno d'imposta 2015, a parità di dati, la società risulta essere non congrua. I dati di riferimento  
sono i seguenti 8 la società ha altri due immobili non locati (un'abitazione e uno a uso commerciale). Gli  
immobili locati sono situati per la maggior parte in Abruzzo (63%) e per la restante parte (37%) nel  
Nord-ovest. 03 IL RISULTATO POST REVISIONE Applicando lo studio di settore nella versione evoluta  
(WG40U), anno d'imposta 2015, a parità di dati, la società risulta essere invece non congrua. I dati di  
riferimento sono i seguenti 01 IL CASO Società di capitali (Srl) che esercita l'attività di locazione di beni  
immobili di proprietà. L'impresa possiede due fabbricati affittati per tutto l'anno: un'abitazione di 85 mq e un  
ufficio 78 mq. L'immobile abitativo viene locato a 50 euro al mq (range da 25 a 50) mentre l'ufficio a 150  
euro al mq (range da 50 a 150). Gli immobili sono situati nella provincia di Verona (area nord- est). Ponendo  
a confronto i dati per la congruità si evidenziano le seguenti differenze con un incremento in termini  
percentuali di quasi il 42% 02 IL RISULTATO ANTE REVISIONE Applicando lo studio di settore nella  
versione ante revisione (VG40U), anno d'imposta 2014, la società risulta congrua per effetto dei correttivi  
crisi; i dati di riferimento sono i seguenti 8 sei immobili affittati di cui due a uso commerciale e quattro uso  
ufficio per un totale di 4.709 mq. Un immobile a uso commerciale è affittato fino a 50 euro al mq (range fra  
25 e 50 euro) gli altri cinque sono locati per tutto l'anno con canoni compresi nella fascia da 50 a 150 euro  
al mq; Ponendo a confronto i dati per la congruità si evidenziano le seguenti differenze con un incremento  
in termini percentuali intorno al 26%

#### **LA PAROLA CHIAVE**

*Congruità 7* Il software Gerico segnala un intervallo di confidenza nell'ambito del quale sono indicati i ricavi/compensi "minimi" e quelli "puntuali" di riferimento. Il contribuente è congruo «naturalmente» quando i ricavi/compensi dichiarati sono superiori a quelli puntuali di riferimento. In caso contrario può avvalersi della possibilità di adeguare i propri ricavi/compensi alle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, in sede di dichiarazione dei redditi, divenendo in tal modo congruo.

Fisco internazionale. L'agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare 9/E i meccanismi di applicazione del beneficio

## **Società, il tax credit lima le imposte**

Si può evitare la doppia imposizione anche senza una stabile organizzazione all'estero  
Michele Brusaterra

Senza una stabile organizzazione all'estero, un'impresa italiana rischia di dover dichiarare nello Stato estero di produzione i singoli redditi secondo il principio del «trattamento isolato», ossia qualificandoli in base alla categoria alla quale appartengono. Il problema Un'impresa fiscalmente residente in Italia deve dichiarare nel territorio dello Stato tutti i redditi percepiti a livello mondiale ( worldwide taxation principle ). Ciò non toglie, però, che in presenza di un reddito prodotto in un altro Stato, l'impresa possa subire all'estero una tassazione locale secondo il principio della fonte, il cosiddetto source-based taxation principle. Su un reddito di fonte estera, quindi, un'impresa fiscalmente residente in Italia, può subire una doppia imposizione: una prima volta nello Stato della fonte, una seconda volta nello Stato di residenza, facendo rientrare il reddito estero in quello d'impresa in base al «fattore unificante della commercialità», come evidenziato anche dall'agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2015. Va fatta, però, una distinzione: 1 nel caso in cui un'impresa nazionale realizzi nel territorio di uno Stato estero redditi di natura commerciale senza essere in presenza, per la legislazione italiana, di una stabile organizzazione che, al contrario, viene presunta per effetto della normativa vigente nello Stato estero, l'eventuale tassazione subita nel territorio di tale ultimo Stato non può essere recuperata attraverso il tax credit; 1 nel caso, invece, di redditi diversi da quelli commerciali (come ad esempio i redditi di capitale) può scattare un problema di doppia imposizione giuridica rispetto al quale sono ipotizzabili due soluzioni. Le soluzioni Per mitigare l'effetto della doppia imposizione, vietata anche dal Tuir (articolo 163), il singolo Stato può applicare in alternativa: e l'istituto del credito d'imposta; r l'esenzione da tassazione del reddito estero. In Italia è stato adottato, per i redditi tassati nel territorio della fonte, che concorrono al reddito complessivo nazionale, il primo metodo, riconoscendo un credito d'imposta per le imposte pagate a titolo definitivo nello Stato di produzione. A regolarne il trattamento è l'articolo 165 del Tuir, che ammette in detrazione dall'imposta netta dovuta nel territorio dello Stato le imposte pagate all'estero fino alla concorrenza «della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo», nettizzato delle perdite eventualmente prodotte in precedenti periodi d'imposta e ammesse in diminuzione. Il calcolo Bisogna quindi effettuare un rapporto: al numeratore va inserito il reddito prodotto nello Stato estero, al denominatore, invece, va indicato il reddito complessivo dichiarato dall'impresa, al netto delle perdite deducibili. L'operazione, che determina la quota parte di imposta nazionale attribuibile al reddito estero e dalla quale vanno scomputate le imposte estere pagate a titolo definitivo, va effettuata con riferimento al singolo Stato estero in adozione del meccanismo per country limitation. Si tratta di un meccanismo favorevole per il soggetto residente che si contrappone a quello in base al quale i redditi prodotti nei singoli Stati esteri vanno unificati e posti assieme al nominatore per determinare il credito d'imposta spettante ( overall limitation ), e che risulta meno conveniente in presenza di perdite prodotte in uno o più Stati esteri stante il fatto che queste perdite abbattano, per l'appunto, il numeratore stesso. In presenza di un'imposta estera definitiva eccedente la quota parte di imposta italiana gravante sul reddito estero, si può memorizzare questa eccedenza, che potrà essere usata se negli otto esercizi precedenti o successivi ci sono eccedenze di imposta italiana rispetto a quella estera, con riferimento allo stesso Paese.

### **LA PAROLA CHIAVE**

*Doppia imposizione giuridica* 7 Si ha doppia imposizione giuridica nel caso in cui uno stesso soggetto sia sottoposto a imposizione in due Stati diversi per lo stesso reddito. Per evitare la doppia imposizione, lo Stato di residenza del soggetto che percepisce il reddito estero può scegliere tra due sistemi: esentare il

reddito estero da imposizione nel territorio dello Stato di residenza fiscale o riconoscere un credito d'imposta estero in abbattimento delle imposte nazionali.

### **Il calcolo del credito d'imposta**

#### **...E QUELLO DELLE PERSONE FISICHE**

**IL CASO DELLE IMPRESE...** = = 6.000 cioè 30% 1.000 6.000 1.800 3.000 cioè 28% 1.000 3.000 840  
Reddito complessivo 16,66% Reddito complessivo 33,33% Reddito estero Aliquota d'imposta ital. Imposte teoriche dovute in Italia Reddito estero Aliquota d'imposta ital. Imposte teoriche dovute in Italia Reddito complessivo Reddito complessivo 01 **IL CASO** Un'impresa italiana percepisce un reddito di fonte estera pari a 1.000 che subisce una tassazione nel reddito della fonte pari a 350 02 **IL CONTEGGIO DELL'IMPOSTA NAZIONALE** L'impresa in sede dichiarativa indica un reddito complessivo di fonte nazionale di 5.000 che va ad assoggettare a tassazione assieme al reddito di fonte estera pari a 1.000. Ipotizzando un'imposta nazionale pari al 30%, il conteggio che l'impresa effettuerà per autoliquidare le imposte sarà: 03 **LA DEFINIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA** Avendo già subito un'imposizione sul reddito estero di 1.000 pari a 350, all'impresa italiana spetta un credito d'imposta in proporzione all'imposta italiana gravante sullo stesso reddito estero. Per determinare l'imposta italiana proporzionalmente gravante sul reddito estero, si deve assumere al numeratore il reddito estero e al denominatore il reddito complessivo: Il fatto che il reddito estero gravi per il 16,66% sul reddito complessivo dell'impresa significa che l'imposta dovuta in Italia (1.800) grava per il 16,66% è cioè per 299,88 sul reddito estero. Avendo subito una tassazione estera di 350, l'impresa potrà usare solo 299,88 di imposta estera per abbattere l'imposta nazionale. L'importo residuo di imposta estera, pari a 50,12 (350 - 299,88) potrà essere utilizzato in abbattimento di eventuali imposte dovute su redditi esteri provenienti dallo stesso Paese, se si verifica negli otto anni precedenti o successivi una eccedenza di imposta italiana rispetto a quella estera 03 **LA DEFINIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA** Avendo però già subito un'imposizione sul reddito estero di 1.000 pari a 350, alla persona fisica italiana spetta un credito d'imposta in proporzione all'imposta italiana gravante sullo stesso reddito estero. Per determinare l'imposta italiana proporzionalmente gravante sul reddito estero si deve assumere al numeratore il reddito estero e al denominatore il reddito complessivo 01 **IL CASO** Una persona fisica fiscalmente residente in Italia percepisce redditi di fonte nazionale per 2.000 e redditi di fonte estera per 1.000. All'estero ha già subito una tassazione di 350 sul reddito estero 02 **IL CONTEGGIO DELL'IMPOSTA NAZIONALE** In sede di dichiarazione, la persona fisica fiscalmente residente in Italia indica un reddito complessivo personale di 3.000, composto dal reddito di fonte nazionale di 2.000 e del reddito di fonte estera di 1.000, che va ad assoggettare a tassazione. Ipotizzando un'imposizione nazionale media per il soggetto pari al 28%, il conteggio che il contribuente dovrà effettuare è il seguente: Il fatto che il reddito estero gravi per il 33,33% sul reddito complessivo del contribuente, ciò significa che l'imposta dovuta in Italia (840) grava per il 33,33% è cioè per 279,97 sul reddito estero. Avendo, però, subito una tassazione estera di 350, il contribuente potrà usare solo 279,97 di imposta estera per abbattere l'imposta nazionale. L'importo residuo di imposta estera pari a 70,03 (350 - 279,97) non potrà più essere usato

Le persone fisiche. Senza ritenuta o sostitutiva

## **Lo sconto che supera il prelievo nazionale non è recuperabile**

Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, devono dichiarare tutti i redditi di fonte estera percepiti a meno che non abbiano già subito una tassazione a titolo definitivo nel territorio dello Stato. In base alla lettura "a specchio" dell'articolo 23 del Tuir, un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che percepisce redditi esteri non nell'ambito del regime d'impresa, deve dichiararli in Italia per subire qui la tassazione definitiva. I redditi coinvolti Nell'articolo 23 del Tuir si trova l'elenco dei redditi che, se percepiti in Italia da soggetti non residenti, devono essere tassati nel territorio dello Stato, quale paese della fonte. Si tratta, per esempio, dei redditi fondiari, dei redditi di capitale corrisposti dallo Stato estero o da soggetti residenti nel territorio dello Stato estero da stabili organizzazioni nel territorio stesso, dei redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato estero, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, ancora, dei redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato estero e da beni che si trovano nel territorio stesso e delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società estere, escluse quelle relative a società negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute. La tassazione in presenza di redditi di fonte estera, quindi, la persona fisica fiscalmente residente in Italia deve assoggettarli a tassazione sommandoli al proprio reddito complessivo, alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, a meno che, all'atto della riscossione, questi redditi non abbiano già subito una tassazione a titolo definitivo tramite una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva, ovvero non siano assoggettati a imposizione sostitutiva direttamente dallo stesso contribuente, sempre in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, ex articolo 18 del Tuir. In base a quest'ultima disposizione, infatti, i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti sono soggetti, in sede dichiarativa, «ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva» di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del Dlgs 239/1996, che avrebbero subito in Italia. Nel caso di redditi esteri inseriti in dichiarazione e che concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente, a quest'ultimo spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo fino al limite di imposta nazionale gravante sul reddito estero. A differenza di quanto accade per i soggetti fiscalmente residenti che percepiscono redditi esteri nell'ambito del proprio regime d'impresa, però, non può trovare applicazione il meccanismo del riporto in avanti e indietro del credito d'imposta estero eccedente l'imposta nazionale. Se il reddito prodotto all'estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente.

Contabilità. Dopo il via libera al preventivo le variazioni possono essere decise dai dirigenti responsabili

## **Utilizzo ampio per l'avanzo 2015**

L'approvazione del rendiconto allarga gli utilizzi possibili per i «risparmi»  
Anna Guiducci Patrizia Ruffini

L'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio amplia le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015. Con il passaggio consiliare infatti il risultato contabile di amministrazione è definitivamente accertato ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi diminuito dei residui passivi e del fondo pluriennale vincolato accantonato fra le spese del conto del bilancio. Entro la stessa data di approvazione del rendiconto occorre anche ripianare l'eventuale disavanzo. Il risultato di amministrazione "armonizzato" è distinto in quattro tipologie: fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti, fondi accantonati e fondi liberi. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio derivanti da operazioni di mutuo, da trasferimenti con specifica destinazione, da apposizione di vincoli da parte dell'ente oppure da risorse vincolate dalla legge o dai principi contabili. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2016/18, le variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, sono effettuate con determinazione del responsabile della spesa o, in assenza di disciplina nel regolamento di contabilità, del responsabile finanziario. Queste variazioni possono essere effettuate fino al 31 dicembre. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. Confluiscono nell'avanzo accantonato gli stanziamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. L'avanzo di amministrazione non vincolato (destinato a investimenti, accantonato e libero) non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate come prevede l'articolo 195 del Tuel o sia in anticipazione di tesoreria (fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio). L'utilizzo dell'avanzo libero, infine, deve rispettare un preciso ordine di priorità, indicato dall'articolo 187 del Tuel: per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 193) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; per l'estinzione anticipata dei prestiti. I fondi destinati agli investimenti, quelli per passività potenziali e l'eventuale utilizzo dell'avanzo libero sono (tutti) effettuati con variazione di bilancio di competenza del Consiglio. La chiusura del rendiconto 2015 in disavanzo non pone particolari implicazioni se questo è stato già dichiarato con il riaccertamento straordinario dei residui se è effettivamente migliorato almeno della quota annuale programmata. L'eventuale maggior disavanzo, invece, deve essere immediatamente ripianato con una delibera consiliare, da adottare contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto, soggetta al parere del collegio dei revisori; può essere anche spalmato sugli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione comporta lo scioglimento del consiglio. Il sindaco o il presidente dovrà poi trasmettere al Consiglio almeno semestralmente una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, corredata dal parere del collegio dei revisori. Nelle more della variazione che dispone la copertura del maggior disavanzo gli enti devono limitare impegni e pagamenti alle spese per servizi espressamente previsti per legge; sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

*LA MAPPA*

**L'armonizzazione distingue il risultato in quattro categorie; fondi vincolati, destinati agli investimenti, accantonati e liberi**

Imposte indirette. Contano gli obblighi sostanziali

## **Gli errori formali non pregiudicano il rimborso dell'Iva**

Massimo Sirri Riccardo Zavatta

Anticipando le linee guida della lotta all'evasione contenute nella circolare 16/E/2016, i giudici della Ctr di Milano (sentenza 2011/2/2016, presidente Sacchi, relatore Baldi), evidenziano cosa significhi «disperdere energie in contestazioni di natura essenzialmente formale». Proprio su aspetti formali, infatti, avevano fatto leva le Entrate per negare il diritto al rimborso dell'Iva richiesto (per l'anno 2007) dal rappresentante fiscale di un soggetto non residente in relazione alle fatture ricevute dalla società italiana, la quale - oltre al ruolo di rappresentante Iva svolge una concreta attività di prestazione di servizi in favore di tale soggetto. Tuttavia, in un contesto in cui è consolidato il principio per cui la detrazione e il rimborso non possono essere negati se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, ancorché non siano rispettati alcuni adempimenti formali (Corte di giustizia, C-95/07 e C- 96/07; Corte di cassazione, sentenze 24912/2011, 6925/2013 e 18924/2015), questo si traduce, sempre per usare le parole della circolare 16/E, in una «mera caccia agli errori». Un'attività del tutto inutile, quando, in un caso come quello della pronuncia, inerenza, afferenza ed effettività delle operazioni (compresi i pagamenti) sono ampiamente provate. In quest'ottica, non sono idonee a sostenere il diniego del rimborso: 1 la contestazione sul numero di partita Iva e l'anagrafica del cliente riportati in fattura, giudicata come «cavillosa» dai giudici; 1 la contestazione su irregolarità formali attinenti il numero progressivo delle fatture; 1 la contestazione su altre codifiche indicate sui documenti; 1 la richiesta d'individuare elementi di coincidenza fra le fatture emesse dalla società italiana a quella estera (all'origine del credito chiesto a rimborso) e quelle emesse da quest'ultima ai propri clienti, anche perché si tratta di flussi di fatturazione che originano da rapporti contrattuali fra parti diverse. Così come inconsistenti, nella fattispecie, sono anche i rilievi di tipo sostanziale concernenti supposte anomalie nei criteri di determinazione del corrispettivo, verosimilmente fondate sul ricorrente presupposto dell'antieconomicità delle operazioni. A prescindere da valutazioni d'ordine generale sulla rilevanza di tale "cavallo di battaglia" del fisco, infatti, quando si tratta di Iva, la questione non si pone neppure astrattamente, visto che la base imponibile, salvo specifiche eccezioni, è rappresentata dal corrispettivo pattuito fra le partie non è un valore stimato (dall'ufficio o da altri). Altrettanto priva di pregio secondo il collegio giudicante è l'eccezione secondo cui l'Iva non sarebbe rimborsabile perché il soggetto estero non ha effettuato operazioni attive in Italia. Il rappresentante fiscale serviva (nel 2007) e serve (oggi) anche a recuperare l'imposta assolta in altri Stati, che faccia o non faccia operazioni attive.



Riscossione. La fase antecedente alla cancellazione dal Registro imprese mette in pericolo gli incassi

## **La liquidazione volontaria giustifica l'iscrizione a ruolo**

Rosanna Acierno

Nel caso di liquidazione volontaria di una società sussiste sempre il fondato pericolo per la riscossione giacché, una volta concluso il procedimento, la società - cancellandosi dal Registro delle imprese - si può facilmente sottrarre alle pretese del fisco. È questa la principale conclusione cui è giunta la Ctp di Milano, con la sentenza 3202/46/16 depositata l'11 aprile 2016 (presidente Citro, relatore Chiametti). La vicenda trae origine da una cartella esattoriale emessa nei confronti di una società in liquidazione volontaria a seguito dell'iscrizione a ruolo a titolo straordinario da parte dell'agenzia delle Entrate dell'imposta di registro in precedenza accertata. In particolare, nel citare in giudizio l'ufficio delle Entrate, la società impugnava l'iscrizione a ruolo straordinario dinanzi alla Ctp di Milano, eccependone l'illegittimità, oltreché per assenza di motivazione, anche per carenza assoluta del fondato pericolo per la riscossione e, di conseguenza, lamentando l'iscrizione a ruolo dell'intero importo (anziché dei 2/3) delle somme dovute in pendenza di giudizio a seguito della sentenza di primo grado sfavorevole. L'ufficio delle Entrate, a sua volta, si costituiva in giudizio, confermando la correttezza del proprio operato e ritenendo sussistente, nel caso di specie, il fondato pericolo per la riscossione a causa della liquidazione volontaria della società che si protraeva da oltre cinque anni. Respingendo il ricorso e condannando la società alle spese di giudizio, il collegio ha innanzitutto precisato che l'iscrizione del ruolo straordinario avviene ogni volta che l'amministrazione ritenga sussistente il fondato pericolo per la riscossione. In sostanza, l'iscrizione del ruolo straordinario trova la sua legittima applicazione tutte le volte in cui l'Agenzia abbia giustificato timore di perdere il credito erariale, come nel caso in cui la situazione economica del contribuente non offra garanzie idonee e adeguate a soddisfare la pretesa erariale. L'iscrizione nei ruoli straordinari è, infatti, un'attività finalizzata a tutelare il credito erariale. Inoltre, la Ctp di Milano ha precisato che lo stato di liquidazione volontaria integra, di per sé, il requisito del pericolo per la riscossione e giustifica, dunque, la legittima iscrizione nei ruoli straordinari dell'imposta dovuta dalla medesima società in liquidazione. Secondo il parere dei giudici, infatti, lo stato di liquidazione di una società rappresenta un pericolo per la riscossione laddove nella fase liquidatoria, antecedente alla cancellazione della società dal Registro delle imprese, il liquidatore è chiamato ad incassare i crediti, a vendere beni e a pagare i debiti. Inoltre, in questa fase liquidatoria, più il tempo passa e più i creditori sono esposti all'eventualità che la società chieda quanto prima la cancellazione della propria iscrizione, rischiando così di non vedere soddisfatte le proprie pretese. Pertanto, poiché la società ricorrente si trova in liquidazione volontaria dal 2011, la Ctp di Milano ha ritenuto che tale circostanza costituisca un elemento sufficiente a far ritenere che la stessa si possa facilmente sottrarre alle pretese del fisco attraverso una imminente cancellazione dal Registro delle imprese e che, dunque, il pericolo per la riscossione sia fondato e che sia legittima la conseguente iscrizione del debito nel ruolo straordinario.

FISCO & DIRITTI Agevolazioni

## Tutti i bonus per i figli dalla pratica sportiva agli strumenti musicali

Regole differenti per le varie attività - Escluse le lingue  
Luciano DeVico

**IL QUESITO** Uno dei nostri figli frequenta un istituto musicale pareggiato e abbiamo letto che, da quest'anno, si possono ottenere delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di nuovi strumenti. In che cosa consiste e come si può ottenere il bonus in questione? Oltre alle spese per l'istruzione, ce ne sono altre che danno diritto a ottenere un risparmio d'imposta da parte dei genitori che le sostengono? Quest'estate, ad esempio, abbiamo prenotato per il figlio più piccolo un viaggio studio all'estero, finalizzato al perfezionamento della lingua inglese: la relativa spesa è detraibile dall'Irpef? T. E.-NAPOLI Il bonus per l'acquisto di strumenti musicali è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (la n. 208/2015) degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati. Si tratta di un contributo destinato all'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, che viene anticipato dal rivenditore come sconto sul prezzo di vendita. Conservatori e istituti pareggiati Per ottenere lo sconto lo studente deve consegnare al rivenditore un certificato d'iscrizione, esente da imposta di bollo, appositamente rilasciato dal conservatorio. La vendita dev'essere documentata mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino "parlante", con l'indicazione del codice fiscale dello studente, del prezzo di vendita e dell'ammontare del contributo. Lo sconto sarà rimborsato al venditore sotto forma di credito d'imposta di pari importo utilizzabile in compensazione. I soggetti ammessi al beneficio sono gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, nell'anno accademico 2015-2016 o 2016-2017, purché risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti. Il bonus, che spetta una sola volta e non può eccedere 2.000 euro anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, è concesso per l'acquisto di uno strumento nuovo che sia coerente con il corso principale di iscrizione. Il collegamento tra i singoli corsi e gli strumenti utilizzati è indicato nel provvedimento di attuazione emanato l'8 marzo 2016 dall'agenzia delle Entrate, che contiene anche l'elenco dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati italiani. Per il contributo sono state stanziato risorse per 15 milioni di euro e, quindi, conviene che gli interessati si affrettino, poiché l'agevolazione è concessa in base all'ordine cronologico delle richieste comunicate dai rivenditori. Va precisato, poi, che l'agevolazione vale solo per gli acquisti effettuati nel 2016 e, quindi, non trova spazio nella dichiarazione dei redditi relativa al 2015, che i contribuenti si accingono a predisporre, né probabilmente sarà indicato nella dichiarazione del prossimo anno, considerate le particolari modalità di fruizione "istantanea" dell'agevolazione. In campo, in palestra, in piscina Attraverso il 730 o il modello Unico 2016, inoltre, è possibile ottenere altre agevolazioni, come la detrazione del 19% dall'Irpef lorda per alcuni oneri sostenuti nell'interesse del coniuge, dei figli e degli altri familiari (genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, purché conviventi), ma solo se sono fiscalmente a carico. Si tratta, in particolare, delle spese sanitarie, di quelle scolastiche e universitarie, dei premi di assicurazione sulla vita, dei costi per le attività sportive e dei canoni di locazione per gli studenti fuori sede. Oltre alle spese sanitarie e ai costi per l'istruzione, che rappresentano senza dubbio gli oneri detraibili più conosciuti e utilizzati dai contribuenti italiani, vi sono anche altri pagamenti per i quali si ha diritto allo sconto fiscale. Le spese per attività sportive praticate da ragazzi, ad esempio, garantiscono la detrazione del 19% a patto che vengano rispettate alcune condizioni. In primo luogo deve trattarsi di spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Il ragazzo, inoltre, deve essere di età compresa tra cinque e 18 anni, e la spesa su cui calcolare la detrazione non può superare i 210 euro a familiare. Secondo le Entrate, questo importo va inteso quale limite massimo riferito

alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli. In definitiva il vantaggio fiscale di cui si può fruire è al massimo pari a 40 euro per ogni figlio o familiare a carico. Non è consentito, ad esempio, che per lo stesso figlio il padre porti in detrazione una spesa di 210 euro per la palestra e la madre lo stesso importo per la piscina. Il costo sostenuto va certificato da un bollettino bancario o postale, oppure da una fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalla struttura sportiva, e deve recare l'indicazione della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale dell'associazione sportiva (o, se si tratta di una persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale), della causale del pagamento, dell'attività sportiva esercitata, dell'importo corrisposto per la prestazione resa, dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. La detrazione, di norma, è riconosciuta al soggetto che ha pagato la spesa e comunque può essere ripartita tra gli aventi diritto (i genitori, ad esempio) indicando sul documento la quota detratta da ognuno di essi. Secondo l'agenzia delle Entrate si può beneficiare del bonus anche in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dei Comuni che hanno stipulato apposite convenzioni con strutture sportive, fermi restando i limiti e le condizioni già esaminate (circolare 20/E del 13 maggio 2011). La normativa non ammette altre agevolazioni fiscali legate al tempo libero, che si tratti, ad esempio, dell'acquisto di materiale informatico o di libri oppure della frequenza di corsi di lingua anche all'estero. In quest'ultimo caso, invece, l'unico risparmio d'imposta si può ottenere nel caso di spese relative alla frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari o post universitari e/o di specializzazione, che rientrano nell'ambito delle spese di istruzione. I corsi di lingua, invece, anche se sostenuti presso un istituto universitario, di per sé non consentono alcun risparmio. I beneficiari Senza benefici Spese equiparate La soglia di 632 euro LA RIPARTIZIONE Oneri per familiari a carico EROGAZIONI LIBERALI IL PRINCIPIO DI CASSA LA DEDUZIONE DI ONERI La deduzione come alternativa Dalla certificazione o dalla ricevuta Per i figli più piccoli, è sempre in vigore la detrazione del 19 per cento sulle rette pagate agli asili nido pubblici e privati, vale a dire le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori. La legge consente di dedurre dal proprio reddito, anziché detrarre dall'imposta lorda, anche alcuni oneri sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Si tratta, in particolare, dei contributi previdenziali e assistenziali, di quelli destinati ai fondi integrativi del servizio In merito alla detraibilità delle spese relative all'iscrizione e alla frequenza dei conservatori musicali, l'agenzia delle Entrate ha precisato - nella circolare 20/E del 13 maggio 2011 - che le spese sostenute per l'iscrizione ai nuovi corsi istituiti a norma del Dpr 212 dell'8 luglio 2005 nei conservatori di Ai fini della detraibilità delle spese di istruzione e per attività sportive praticate da ragazzi conta il periodo d'imposta in cui è stato sostenuto l'onere. Come per tutti gli altri oneri fiscalmente deducibili e detraibili, infatti, vale il principio di cassa, per cui non occorre tenere presente l'anno scolastico 0 o 1 La detraibilità dall'imposta 0 la deducibilità dal reddito di oneri e spese vengono stabilite in maniera tassativa dal legislatore. I principali oneri detraibili sostenuti nell'interesse dei figli sono le spese sanitarie, quelle legate all'istruzione e all'attività sportiva, le rette degli asili nido. La detrazione per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici e delle università non è consentita se la spesa è stata sostenuta nell'interesse di persone fiscalmente a carico, come avviene invece per le spese di istruzione. Ciò comporta che - ai fini della detrazione - l'onere deve essere sostenuto necessariamente a nome Quando la legge prevede che una spesa è detraibile se sostenuta anche nell'interesse di un familiare a carico, ad esempio dai genitori, sono questi ultimi che possono fruire dello sconto fiscale. In generale, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Quando il documento è intestato al Sotto la lentemusicale e negli istituti musicali pareggiati sono equiparate a quelle per l'iscrizione ai corsi universitari, mentre le spese sostenute per l'iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria. Riguardo agli asili nido, l'importo della spesa non può essere superiore a 632 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico e la detrazione

dev'essere ripartita tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto, ferme restando le regole generali di suddivisione delle spese.

del soggetto che ha effettuato la liberalità. Va peraltro ricordato che - in alternativa alla detrazione del 19% dall'Irpef lorda - il contribuente, per le sole liberalità a favore di enti universitari e di ricerca vigilati dal Miur, può optare per la deduzione dal reddito complessivo. Per quanto riguarda gli oneri diversi da quelli che sono previsti dalla normativa - come, per fare alcuni esempi, il vitto, il trasporto, i corsi di lingua, i seminari, i libri e altro materiale didattico - anche nel caso in cui essi risultino idoneamente documentati, non è previsto alcun beneficio fiscale. periodo cui è riferita la spesa, riportato sul relativo documento giustificativo (ad esempio, "anno scolastico 2015/2016"), ma l'anno solare in cui la somma è stata materialmente corrisposta, che risulta indicato nella certificazione rilasciata dal beneficiario o nella ricevuta dell'avvenuto pagamento. figlio, l'onere è ripartito tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento e - se si intende adottare una misura diversa dal 50 per cento - è possibile annotare sul documento l'effettiva percentuale di ripartizione. In caso di coniuge a carico dell'altro, quest'ultimo può detrarre l'intera spesa sostenuta. sanitario nazionale e dei contributi per forme pensionistiche complementari e individuali. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica per persone con problemi di disabilità, invece, sono deducibili anche se vengono sostenute nell'interesse di familiari non fiscalmente a carico.

Foto: PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI NEL 2016 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA Gli studenti in regola con il pagamento di tasse e contributi possono avere uno sconto una tantum fino a mille euro Solo quest'anno, visto il ritardo con cui sono arrivate le istruzioni, si possono annotare i dati mancanti sulla ricevuta relativa alla mensa

FISCO I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI E CHIARIMENTI ALL'II MAGGIO

## Guida alle strategie di prevenzione e contrasto all'evasione

Ilaria Callegari, Carlo Delladio

Accertamento Circolare agenzia Entrate 28 aprile 2016, n. 16/E • Prevenzione e contrasto all'evasione - Indirizzi operativi per il 2016. La circolare contiene la guida operativa per gli uffici con petenti delle Entrate in merito alle strategie di prevenzione e contrasto all'evasione per il 2016. In particolare, è attribuito un ruolo strategico al patrimonio informativo delle banche dati, attribuendo alle stesse una importanza strategica. Inoltre, è prevista una serie di comunicazioni per promuovere l'adempimento spontaneo: in particolare, entro giugno 2016 saranno inviate comunicazioni dedicate ai contribuenti con particolari anomalie relative al triennio 2012-2014, rilevate dai dati per l'applicazione degli studi di settore, ed entro dicembre 2016 saranno inviate lettere a chi presenta anomalie dal confronto tra comunicazione annuale Iva e dichiarazione Iva per il 2015. Infine, è prevista una nuova comunicazione unica, destinata a persone fisiche e imprese individuali per cui nel 2012 sono emerse anomalie in rapporto, tra l'altro, ai redditi da locazione immobiliare, di lavoro dipendente, di partecipazione, di capitale, o di plusvalenze di beni relativi all'impresa. Relativamente agli immobili, per quantificare correttamente il valore dell'immobile oggetto dell'atto, un ruolo importante è rivestito dal contraddittorio e sono incoraggiati i sopralluoghi e le visite per acquisire una conoscenza diretta dello stato esteriore e delle caratteristiche del bene, e per intercettare le eventuali analogie e differenze con altri immobili presi a riferimento per la quantificazione del prezzo di mercato. Provvedimento agenzia Entrate 9 maggio 2016 e • Gestori di apparecchi da gioco • Non corretta dichiarazione dei compensi • Comunicazione. Il provvedimento contiene le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche con l'ausilio di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la non corretta dichiarazione delle remunerazioni percepite dai soggetti coinvolti nella gestione degli apparecchi da gioco. In particolare le Entrate inviano le comunicazioni agli indirizzi Pec attivati dai contribuenti o, in caso di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, per posta ordinaria. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dell'agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso. Agevolazioni • Patent box-Competenza alla gestione delle istanze di accesso. Il provvedimento, a completamento di quello del 1° dicembre 2015, protocollo 2015/154278, è emanato per ripartire tra diverse articolazioni dell'agenzia delle Entrate la gestione delle istanze di accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di beni immateriali, ex articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 190/2014 [CFF © 6270] (patent box). Tale ripartizione è attuata per consentire una gestione più efficiente delle procedure connesse alle istanze medesime, in particolare, la competenza alla gestione delle istanze, nonché la sottoscrizione degli accordi preventivi connessi all'utilizzo di beni immateriali, è attribuita a specifiche articolazioni dell'agenzia delle Entrate, individuate nella direzione centrale Accertamento, settore internazionale, ufficio accordi preventivi e controversie internazionali, nelle direzioni regionali e nelle direzioni provinciali di Bolzano e Trento. Dichiarazioni Provvedimento agenzia Entrate 4 maggio 2016 • Modelli 770/2016 ordinario e semplificato - Modifiche. Apportate alcune modifiche ai modelli 770/2016 ordinario e semplificato (provvedimento agenzia delle Entrate 15 gennaio 2016), alle relative istruzioni e specifiche tecniche. Le modifiche si rendono necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati dopo la pubblicazione dei modelli in questione. Inoltre, per consentire l'acquisizione delle informazioni relative a particolari categorie di contribuenti per le quali non è previsto il rilascio della certificazione unica, viene integrato il prospetto/quadro SY, inserendo due sezioni per la gestione dei dati relativi al creditore pignoratizio persona giuridica e dei dati anagrafici ed fiscali dei percipienti esteri privi di codice fiscale, ai quali vengono erogate somme relative a redditi di lavoro autonomo e redditi diversi. • Unico 2016 Enc, Sc. Spe Pf, dichiarazione Irap 2016 e Sito

agenzia Entrate 9 maggio 2016 Consolidato nazionale e mondiale 2016 - Modifiche. Ai fini di aggiornamento e di correzione di alcuni errori materiali, il provvedimento apporta modifiche alle istruzioni di Unico 2016 Enc, Sc, Spe Pf e alla dichiarazione Irap 2016, nonché ai modelli di dichiarazione Unico 2016 Enc, Se e Sp (provvedimento agenzia delle Entrate 29 gennaio 2016). Lo stesso provvedimento modifica anche le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi a Unico 2016 Enc, Sce Sp e al Consolidato nazionale e mondiale 2016 (provvedimento agenzia delle Entrate 15 febbraio 2016). «Il Sole 24 Ore» 7 maggio 2016 Dogane Sito agenzia Entrate 6 maggio 2016 Nota agenzia Dogane 3 maggio 2016 n. 51746 Sito agenzia Entrate 4 maggio 2016 Sito agenzia Entrate 5 maggio 2016 • Depenalizzazione • Accise su gas e alcol • Indicazioni applicative. In merito a quanto disposto dal Dlgs 8/2016 in tema di depenalizzazione, la nota fornisce indicazioni operative sull'applicazione di tale disciplina al settore delle accise su gas e alcol. «Il Sole 24 Ore» 10 maggio 2016 Fallimento Decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 • Procedure esecutive e concorsuali - Investitori in banche in liquidazione. Il decreto contiene disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. In particolare, sono previste modifiche alla legge fallimentare, nello specifico agli articoli 40, 104-ter, 163 e 175. Inoltre, si dispone che le imprese di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del Dl 225/2010, convertito con modifiche dalla legge 10/2011 [CFF © 6236], possono optare, con riferimento all'ammontare di atti di imposte anticipate pari alla differenza determinata dalla nuova disciplina, per il mantenimento dell'applicazione delle disposizioni citate al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di riferimento. L'opzione dev'essere esercitata entro il prossimo 4 giugno, è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e, inoltre, è determinato annualmente applicando l'aliquota «Il Sole 24 Ore» 5 maggio 2016 dell'1,5% alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate. «Il Sole 24 Ore» 4 e 7 maggio 2016 Imposte dirette Circolare agenzia Entrate 6 maggio 2016, n. 18/E «Il Sole 24 Ore» 7 e 11 maggio 2016 «Gazzetta Ufficiale» 3 maggio 2016, n. 102 • Dichiarazione dei redditi e oneri detraibili • Risposte a quesiti dei Caf e di altri operatori. Fornite le risposte a una serie di quesiti formulati da Caf e altri soggetti del settore in merito agli oneri detraibili da riportare in dichiarazione dei redditi. I principali chiarimenti riguardano la detraibilità di alcune tipologie di spese mediche, quali le spese per la dermopigmentazione (detraibili se il contribuente possiede un certificato medico che attesti che l'intervento è finalizzato a correggere l'effetto, anche secondario, della patologia sofferta e se la fattura relativa alla prestazione è rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata, e dalla stessa o da altra documentazione risulta che la prestazione è resa da personale medico) oppure le spese effettuate all'estero per la crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, detraibili solo se le operazioni vengono eseguite per finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera autorizzata o da un medico specializzato italiano. Le spese per corsi di laurea presso Università telematiche sono detraibili come quelle per la frequenza di altre Università non statali, in base ai criteri di cui al Dm 29 aprile 2016, n. 288, facendo riferimento all'area tematica del corso e alla regione dove si trova la sede legale dell'Università. Le spese per l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore nei condomini sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto finalizzate al conseguimento del risparmio energetico. Tali spese danno diritto alla detrazione prevista per interventi di riqualificazione energetica, se l'installazione avviene insieme con la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti provvisti di caldaie a condensazione, o con pompe di calore ad alta efficienza, oppure, ancora, con impianti geotermici a bassa entalpia. Infine, se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus Irpef, il contribuente può fruirne in dichiarazione dei redditi, indicando nella casella «Casi particolari» (quadro C del modello 730/2016 o quadro RC di Unico 2016 Pf) il codice 1 se lavoratore dipendente e il codice 2 se docente o ricercatore. Professionisti «Gazzetta Ufficiale» 4 maggio 2016, n. 103 «Il Sole 24 Ore» 29, 30 aprile, 1° e 9 maggio 2016 Decreto ministero Giustizia 19 gennaio 2016, n. 63 •

Revisione legale-Esame di abilitazione - Regolamento. Emanato il regolamento attuativo della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Specificamente, sono indicate le materie delle prove scritte e orali, i criteri di ammissione all'esame, il contenuto e le modalità di presentazione delle domande, la composizione e gli adempimenti della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento delle prove scritte e i criteri di ammissione alle prove orali e per il superamento dell'esame. Riscossione Circolare agenzia Entrate 29 aprile 2016, n. Ti/E Provvedimento agenzia Entrate 6 maggio 2016 Provvedimento agenzia Entrate 5 maggio 2016 • Pagamenti dovuti da attività di controllo - Disciplina. Forniti chiarimenti in merito agli effetti e all'ambito temporale di applicazione delle modifiche introdotte dal Dlgs 159/2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, alla disciplina dei versamenti, in unica soluzione o in forma rateale, delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'agenzia delle Entrate. In particolare, è stato innalzato, a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo il numero di rate per debiti fino a 5 mila euro a seguito di comunicazione degli esiti dei controlli delle dichiarazioni. Innalzamento a un massimo di 16 rate trimestrali di pari importo per eseguire i pagamenti a seguito di accertamenti con adesione superiori a 50 mila euro. È stata, poi, estesa la possibilità di fruire della rateazione degli importi dovuti a seguito di acquiescenza agli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni (ad esempio, prima casa e piccola proprietà contadina), agli avvisi di accertamento per occultamento del corrispettivo con riferimento all'imposta di registro e agli avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione, con estensione ai pagamenti dovuti a seguito di conciliazione giudiziale e accordi di mediazione delle novità relative al numero e ai termini di versamento delle rate in materia di accertamento con adesione. Inoltre, se si decade dalla rateazione per mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva, la sanzione ex articolo 13 del Dlgs 471/1997 [CFF © 1628] è stata ridotta al 45 per cento, da applicarsi sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. «Il Sole 24 Ore» 30 aprile 2016 Legenda: CFF o CAPOREDATTORE il numero di codice (ad esempio 6860) che consente l'immediata ricerca della norma di legge nel "Codice Fiscale Frizzerà" CFFn. imposte indirette o CFFn. imposte indirette, edito dal Sole 24 Ore Sistema Frizzerà^) DIRETTORE RESPONSABILE Cristiano Dell'Oste Mauro Meazza Giacomo Bagnasco, Antonella Moro COORDINAMENTO RISPARMIO & FAMIGLIA Roberto Napoletano COORDINAMENTO FISCO & DIRITTI Isabella Della Valle IN COLLABORAZIONE CON Antonio Criscione, Vitaliano D'Angerio, Lucilla Incorvati, Federica Pezzatti, Marilena Pirrelli, Guido Plutino

Foto: La precedente puntata sulle novità fiscali è stata pubblicata sul Sole 24 Ore del 9 maggio

a cura di Claudio Gerino MULTIMEDIA DIGITAL WORLD

## **La sfida dell'amministrazione digitale software e processi entrano in servizio**

PROCEDE L'AMMODERNAMENTO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI CON CUI GLI UFFICI PUBBLICI STABILIRANNO UN NUOVO RAPPORTO CON I CITTADINI. GLI ESPERIMENTI DEL CLOUD UNIFICATO DI EQUITALIA E DEL TESORO ALL'ESAME DEL FORUM PA CHE SI APRE A ROMA  
Salvatore Giuffrida

Un percorso lento ma irreversibile, che sta già producendo i primi risultati: i prossimi mesi saranno decisivi per capire come la rivoluzione digitale, al centro delle più recenti riforme e degli obiettivi del governo, cambierà il sistema amministrativo ed economico del Paese. La sfida è individuare il giusto modello organizzativo per la pubblica amministrazione. È questa la mission di Forum PA, in programma da martedì 24 maggio a giovedì 26 presso il Palazzo dei Congressi a Roma. «Il tema di quest'edizione - spiega il presidente di Forum PA Carlo Mochi - è identificare quale modello di crescita inclusiva e agile sia più adatto alla nostra amministrazione». Le occasioni da analizzare non mancano. A cominciare dal piano triennale dell'Agenzia digitale italiana che parte a settembre 2016 e ripenserà tutto il sistema amministrativo grazie alla digitalizzazione di servizi pubblici coordinati con piattaforme online integrate per tutto il Paese. La scommessa di Agid è creare un cloud a cui tutti gli uffici amministrativi possano accedere per offrire servizi uniformati e semplificati, dalla sanità alla sicurezza, scuola e anagrafe; e ciò comprende anche i servizi online degli enti locali. Non si parte da zero: sono stati fatti importanti passi in avanti in alcuni servizi come i pagamenti elettronici con PagoPA e la dematerializzazione delle fatture che coinvolge 50 milioni di documenti dei circa 100mila fornitori abituali della pubblica amministrazione e da 1,8 milioni di fornitori occasionali, per un volume d'affari di 135 miliardi. Nei prossimi mesi entrerà a pieno regime Spid, sistema online che offre a ogni cittadino una identità digitale con password e utente per chiedere certificati, prestazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, contributi. Finora sono state erogate 45mila identità, dal 15 marzo è in uso presso l'Inps della regione Toscana ed entro giugno saranno operativi 600 nuovi servizi. Si stanno adeguando l'Agenzia delle entrate, Equitalia, il Friuli, l'Emilia Romagna. A giugno sarà la volta di Piemonte, Lazio, Liguria, Umbria e comuni come Firenze e Lecce. Entro il 2017 tutti gli uffici pubblici dovranno adeguarsi. Sempre l'anno prossimo i servizi pubblici a cui l'utente potrà accedere grazie a Spid saranno raccolti e gestiti da un'unica piattaforma, Italia Log in. Nasce un nuovo rapporto tra cittadino e PA: presto le code al comune per un certificato, un'autorizzazione o una marca da bollo saranno un ricordo purché si elabori una strategia coordinata a livello politico tra governo centrale ed enti locali per fare sistema e collegare i soggetti amministrativi. Intanto si creano i mezzi tecnici, come Sunfish, progetto coordinato dal Ministero dell'economia e finanziato dall'Ue per ottimizzare e gestire le risorse e il lavoro degli uffici pubblici con un cloud unico e integrato: a inizio 2017 ci sarà il lancio sperimentale e il primo sarà il dicastero di via XX Settembre con partner come l'omologo di Malta e la polizia inglese. La riforma Madia va avanti e nelle prossime settimane sarà approvato dal governo il Codice dell'amministrazione digitale. La digital revolution è ancora un cantiere aperto e Forum PA farà il punto. «Grazie al digitale l'amministrazione sarà più efficiente - dice Mochi - ma deve rivedere i suoi processi. È la prossima sfida: il rischio è digitalizzare l'esistente, servono invece nuovi modelli e una piattaforma di conoscenza comune. Spesso le amministrazioni non conoscono ciò che fanno altri uffici sugli stessi temi. Bisogna standardizzare le soluzioni e diffondere le migliori esperienze anche in vista del riuso».

Foto: Presso Equitalia si stanno sperimentando alcune delle soluzioni digitali più avanzate per migliorare il rapporto con i cittadini



## NELL'EUROZONA LE TRUFFE CON LE CARTE ELETTRONICHE COSTANO 1,4 MILIARDI DI EURO **Arriva la stretta della Banca d'Italia I pagamenti online saranno più sicuri**

Entro settembre le banche dovranno adeguarsi ai nuovi sistemi anti-frode  
PAOLO BARONI ROMA

Online ormai, si sa, si compra di tutto: viaggi e vacanze, prodotti elettronici, musica, abbigliamento, prodotti di bellezza, libri, specialità alimentari. Un giro d'affari importante che l'anno scorso in Italia ha toccato i 16,6 miliardi di euro, secondo le stime dell'Osservatorio NetcommPolitecnico di Milano, e che quest'anno arriverà a quota 19 miliardi di euro. Gli acquirenti abituali, con almeno un acquisto al mese, sono ben 11,1 milioni, spesa media 89 euro. Poi ci sono le operazioni bancarie on line, bonifici, pagamenti, giroconti, un'altra girandola ancora più grande di miliardi visto che il 55% dei correntisti usa i canali on line. Secondo la Beuc, l'organizzazione europea dei consumatori, le sole frodi fatte con le carte di pagamento nell'eurozona ammontano a 1,4 miliardi di euro. Di qui la corsa ad innalzare i livelli di sicurezza, su questo tipo di strumenti e su tutte le altre operazioni effettuate on line. Scadenza 30 settembre A ottobre il Parlamento europeo ha varato una nuova normativa sui pagamenti elettronici, che tra l'altro prevede il rimborso gratuito in caso di frodi e pagamenti non autorizzati. Ora, dopo una consultazione pubblica tra i vari soggetti interessati iniziata la scorsa estate, si muove anche la Banca d'Italia che aggiornando tutta la normativa in materia adesso impone agli istituti di credito e al Bancoposta un nuovo giro di vite allo scopo di aumentare la sicurezza e la protezione contro le frodi su una serie di operazioni che vanno dai bonifici on line ai pagamenti con carta di credito e moneta elettronica. In pratica entro il 30 settembre banche e istituti finanziari dovranno recepire le nuove raccomandazioni sui pagamenti tramite internet emanate nei mesi scorsi dall'Eba, l'autorità bancaria europea. E già entro il 30 ottobre dovranno trasmettere alla Bce o alla Banca d'Italia una prima relazione sugli interventi effettuati. In realtà i clienti delle banche italiane già oggi possono stare abbastanza tranquilli, almeno per quanto riguarda i servizi di banca via internet: dall'ultima indagine svolta dal Consorzio Abi Lab risulta infatti che nel nostro paese oltre il 97% dei tentativi di frode relativi al canale bancario è stato interrotto. E solo un accesso all'internet banking ogni 1,7 milioni ha determinato una perdita di denaro, mentre «non si rilevano casi di frode associati agli specifici servizi erogati attraverso il canale di mobile banking». Le nuove misure Le nuove disposizioni, spiega la circolare di via Nazionale, si applicano ad una serie di operazioni come l'esecuzione dei pagamenti con carta di credito, l'esecuzione di bonifici, l'emissione o modifica di mandati elettronici di addebito diretto ed il trasferimento di moneta elettronica tra due conti di moneta elettronica. Le banche in particolare dovranno rafforzare governance e organizzazione del loro sistema informativo e la gestione del rischio informatico. Tra le misure che dovranno essere adottate c'è la cosiddetta autenticazione forte, che prevede modalità rafforzate di verifica dell'identità del cliente che accede ai servizi on line, sia per l'avvio di un'operazione di pagamento sia per l'accesso ad informazioni sensibili. Quindi dovranno essere previsti limiti ben precisi ai tentativi di log-in, ovvero di accesso ad aree riservate, come pure alla durata delle sessioni di lavoro, meccanismi di monitoraggio dell'operatività, al fine di prevenire, identificare, bloccare eventuali operazioni fraudolente. Contratti da riscrivere Tutto questo andrà poi inserito nei contratti che le banche propongono alla clientela e nei quali andranno specificate in formazioni accurate sulle tecnologie in uso e sulle loro modalità di utilizzo come sugli strumenti di tutela disponibili in caso di frode. Ed ovviamente anche tutte le novità che via via verranno adottate dovranno essere comunicate con tempestività. Twitter @paoloxbaroni

**+16**

**16.611**

**+14**

## Gli acquisti degli italiani sui siti di e-commerce

**+15**

**14.374**

**12.648**

**11.002**

**+18**

**+17**

**+21**

**9.347**

**8.012**

6.631 % % % % % % 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2009 2010 2011 2012 2013

2014 2015 - LA STAMPA DATI IN MILIONI DI EURO

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La stagione delle tasse/Cinque per mille

## Il Fisco ci aiuta anche online ma un errore può costare caro

A compilare il modulo è l'Agenzia delle Entrate. Le novità di quest'anno e il rischio delle sviste

Parte la stagione delle tasse. Nelle prossime settimane, famiglie e imprese saranno impegnate nella Dichiarazione dei Redditi con il Modello Unico Pf e con il 730. Sono molte le novità (e le conferme) che dovranno affrontare quest'anno, insieme a nuove franchigie, scadenze da rispettare e deduzioni e detrazioni da presentare per poter ottenere degli sconti dal Fisco. Dal 2015, con l'introduzione del 730 precompilato online, redigere la dichiarazione dei redditi è diventato un po' più semplice. A compilare il modulo è, in fatti, l'Agenzia delle Entrate che poi, dal 15 aprile, lo mette a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati sul proprio sito. Una vera rivoluzione che quest'anno partirà anche per il modello Unico. Si può anche utilizzare direttamente il sito Fisconline (o Entratel) per accettare, modificare e inviare la dichiarazione all'Agenzia. Come ogni anno, i contribuenti sono alla ricerca di novità sul fronte di detrazioni e deduzioni. Su questo fronte ci sono buone notizie soprattutto per chi ha prole e quindi deve affrontare numerose spese per l'istruzione. Da quest'anno infatti tutti i livelli di istruzione porteranno a sconti sulle tasse. Se prima le detrazioni riguardavano soltanto le rette dell'Università e le spese per l'iscrizione alla scuola superiore, il Fisco adesso darà una mano durante tutti gli anni della formazione. Si parte quindi dal nido, fino ad arrivare alle spese per le superiori, per giungere al master. È prevista infatti una nuova detrazione Irpef pari al 19% per le spese di frequenza di asili, elementari, medie e superiori fino all'importo di 400 euro per alunno o studente (per le spese dal 1° gennaio 2015). Fatti due calcoli non è molta roba però perché la detrazione massima per alunno o studente arriva a 76 euro l'anno. Per le Università non statali, la detrazione è ora prevista in misura non superiore, a quella stabilita annualmente, per ciascuna facoltà universitaria, decreto del ministero. Tra le buone notizie, se così si può dire, c'è poi il mancato taglio delle detrazioni. Questa categoria di sconti ha resistito alle sforbiciate che più volte erano state annunciate. La platea di sconti da detrazioni rimane ampia: si va dalle spese mediche, agli interessi passivi sui mutui, alle tasse scolastiche, fino alle uscite per gli asili nido o lo sport, per citarne solamente alcuni. Attenzione invece agli errori e alle dimenticanze nella dichiarazione dei redditi. Alcuni costano davvero cari, ad altri si riesce a rimediare con piccole integrazioni e modifiche. Tra i passi falsi più salati, ad esempio, c'è quella di continuare a considerare un figlio o un altro parente a proprio carico. In questo modo si ottengono, o si continua a ottenere i benefici delle detrazioni forfettarie e di quelle collegate alle spese detraibili sostenute nonostante il figlio (o altra persona a carico) abbia conseguito nel corso dell'anno un reddito complessivo lordo superiore a 2.840,51 euro. Un altro errore in cui molti incorrono riguarda gli immobili e i beni mobili all'estero: dimenticare di possedere attività immobiliari e/o mobiliari all'estero per cui si è soggetti ad Ivi o Ivafe o semplicemente agli obblighi di monitoraggio connessi alla compilazione del modello Rwd può costare caro.

16 giugno 30 giugno Dal 15 aprile Entro il 7 luglio Le date da tenere d'occhio È possibile accedere alla dichiarazione dei redditi tramite il sito dell'Agenzia È il termine ultimo per inviare il 730 precompilato o per presentare quello "classico" al Caf Entro questa data va pagato l'Unico (senza maggiorazioni) ma anche l'acconto Imu e Tasi Presentazione del modello Unico su carta agli uffici postali (solo per chi, pur avendo reddito da lavoro dipendente o pensionato, deve compilare l'Unico o per chi deve presentare dati specificati solo nell'Unico)

Foto: Nuovi pesi Quest'anno il Fisco è più leggero con chi ha figli, in particolare per le spese di istruzione Non c'è stato inoltre il paventato taglio delle detrazioni

Detrazioni e deduzioni/Cinque per mille

## I bonus per alleggerire le tasse

La documentazione dev'essere preparata per tempo: scontrini ricevute e fatture

Sono molte le strade che possono portare a un Fisco più leggero. La platea di "sconti" che si riesce a strappare con detrazioni e deduzioni è ampia. Occorre però prepararsi per tempo e arrivare preparati all'appuntamento con la compilazione dei redditi. E' un lungo percorso fatto di scontrini, ricevute, fatture e documentazione varia. La via più battuta dalle famiglie per risparmiare sulle imposte è sicuramente quella delle detrazioni attraverso le spese mediche (lo sconto è del 19% sulle spese sostenute per curarsi durante l'anno ma per i calcoli si parte dalla soglia di 129,11 euro). Tra le spese mediche rientrano anche quelle sostenute all'estero che vengono valutate secondo gli stessi criteri di quelle sostenute in Italia. L'importante è avere con sé tutta la documentazione richiesta dal Fisco. Nell'elenco ci sono anche le spese veterinarie (la spesa massima, in questo caso è di 387 euro). Non solo la salute. Un'altra voce a cui guardano le famiglie per ottenere una dichiarazione dei redditi più leggera è quella delle spese di istruzione per i figli, in particolare per la scuola dell'infanzia e quella secondaria oltre che per gli asili nido. La spesa massima detraibile è di 400 euro. Anche le attività sportive praticate dai ragazzi danno diritto a sconti. L'iscrizione annuale o l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture sportive ancora, garantiscono una detrazione massima di 210 euro a ragazzo. Non molti sanno poi che anche gli esborsi sostenuti dagli studenti universitari per locazioni possono essere detratte per un importo massimo di 2.633 euro. Ci sono però alcune condizioni da rispettare. Per esempio, i contratti di locazione devono essere stipulati secondo norma di legge (431 del '98). Inoltre gli studenti devono essere iscritti ad atenei ad almeno 100 chilometri di distanza dal comune di residenza. Fra le voci che consentono di ottenere detrazioni ci sono poi i premi delle assicurazioni sulla vita e infortuni (massimo di 530 euro l'anno). C'è poi l'opportunità delle deduzioni che aiuta ad abbassare il conto finale delle tasse. A differenza delle detrazioni, si tratta di somme che vengono sottratte dall'ammontare complessivo dell'imponibile e che quindi riducono il reddito su cui viene calcolata poi l'imposta. In questa categoria rientrano, per fare qualche esempio, i contributi per la pensione. Si tratta dei contributi che il contribuente versa (per sé o, per esempio, per un figlio a carico) per legge oppure a titolo volontario. Nel caso dei fondi pensione complementari, è possibile portare in deduzione i contributi versati fino al limite di 5.164 euro. Come detto, rientrano in questo ammontare anche i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico, in genere la prole. Molti genitori accendono fondi pensione complementari per i figli che magari hanno lavori saltuari o poco remunerati. In questo modo risparmiano sulle tasse. Per fare un esempio pratico, un genitore che versa per 10 anni 2.000 euro al figlio a carico, magari dai 15 ai 25 anni, può risparmiare da un minimo di 460 euro a un massimo di 860 euro l'anno. Lo sconto dipenderà dall'aliquota Irpef applicata al reddito del genitore (a oggi minimo 23% massimo 43%). Ovviamente più alto è il premio versato e maggiore sarà il bonus fiscale. Non vanno dimenticate poi che tra le voci di spesa di famiglia che si possono dedurre ci sono anche i contributi per colf, tate e badanti. c

Foto: Non solo sanità Tra deduzioni e detrazioni oltre alle spese sanitarie anche quelle per colf e badanti, per le attività sportive dei figli e le spese d'istruzione anche per materne e asili nido

Governo-sindacati

## **Pensione anticipata e assegni minimi nel confronto del 24**

Luca Cifoni

Uscita anticipata per la pensione con penalizzazione differenziata in base alla categoria, fino ad un massimo del 12%. È la proposta principale che il governo metterà sul tavolo martedì 24. A pag. 10 R O M A Uscita anticipata per la pensione con penalizzazione differenziata in base alla categoria, fino ad un massimo del 12 per cento. È questa la proposta principale che il governo metterà sul tavolo nell'incontro con i sindacati in programma per domani. Ma nella riunione, a cui parteciperanno per l'esecutivo il ministro del Lavoro Poletti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Tommaso Nannicini, si parlerà probabilmente anche di altro: la possibilità che dal prossimo anno il taglio del cuneo fiscale per i nuovi assunti sia reso almeno in parte strutturale. E le tre confederazioni vorranno essere ulteriormente rassicurate sul fatto che non sarà toccato l'attuale meccanismo delle pensioni di reversibilità.

**L'ORDINE DEL GIORNO** All'ordine del giorno dell'incontro a cui sono stati invitati i tre segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil ci sono i "temi della previdenza e delle politiche del lavoro". La dizione è abbastanza generica ed è facile prevedere che l'appuntamento non sarà decisivo; dovrebbe servire comunque a far ripartire il dialogo con le parti sociali dopo che per mesi i sindacati hanno chiesto di essere ascoltati mentre si moltiplicavano indiscrezioni e congetture sulle mosse dell'esecutivo. Poletti e Nannicini, pur senza scoprire del tutto le carte, presenteranno il progetto di anticipo della pensione a cui si sta lavorando in vista della prossima legge di Stabilità. Per il governo il problema numero uno è iniettare un po' di flessibilità nel meccanismo della legge Fornero, senza però produrre aggravii di spesa previdenziale, nemmeno nel breve termine. D'altra parte la riforma approvata nel 2011, in clima di piena emergenza finanziaria, rappresenta tuttora uno dei punti di forza del nostro Paese nel non facile confronto con le istituzioni europee. Il meccanismo prescelto prevede quindi un ruolo importante per il sistema bancario e per le stesse aziende. Si tratterà sostanzialmente non di un trattamento pensionistico anticipato ma di un prestito da parte degli istituti di credito che i pensionati saranno chiamati a restituire a piccole rate una volta raggiunti gli effettivi requisiti per la vecchiaia. Di fatto ci sarà una penalizzazione tra l'1 e il 4 per cento in base al reddito e probabilmente anche alla categoria a cui appartiene il lavoratore (potrebbero ad esempio essere sfavoriti quelli pubblici). La soluzione riguarderà in prima battuta i nati tra il 1951 e il 1953, per poi essere estesa alle annualità successive. Questo approccio probabilmente non piacerà alla controparte sindacale; ad esempio la Uil si è già espressa apertamente in modo contrario, chiedendo invece una flessibilità senza contropartite economiche. Oltre alle regole per l'accesso alla pensione, le confederazioni sono interessate a misure per chi già percepisce l'assegno previdenziale: si dovrebbe quindi parlare anche dell'idea, espressa dallo stesso premier Renzi, di assegnare alle pensioni più basse qualcosa di simile agli 80 euro al mese riconosciuti ai lavoratori dipendenti con reddito basso e medio-basso.

**LA MANOVRA** Ma probabilmente un accenno verrà fatto anche agli altri ingredienti della prossima manovra. In alternativa alla riduzione delle aliquote Irpef, il governo potrebbe prendere in considerazione una forma strutturale di decontribuzione (6 punti in meno per i nuovi assunti, eventualmente da compensare rafforzando la previdenza integrativa) e misure per coordinare e rafforzare il sostegno alle famiglie. Luca Cifoni **POLETTI E NANNICINI PROPORRANNO AI TRE SEGRETARI DELLE CONFEDERAZIONI IL MECCANISMO DEL PRESTITO**

Foto: Lavoratori prossimi alla pensione e pensionati guardano con interesse al confronto tra governo e sindacati sulla previdenza

Per tornare alla normalità ci vorrà tempo, ma la fase più acuta della crisi è alle spalle

## Crediti, inversione di tendenza

Cenni positivi dai cosiddetti npl ossia le tipologie a rischio  
LUIGI DELL'OLIO

Per tornare alla normalità ci vorranno anni, ma i segnali arrivati nelle ultime settimane sul fronte dei crediti problematici in pancia alle banche evidenziano che la fase più acuta della crisi è alle spalle. Un segnale positivo anche per le famiglie e le imprese, che fi nora hanno pagato il prezzo più salato per la chiusura dei rubinetti del credito. Varie categorie sotto un unico cappello. Quando si parla di non performing loans si fa riferimento a tipologie di crediti deteriorati (cioè la cui esigibilità non è più certa) spesso molto diverse tra loro. La febbre è di pochi decimali a proposito delle esposizioni scadute, vale a dire quelle in ritardo da 180 giorni. Gli incagli sono invece le esposizioni nei confronti di soggetti in situazione di diffi coltà obbiettiva, che dura da parecchi mesi, ma sembra avere carattere temporaneo. Un altro genere di crediti deteriorati è costituito dalle esposizioni ristrutturate, vale a dire crediti che sono stati oggetto di modifi ca delle condizioni contrattuali per favorire il rientro (seppur parziale del debitore). Per la banca si tratta, dunque, di una perdita certa, ma decisa dallo stesso istituto nel timore di dover altrimenti fronteggiare una perdita ben maggiore. La categoria più grave di npl è costituita dalle sofferenze, crediti la cui riscossione è divenuta fortemente a rischio perché i soggetti debitori risultano in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente). Nuovi npl in frenata. Per ovviare a questo genere di rischi, le banche accantonano delle riserve apposite in proporzione al credito a rischio e alla sua condizione. Questo comporta una riduzione delle nuove erogazioni in quanto da una parte le coperture impegnano una quota di capitale degli istituti e dall'altra c'è il timore che i nuovi prestiti possano dar vita a ulteriori crediti deteriorati. Detto delle caratteristiche, va anche aggiunto che l'Italia è tra i Paesi occidentali con la quota maggiore di non performing loans e proprio questa è una delle ragioni dietro la maggiore lentezza della ripresa. D'altro canto va comunque detto che il picco dell'emergenza dovrebbe ormai essere alle spalle. Secondo le ultime rilevazioni, relative al consuntivo di febbraio 2016, il rapporto tra le sofferenze nette (calcolate cioè scontando dal dato lordo le somme già accantonate dagli istituti) e gli impieghi totali è risultato del 4,6%, sostanzialmente in linea con il 4,64% di gennaio 2015, mentre alla fi ne dello scorso anno era stato raggiunto il 4,93%. Anche l'indicatore relativo alle sole sofferenze nette segnala un miglioramento: a fi ne febbraio sono pari a 83,1 miliardi di euro, in diminuzione di oltre 500 milioni rispetto a gennaio e in calo di quasi 6 miliardi rispetto a dicembre 2015. Il ruolo di Atlante. Nel tentativo di riportare i non performing loans sotto i livelli di guardia, un ruolo di primo piano può giocarlo Atlante, il fondo creato con capitali degli stessi operatori fi nanziari (istituti di credito e assicurazioni), delle fondazioni e di Cassa Depositi e Prestiti, con due obbiettivi principali: partecipare agli aumenti di capitale delle banche in maggiore diffi coltà (e, appunto, normalizzare il mercato dei crediti deteriorati. Le risorse ancora in cassa ad Atlante dopo la partecipazione all'aumento di capitale della Popolare di Vicenza ammontano a circa 3 miliardi di euro, poca cosa rispetto ai già citati 83,1 miliardi di sofferenze nette. Il ruolo del fondo è, però, particolare: puntare ad acquistare i crediti divenuti più a rischio, che ormai solo i fondi specializzati in questi asset sono disposti a rilevare. Ma, per farlo, sono disposti a pagare non più del 16-18% del valore nominale, cioè quello iscritto a bilancio delle banche. Accettare di liberarsi di questi crediti richiederebbe dunque agli istituti di contabilizzare nuove, pesanti perdite, con il rischio di andare al di sotto dei requisiti patrimoniali imposti dalle autorità comunitarie, e dover quindi mettere in campo nuovi aumenti di capitale. L'arrivo di un concorrente per i fondi «avvoltoio» (come vengono spesso defi niti) avrà la conseguenza di far alzare il prezzo mediamente pagato agli istituti, rendendo così meno pesante l'impatto sui bilanci. «Anche se le risorse fi nora disponibili sono limitate, la costituzione del Fondo atlante può aiutare a sbloccare il mercato delle sofferenze, contribuendo così sin dal suo inizio alla soluzione del problema npl», è il ragionamento fatto a questo proposito dal numero di

Bankitalia, Ignazio Visco. L'incognita della congiuntura. Secondo uno studio condotto dall'Abi, in collaborazione con Cerved, il tasso di nuove sofferenze è destinato a passare dal 3,7% dello scorso anno al 2,4% del 2017. Un calo consistente, per quanto l'approdo risulti ancora superiore all'1,7% del 2008, cioè prima della crisi. L'unico comparto dell'economia che il prossimo anno tornerà su livelli normali sarà l'industria, con i servizi destinati a restare invece ancora indietro, anche se le cose andranno ancora peggio alle costruzioni. A livello geografico, i modelli previsionali mostrano un restringimento dei divari territoriali con miglioramenti nel Centro e nel Mezzogiorno più marcati di quelli delle imprese del Nord. Nonostante queste diffuse riduzioni, le imprese del Nordest e del Nordovest resteranno le meno rischiose, con tassi rispettivamente dell'1,8 e dell'1,9%. Tutte considerazioni fatte a bocce ferme perché in concreto molto dipenderà dalla congiuntura. Quanto più risulterà forte la ripresa, tanto più facile sarà far calare i crediti deteriorati, riattivando al contempo il normale processo di erogazione del credito.

### **I crediti deteriorati**

Gli studi d'affari valutano positivamente le ultime misure annunciate dal governo

## **Infrastrutture, luci all'orizzonte**

Cresce l'attenzione degli investitori sul Belpaese  
LUIGI DELL'OLIO

Il nuovo Codice Appalti, i project bond, la ripresa dei grandi lavori anche alla luce dell'allentamento dell'austerità. In questa direzione spinge il Documento di Economia e Finanza approvato a metà aprile, che prevede tre elementi fondanti su questo fronte: una strategia unitaria per il paese su logistica e mobilità entro cui scegliere le infrastrutture utili; regole certe e chiare senza duplicazioni di ruoli tra attori; risorse finanziarie, etiche di capitale sociale e di competenze professionali. Catia Tomasetti, partner del focus team energia reti infrastrutture di BonelliErede, accoglie con favore «il crescente interesse degli investitori istituzionali italiani e stranieri verso le infrastrutture italiane. L'Italia e il settore», racconta, «sono tra i più interessanti nel panorama europeo». Uno scenario che lascia ben sperare per i mesi a venire. Anche se la ripresa non sarà certamente generalizzata. Tomasetti vede potenzialità interessanti a patto che vi siano tre condizioni: quadro normativo stabile, una concessione (quando il regime è concessorio) o comunque un quadro contrattuale chiaro e ben bilanciato, una controparte (sia essa pubblica o privata) affi dabile. «Non sempre il nostro paese è stato in grado di garantire queste condizioni», aggiunge, «anche se va riconosciuto che, dopo le riforme degli ultimi anni, lo scenario è radicalmente mutato». In particolare, il riferimento è alle normative sui project bond e i minibond, «che hanno aperto il mercato a nuove tipologie di investitori ai quali senza queste riforme, il mercato era precluso». Inoltre la riforma fi scale, che ha permesso una più agevole circolazione delle partecipazioni nei fi nanziameti (cd secondary market) e nei bond, «ha reso più essibile e più appetibile la partecipazione al debito». Detto questo, non mancano le criticità, che Tomasetti individua in primo luogo nei limiti alla certezza del diritto e al pagamento delle indennità di fi ne rapporto. «Chi investe», sottolinea, «deve poter identificare chiaramente in ogni momento il suo livello di rischio, inoltre da un punto di vista generale urge una riforma del sistema giudiziario che rafforzi i sistemi di tutela e diminuisca i tempi e la aleatorietà dei giudizi». Focus sugli istituzionali. A far guardare il bicchiere mezzo pieno è soprattutto il profi lo degli investitori che sono tornati ad affacciarsi sul mercato italiano. «Vi è grande attenzione da parte di grandi banche di investimento e alcuni fondi pensione e assicurativi (relativamente ai project bonds), banche commerciali (project fi nancing), istituti sovranazionali, in particolar modo la Banca Europea per gli Investimenti (Piano Juncker e Lgft) e fondi infrastrutturali (equity sul mercato secondario/brownfi eld e investimenti di tipo mezzanino su greenfi eld)», racconta Franco Vigliano, head of Italy di Ashurst e capo del dipartimento di transport & infrastructure, ribadisce l'importanza di garantire la certezza dei tempi e dei costi. I segmenti che attraggono maggiore interesse, aggiunge, sono trasporti (autostrade principalmente, ma anche metropolitane, alta velocità e, con l'approssimarsi della riforma delle concessioni, i porti) e sanità (ospedali). Detto che le potenzialità di crescita ci sono, Vigliano sottolinea l'importanza di superare i limiti tipicamente italiani: «Gli investitori internazionali si aspettano, in tempi brevi, un progressivo riallineamento alla normativa europea e maggiore familiarità degli addetti ai lavori, nonché del legislatore con gli aspetti fi nanziari dei progetti», avverte. «Gli investitori istituzionali hanno un approccio molto simile a quello dei finanziatori di lungo periodo», aggiunge Monica Colombera di Legance - Avvocati Associati. «Pertanto analizzano i rischi di costruzione e gestione nel contesto del quadro normativo di riferimento e richiedono che tali rischi siano opportunamente esternalizzati rispetto alla target oggetto di investimento». Per Colombera in Italia vi sono numerosi progetti infrastrutturali in grado di attrarre investimenti equity, «ma in molti casi i contratti di concessione relativi alle infrastrutture non rispondono alla best practice internazionale». Con la conseguenza che spesso gli investitori istituzionali sono costretti ad abbandonare il progetto di investimento dopo la due diligence legale/tecnica «che evidenzia un'allocazione dei rischi non in linea con i requisiti di investimento». Dopo



aver ricordato che il quadro normativo attuale è sensibilmente migliorato, e a grandi linee ormai adeguato alle esigenze, Colombera sottolinea che il problema principale attiene «alla difficoltà di interfaccia tra investitori istituzionali e gli amministratori pubblici che rappresentano i concedenti nelle operazioni infrastrutturali». I benefici del Qe. Le condizioni di mercato aiutano la ripresa degli investimenti nelle infrastrutture. «Le politiche di espansione quantitativa perseguite dalle autorità monetarie, i tassi di interesse in territorio negativo, il calo di rendimenti delle attività finanziarie e le prospettive di rallentamento delle economie emergenti hanno concorso a liberare liquidità che potrebbe essere allocata su progetti in Italia», ricorda Marco Cerritelli dello studio McDermont. «Oltre alle nuove opere, da individuare secondo rigorosi criteri di sostenibilità economica in base alle priorità strategiche del governo, il nostro paese dovrebbe concentrare le risorse pubbliche disponibili sul rinnovo del capitale fisico e sulla rigenerazione del patrimonio», è l'auspicio dell'avvocato. Che indica come emblematico l'esempio di Roma «che, indipendentemente dalle prospettive che potrebbero essere indotte dagli esiti della candidatura olimpica, ha evidenti esigenze di densificazione della rete metropolitana e di trasporto pubblico su ferro».

Foto: Franco Vigliano

Foto: Catia Tomasetti

Foto: Monica Colombera

Foto: Marco Cerritelli

# **GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE**

**2 articoli**

ROMA

L'intervento

## **Città metropolitana, è qui la sfida «per un assetto più competitivo»**

Lavorerò con decisione per realizzare questa dimensione di governo

Roberto Giachetti

«Caro Direttore,

concordo pienamente con l'editoriale di Ferruccio De Bortoli pubblicato dal Vostro giornale qualche giorno fa sulle città metropolitane. Nel mondo la competizione è tra aree metropolitane prima ancora che tra città. È qui che si risolvono i nodi per rendere una città più o meno competitiva. Prendiamo il caso di Roma. Sono decine di migliaia le persone che ogni giorno partono dai Comuni intorno alla capitale per venire a lavorare e a studiare nel capoluogo; le infrastrutture cardine della città - porti, aeroporti, e altri centri della logistica - sono fuori dal territori comunale; le aree produttive e le grandi multinazionali sono localizzate a decine di chilometri dal centro. Passa dal governo di tutto questo un assetto territoriale più competitivo.

Se questa è la riforma più importante per fare delle nostre città veri motori di innovazione, è anche la più difficile. Perché parla di un'amministrare fatto di visione strategica, di obiettivi, collaborazione e coordinamento. Parole tabù, almeno nella pratica, per amministrazioni organizzate a canne d'organo e che, tendenzialmente, poco si parlano: senza considerare le gelosie politiche. Questo contribuisce a spiegare perché, sino ad oggi, la Città Metropolitana sia un fantasma istituzionale. Ma è altrettanto chiaro che non possiamo più permettercelo. È una partita decisiva per le nostre città e per il Paese, e bene fa il Governo a spingere su questo.

Per quello che mi compete, se sarò Sindaco di Roma lavorerò con decisione a questa dimensione di governo del territorio: dando impulso al piano strategico metropolitano e attivando tutti gli strumenti per sostenere questa visione. Perché è chiaro che passa da qui la possibilità di essere "città" nel senso più moderno e dinamico del termine. Roma torna Roma solo in una dimensione, finalmente, metropolitana».

Candidato sindaco

dicentrosinistra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNALI/ AL BALLOTTAGGIO S'IMPONE RENZO CARAMASCHI (PD-SVP)

## Bolzano non cambia, vittoria del centrosinistra

L'ex city manager eletto con il 55,27 per cento Battuto il centrodestra Ma la governabilità è a rischio  
PAOLO BERIZZI

BOLZANO. Il candidato Pd-Svp Renzo Caramaschi è stato eletto sindaco di Bolzano con il 55,27% dei voti. Il suo rivale al ballottaggio Mario Tagnin del centrodestra ha ricevuto il 44,73 per cento. Ha avuto quindi la meglio Renzo Caramaschi, ex city manager del Comune attualmente in pensione, sostenuto da centrosinistra e Svp, sconfiggendo Mario Tagnin, medico-dentista all'ospedale San Maurizio, espressione dello schieramento di centrodestra.

L'altro vincitore è l'astensionismo: alla chiusura delle urne (dato parziale) ha votato il 41,3% dei quasi 80.000 aventi diritto. Al primo turno l'affluenza era stata invece del 57,7%. Netto calo anche rispetto al ballottaggio del 2015. In più sul nuovo eletto, chiunque esso sia (Caramaschi partiva con quattro punti di vantaggio: 22,34% contro il 18,39 del suo avversario) incombe l'incognita della governabilità: entrambi i candidati rifiutano l'idea della grande coalizione. E così potrebbe ripetersi il caso del sindaco Luigi Spagnolli, che un anno fa si era presentato per la terza volta alle elezioni, ne era uscito vincitore, ma dovette gettare la spugna perché non era riuscito a formare una maggioranza. In attesa di conoscere l'esito dello scrutinio un primo elemento si può già isolare: è il fattore estrema destra. Favorito in città anche dal vento che arriva dalla vicina Austria, con l'effetto Hofer e la ripresa della linea dura di Vienna sul Brennero. A Bolzano la rivelazione del primo turno sono stati i neofascisti di CasaPound. Dopo l'exploit dell'8 maggio - quasi il 7% di voti, tre consiglieri comunali eletti, nel 2015 era uno solo - alla vigilia del ballottaggio il leader Andrea Bonazza ha invitato i bolzanini a votare scheda nulla scrivendo la parola "truffa" («un segnale forte affinché si possa cambiare questa vergognosa legge elettorale»).

Un invito che - viste le proporzioni del successo elettorale dei casapoundini ha certamente avuto un peso. Effetto estrema destra, se pure indirettamente, anche al Brennero. Mentre si attende l'esito delle presidenziali austriache, il valico italo-austriaco torna al centro del dibattito sui flussi migratori in Europa. Il governatore tirolese Günther Platter, dopo il duro attacco di sabato - quando ha accusato l'Italia di «manovre ingannevoli per evitare i controlli ventilati dall'Austria» che per questo domani invierà altri 80 poliziotti a presidiare il confine - ieri ha ribadito il messaggio.

«Gli ingressi incontrollati al Brennero devono essere fermati», ha sottolineato, anche se - secondo fonti della Questura di Bolzano - il numero di riammissioni di migranti dall'Austria verso l'Italia è già adesso "residuale": due-tre al giorno.

Numeri che tuttavia stridono con quelli forniti dall'Austria: il ministro degli interni Wolfgang Sobotka e il governatore tirolese Platter hanno riferito al presidente della provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che ogni giorno «sui treni regionali ci sono anche 45-50 migranti..».